SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 66/L

LEGGE 11 marzo 2002, n. **48.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti, con allegato, fatto a Roma il 24 novembre 1999.

02G0073

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 67

Ministero delle attività produttive

DECRETO 31 gennaio 2002.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 4º bando, relative alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e alle province autonome di Trento e Bolzano.

02A02984

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina, in provincia di Livorno, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota n. 101/56/3.6.3 del 2 gennaio 2002, con la quale il presidente della giunta regionale della Toscana ha rappresentato la necessità di interventi urgenti e garanzia del ripristino delle connessioni di sicurezza nel territorio del comune di Rio Marina in provincia di Livorno interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico dell'area mineraria ricadente nel territorio comunale, dovuta ad una non corretta escavazione e ad una carente attività di manutenzione e di ripristino dei versanti e della rete scolante superficiale;

Considerato che il quadro delineato palesa una situazione di rischio per la pubblica e privata incolumità coerentemente con quanto partecipato dalla regione Toscana;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Acquisita l'intera della regione Toscana;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina in provincia di Livorno interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A03727

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lauria, in provincia di Potenza, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico sul costone roccioso denominato Armo, verificatosi il 23 gennaio 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota n. 3907 del 5 febbraio 2002, con la quale il presidente della giunta regionale della Basilicata ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lauria in provincia di Potenza interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico sul costone roccioso denominato Armo verificatosi il 23 gennaio 2002;

Considerato che l'eccezionale distacco di una notevole quantità di materiale roccioso ha causato danni alle abitazioni private ed alla viabilità locale;

Considerato, inoltre, cha la natura e la violenza dell'evento rende possibile la sussistenza di elementi di rischio per la pubblica e privata incolumità;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 marzo 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Lauria in provincia di Potenza interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico sul costone roccioso denominato Armo verificatisi il 23 gennaio 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
SCAJOLA

02A03728

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 13 febbraio 2002.

Revoca della somma di euro 1.163.939,75 di cui all'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996, recante interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena e assegnazione della somma di euro 1.163.939,75 per il piano degli interventi di cui all'ordinanza n. 3076 del 3 agosto 2000, recante disposizioni urgenti per gli eventi sismici che nel periodo aprile-giugno 2000 hanno colpito il territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena. (Ordinanza n. 3181).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2475 del 19 novembre 1996 con la quale, agli articoli 4 e 5 è stato disposto il finanziamento per complessive lire 50 miliardi e 500 milioni (euro 26.081.073,40) a favore del commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna, all'art. 6 il finanziamento di lire 3 miliardi (euro 1.549.370,70) a favore del prefetto di Reggio Emilia ed il finanziamento di lire 500 milioni (euro 258.228,45) a favore del prefetto di Modena, per interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre 1996 che hanno colpito le province di Reggio Emilia e Modena;

Vista la nota n. AMB/PTC/01/20886 del 29 ottobre 2001 con la quale la regione Emilia-Romagna ha trasmesso il piano rimodulato e la documentazione relativa allo stato di attuazione degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di complessive L. 2.253.701.617 (euro 1.163.939,75);

Considerato che tale somma risulta completamente erogata, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 4 della suddetta ordinanza, al presidente della regione Emilia-Romagna, nominato commissario delegato;

Visto l'art 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, per effetto del quale gli importi derivanti da economie e ribassi d'asta relativi a contratti stipulati sulla base di finanziamenti posti a carico del Fondo di protezione civile, non utilizzati alla data di entrata in vigore del decreto stesso, devono essere versati al Fondo di protezione civile entro trenta giorni a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Considerato che la regione Emilia-Romagna, nella citata nota n. AMB/PTC/01/20886 del 29 ottobre 2001, ha proposto l'utilizzo della suddetta economia per le finalità del piano degli interventi straordinari di ripristino delle infrastrutture danneggiate, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 3 agosto 2000, n. 3076, recante «disposizioni urgenti per gli eventi sismici che nel periodo aprile-giugno 2000 hanno colpito il territorio delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Reggio Emilia e Modena»;

Ritenuto di dover aderire a tale proposta, anche in considerazione del fatto che il Dipartimento aveva dato il proprio assenso all'utilizzo di tali economie con presa

d'atto del 13 febbraio 2001, e che gran parte degli interventi da eseguire con dette economie sono comunque correlati al sisma dell'ottobre 1996;

Dispone:

Art. 1.

1. Per effetto del disposto di cui all'art. 6-*bis*, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazione, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è revocata la somma di euro 1.163.939,75 assegnata al commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna, con l'ordinanza n. 2475 del 19 novembre 1996.

2. La somma di cui al comma 1 dovrà essere versata dal commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna, sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante versamento al conto corrente postale n. 31617004 intestato alla Tesoreria centrale dello Stato, riportando nello apposito spazio per la causale la seguente dicitura «Somma da accreditare sul conto corrente n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per l'applicazione dell'art. 6-*bis* del decreto-legge n. 343/2001».

Art. 2.

Per le finalità relative al piano degli interventi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 3076/2000 è assegnata al commissario delegato, presidente della regione Emilia-Romagna, la somma di euro 1.163.939,75.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03729

ORDINANZA 22 marzo 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia. (Ordinanza n. 3184).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato d'emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1994 e del 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 1995;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la Protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 154 del 3 luglio 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 260 del 7 novembre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 6 aprile 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 132 dell'8 giugno 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 dell'11 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 2000;

Vista la nota n. 520/CD dell'8 febbraio 2001 con la quale il commissario delegato - presidente della regione Puglia, chiede integrazioni e modifiche alla citata ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con riferimento alle attività in materia di tutela delle acque;

Considerato che, a causa del deficit idrico di alcuni territori della regione Puglia con fenomeni di abbassamento delle falde e conseguente salinizzazione delle stesse, nonché a causa dei fenomeni di desertificazione conseguenti alla diminuita piovosità degli ultimi anni, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico sviluppando, in particolare, il riutilizzo delle acque reflue depurate;

Considerato altresì che, alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di tutela delle acque, si debba procedere ad una più puntuale definizione delle competenze già attribuite e da attribuire al presidente della regione Puglia - commissario delegato;

Atteso che il perdurare dello stato di emergenza nella regione Puglia richiede ulteriori tempi per consentire al commissario delegato la prosecuzione delle azioni intraprese, nonché per realizzare una serie di interventi ritenuti urgenti ed indifferibili per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del sistema idrico integrato e per l'approvvigionamento delle acque ad uso civile, agricolo ed industriale, anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate;

Attesa altresì, l'esigenza ai fini del superamento dello stato di emergenza di portare a termine le iniziative nel settore della gestione dei rifiuti urbani, con riferimento particolare alla realizzazione del sistema del recupero energetico dei rifiuti, nonché del completamento della rete per il recupero ed il riutilizzo;

Ritenuto necessario, quindi, integrare e modificare le precedenti ordinanze per consentire il superamento dello stato di emergenza nella regione Puglia;

Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Puglia;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia - commissario delegato, attua gli interventi necessari per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e della distribuzione delle acque ad uso agricolo ed industriale, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. Il prefetto di Bari - commissario delegato, opera, fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il completamento degli interventi dallo stesso avviati, con i poteri già conferiti con l'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, raccordandosi con il presidente della regione Puglia - commissario delegato.

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 3077 dei 4 agosto 2000 è soppresso e sostituito dal seguente: «5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, definisce il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'art. 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, nonché il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede:

a) a completare il piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate, adottato in osservanza dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, anche in relazione alla definizione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;

b) a completare la realizzazione del sistema impiantistico integrato per il recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani, con riferimento ai centri intercomunali per i materiali provenienti dalla raccolta differenziata, ed eventuali piazzole di stoccaggio, alle linee di selezione dei rifiuti indifferenziati, agli impianti di compostaggio, agli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti;

c) a completare il sistema di smaltimento dei rifiuti urbani non destinati al recupero e riutilizzo mediante localizzazione di nuovi impianti di titolarità pubblica di discarica controllata da utilizzare anche per lo smaltimento dei sovvalli provenienti dagli impianti di cui al precedente punto *b)*. Comunque, nelle more della realizzazione di tali nuovi impianti, il commissario delegato, entro il 31 ottobre 2002, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio degli impianti di discarica controllata esistenti, anche se privati;

d) ad assicurare la realizzazione di tutte le condizioni per addivenire, a regime, cessata l'emergenza, alla gestione unitaria per ambito territoriale ottimale dei rifiuti urbani, e, nella fase d'emergenza, anche mediante la nomina di «commissari ad acta» in sostituzione dei comuni interessati che non vi abbiano provveduto;

e) a determinare i criteri per il calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti urbani in discarica nel periodo di vigenza della situazione d'emergenza, prevedendo, tendenzialmente, per le discariche in esercizio, un congruo contesto temporale per la gestione successiva alla chiusura dell'impianto, nonché a determinare, sempre durante la fase d'emergenza, i criteri per il calcolo della tariffa delle linee di selezione dei rifiuti urbani indifferenziati e degli impianti di compostaggio;

f) ad espletare, in materia di bonifica di siti inquinati, i compiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998, così come sostituiti e integrati dall'art. 2 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;

g) ad espletare, in materia di aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e di Taranto, i compiti di cui all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.

Art. 3.

1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le competenze di cui all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia.

2. Le approvazioni dei progetti e le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, concernenti gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, sono esercitate, in via esclusiva, anche in deroga alla legislazione vigente, dal commissario delegato - presidente della regione Puglia. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità degli interventi.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia adegua, durante la fase d'emergenza, la tariffa delle discariche per rifiuti urbani comunque in esercizio; la quota di tariffa destinata agli oneri finanziari per la gestione delle discariche successiva alla loro chiusura, tendenzialmente per un congruo contesto temporale, è versata a favore dell'autorità d'ambito competente ovvero, sino alla costituzione della stessa, a favore del comune sul cui territorio insiste l'impianto».

Art. 4.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, a seguito di procedure di gara comunitarie, anche con il contributo finanziario commissariale o attraverso procedure di finanza di progetto, stipula contratti per la realizzazione e/o gestione di impianti a titolarità pubblica di produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

2. Fermo restando l'obbligo del conferimento della frazione secca selezionata dai rifiuti urbani indifferenziati, ovvero dei rifiuti urbani residuali rispetto a quelli della raccolta differenziata, il commissario delegato - presidente della regione Puglia determina l'onere del conferimento, che deve tenere conto delle tariffe delle linee di selezione del rifiuto indifferenziato, degli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti, nonché dei costi di trasporto, ponendolo a carico dei soggetti obbligati.

3. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di produzione di combustibile derivato da rifiuti e di utilizzazione dello stesso, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.

Art. 5.

1. I presidenti delle province, in coordinamento con il sub-commissario nominato ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999, provvedono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, alla:

definizione dei piani provinciali di raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, legno e della frazione umida dei rifiuti urbani, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997;

stipula della convenzione con il CONAI, per l'acquisizione da parte di quest'ultimo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonché degli imballaggi primari, secondari e terziari, ivi compresi quelli marchiati «T» ed «F», per il perseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio di cui all'art. 37, primo comma del decreto legislativo n. 22/1997, garantendo l'omogeneità sul territorio regionale del contributo ai costi di raccolta differenziata comunale.

2. Le disposizioni contenute nelle ordinanze citate in premessa in materia di raccolta differenziata, ove incompatibili con la presente ordinanza, sono soppresse.

Art. 6.

1. All'art. 3, comma 1 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole «A partire dal 1° gennaio 2001» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «A partire dal 1° giugno 2002»; l'ultimo periodo dello stesso comma iniziante con le parole «I proventi» è soppresso e sostituito dal seguente: «I proventi derivanti da tale maggiorazione sono versati alle amministrazioni provinciali». Tali proventi dovranno essere obbligatoriamente utilizzati per lo sviluppo delle attività di raccolta differenziata, secondo i piani di raccolta differenziata di cui al precedente art. 5.

2. All'art. 3, comma 4 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole «il commissario delegato - presidente della regione Puglia, provvede» sono soppresse e sostituite dalle parole: «i presidenti delle province, provvedono».

3. All'art. 3, comma 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole «il commissario delegato - presidente della regione Puglia, stipula» sono soppresse e sostituite dalle parole «i presidenti delle province, stipulano».

4. All'art. 7, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, le parole: «Ministero dell'ambiente» sono soppresse e sostituite dalle parole «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»; nei medesimi commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni relative alla ripartizione delle unità di personale tra le attività di gestione dei rifiuti e bonifiche e di tutela delle acque.

Art. 7.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede, ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni, all'avvio dell'attuazione del servizio idrico integrato.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia predispone il piano tecnico-finanziario di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, che ai sensi dell'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, predispone il piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, provvede ad elaborare ed attuare il programma di rilevamento di cui all'art. 42 del citato decreto legislativo n. 152/1999.

4. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia attua il monitoraggio richiesto dalle direttive comunitarie in materia di acque destinate al consumo umano, di acque di balneazione, di acque idonee alla vita dei pesci e dei molluschi. Il commissario delegato, inoltre, predispone ed attua il programma per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee dell'intero territorio regionale, ai sensi all'art. 43 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua, sull'intero territorio regionale, ogni possibilità di riutilizzo delle acque reflue depurate, predispone un programma straordinario degli interventi per la loro utilizzazione, fissa il sistema tariffario per l'utilizzo irriguo delle acque reflue.

6. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, predispone ed attua il programma di interventi urgenti di cui all'art. 141, comma 4 della legge 23 dicembre 2000 n. 388. A tal fine il commissario delegato individua progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza nell'intero territorio regionale gli interventi di tutela della qualità delle acque, di risanamento ambientale ed igienico-sanitari previsti dagli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in forma integrata con gli interventi per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate, assicurando la conformità dei medesimi con i criteri di sicurezza ambientale e sanitaria definiti dal Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio.

7. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, progetta e, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, realizza:

a) le reti fognarie;

b) i collettori;

c) i sistemi di depurazione;

d) i sistemi per l'adeguamento qualitativo, il collettamento, l'invaso, la distribuzione e il riutilizzo delle acque reflue provenienti dai depuratori, avvalendosi anche delle reti irrigue esistenti e delle strutture dei consorzi di irrigazione e di bonifica, definendo il riparto degli oneri di gestione e manutenzione e fissando il sistema tariffario per l'utilizzo delle acque reflue;

e) gli interventi di rinaturalizzazione dei corpi idrici superficiali;

f) gli interventi di modificazione artificiale del ciclo atmosferico delle acque destinate all'incremento delle dotazioni idriche degli invasi naturali e artificiali che alimentano il sistema degli acquedotti a servizio della regione Puglia.

8. Anche nelle more della definizione del programma di interventi di cui al precedente comma 6, il commissario delegato - presidente della regione Puglia, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dalle precedenti e dalla presente ordinanza, subentra, in luogo del soggetto attuatore e/o del soggetto titolare dell'impianto, nell'affidamento della gestione, delle opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo delle acque reflue depurate, anche a fini irrigui, i cui lavori non siano ancora completati o, qualora completati, non siano avviati all'esercizio, qualunque ne sia la causa.

9. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, con le medesime modalità e prerogative di cui al precedente comma 8, provvede all'affidamento della gestione delle opere realizzate a seguito degli interventi avviati dal Prefetto di Bari - commissario delegato.

10. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, in particolare, provvede alla realizzazione e o al completamento degli interventi già previsti nei programmi approvati con i decreti commissariali n. 400/CD del 1° marzo 1995 e n. 1143/CD del 21 ottobre 1995, all'adeguamento degli scarichi dei medesimi alle condizioni di massima sicurezza di cui al comma 1, lettera *a)* del successivo art. 8, alla connessione dei sistemi di depurazione, compresi nei programmi approvati, da un lato, con le reti fognarie comunali e, dall'altro, ove fattibile, con invasi esistenti, presenti sul territorio regionale, nonché all'affidamento della gestione con le medesime modalità e prerogative di cui al precedente comma 8.

11. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia può avvalersi delle amministrazioni locali quali soggetti attuatori degli interventi.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare la migliore tutela igienico-sanitaria ed ambientale, il commissario delegato - presidente della regione Puglia:

a) fissa i limiti di qualità degli effluenti in uscita dai depuratori esistenti e da realizzare, in relazione al loro destino, al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza sanitaria ed ambientale, sulla base dei criteri definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per il loro riutilizzo irriguo e/o industriale, anche a seguito di operazioni di invaso e per lo scarico dei reflui depurati in corpo idrico superficiale. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 29, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano allo scarico definitivo degli impianti esistenti e da realizzare i limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 del citato decreto legislativo;

b) nel caso di scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, può consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 3 del citato art. 29 del decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione già in esercizio, nonché degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguità o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano stati disposti, da parte del soggetto titolare dell'impianto, interventi volti alla diminuzione dell'apporto di inquinanti sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Entro lo stesso termine, il commissario delegato - presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla precedente lettera *a)*. Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;

c) nel caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, può consentire di applicare la proroga ai termini di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 agli scarichi esistenti, anche se non debitamente autorizzati, degli impianti di depurazione già in esercizio, nonché degli impianti realizzati in sostituzione, in contiguità o in ampliamento dei medesimi, a condizione che, entro trenta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, siano

disposti da parte del soggetto titolare dell'impianto interventi intesi alla diminuzione dell'apporto di inquinanti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. Entro lo stesso termine, il commissario delegato presidente della regione Puglia individua lo scarico definitivo e dispone la redazione del progetto di adeguamento dell'impianto che consenta di raggiungere i limiti allo scarico di cui alla precedente lettera *a)*. Tali interventi devono essere definiti ed impostati in modo da rendere prevedibile un completamento entro e non oltre ventiquattro mesi;

d) può disporre la proroga dei termini, di cui al comma 6 dell'art. 30 del citato decreto legislativo n. 152/1999 degli scarichi delle acque meteoriche nel sottosuolo, escluse le acque di prima pioggia in condizione che, entro novanta giorni dalla pioggia, il titolare di detti scarichi presenti un progetto per un recapito conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/1999, che tale progetto sia definito ed impostato in modo da esserne prevedibile la relizzazione entro i successivi dodici mesi e che lo scarico nel sottosuolo, pertanto, possa cessare comunque entro i successivi diciotto mesi;

e) disporre le misure necessarie a carico dei soggetti gestori per migliorare la gestione dei depuratori costieri ed effettuare i relativi controlli per la salvaguardia delle acque di balneazione.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone il censimento dei pozzi di emungimento delle acque sotterranee, provvedendo alla chiusura e messa in sicurezza dei pozzi che possono essere via di inquinamento anche attraverso l'intrusione del cuneo salino.

Art. 9.

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia dispone l'accesso alle aree oggetto di indagini e ricerche necessarie all'attività di progettazione in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia provvede alle occupazioni di urgenza ed alle eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, adottando il relativo decreto di occupazione e provvedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 10.

1. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia può, inoltre, avvalersi di società specializzate a totale capitale pubblico, con il riconoscimento, a favore delle medesime, dei costi sostenuti e documentati, preventivamente autorizzati dal commissario delegato stesso.

Art. 11.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza nel settore della distribuzione delle acque ad uso agricolo e industriale, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione e riutilizzo, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia € 1.843.751,13 (L. 3.570 milioni) a valere sulle risorse assegnate per le attività di monitoraggio e studio dal servizio per la tutela delle acque interne del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di cui al decreto direttoriale n. 0150/TAI/DI/G/SP del 17 novembre 2000, nonché € 1.013.495,02 (L. 1.962.400.000) per attività di monitoraggio e studio di cui all'art. 62, comma 14-*bis*, del decreto legislativo n. 152/1999 assegnate alla regione Puglia con decreto direttoriale n. 0787/TAI/DI/G/SP del 13 novembre 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - servizio per la tutela delle acque interne, allo stesso commissario delegato restano attribuite le risorse già assegnate per complessivi € 61.166.572,84 (L. 118.435.000.000) a valere sul Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, assegnazione per l'anno 2001 (deliberazione C.I.P.E. n. 29/2001 dell'8 marzo 2001).

2. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, il commissario delegato - presidente della regione Puglia:

dispone delle risorse comunitarie, nazionali, regionali e locali, comunque assegnate o destinate alla realizzazione di opere di acquedotto, fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo nella regione Puglia, nonché delle risorse derivanti dall'ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 1994 e dalle ordinanze del Ministero dell'interno delegato al coordinamento per la protezione civile n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997, n. 2701 del 29 ottobre 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000 e n. 3077 del 4 agosto 2000;

attiva le procedure necessarie per assicurare il cofinanziamento comunitario degli interventi previsti dalla presente ordinanza;

avanza istanze di finanziamento su programmi nazionali e comunitari;

utilizza le risorse derivanti dai ribassi d'asta delle opere dal medesimo appaltate in materia di tutela delle acque, nonché le economie eventualmente trasferite dal prefetto di Bari - commissario delegato a chiusura delle opere di propria competenza.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7, comma 7, punto *f)* della presente ordinanza, sono attribuiti al commissario delegato - presidente della regione Puglia € 3.615.198,29 (lire 7.000 milioni) a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4. (interventi di tutela ambientale) cap. 7082 - C.D.R. 1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).

Art. 12.

1. Il prefetto di Bari - commissario delegato ai sensi del precedente art. 1, comma 2, per la realizzazione degli interventi di propria competenza utilizza le risorse rinvenienti dai quadri economici dei progetti. A tali fini ove necessario, dispone indistintamente delle economie conseguite, ivi comprese quelle rinvenienti dai ribassi d'asta.

2. Per la realizzazione dell'impianto depurativo del comune di Bisceglie, il prefetto di Bari - commissario delegato si avvale:

delle risorse individuate dal decreto del commissario delegato - presidente della regione Puglia n. 213/CD/A del 25 ottobre 2001, pari a € 3.661.162,95 (lire 7.089 milioni);

di € 516.342,23 (lire 1.000 milioni) già assegnate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 ottobre 1997;

di eventuale altro finanziamento regionale, ovvero delle economie rinvenienti dai ribassi d'asta.

3. Il prefetto di Bari - commissario delegato, qualora si manifesti l'impossibilità di realizzare un intervento di propria competenza o si renda necessario procedere a nuovo affidamento, ne dispone il trasferimento al presidente della regione Puglia - commissario delegato, con le relative risorse finanziarie.

Art. 13.

1. Il commissario delegato - presidente della regione Puglia, per il supporto alle attività commissariali, ivi comprese quelle volte al superamento della fase di emergenza, si avvale di un comitato tecnico consultivo, che ha sede presso gli uffici del commissario medesimo; il comitato, costituito con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato d'intesa con il commissario delegato - Presidente della regione, è composto da sei esperti, tre dei quali designati dal suddetto Ministro, uno dal Dipartimento della protezione civile e due dal commissario delegato.

2. Nel medesimo provvedimento, tra i componenti del comitato stesso viene individuato un coordinatore delle attività, viene determinato il compenso spettante ai componenti del comitato e vengono fissate le modalità di corresponsione delle indennità e dei rimborsi delle spese, che gravano sui fondi di pertinenza del commissario delegato.

Art. 14.

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il commissario delegato - presidente della regione Puglia è autorizzato, nei limiti necessari per la realizzazione e gestione degli interventi di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a derogare, oltre che alle norme indicate all'art. 4 dell'ordinanza n. 2450 del 27 giugno 1996, all'art. 2, comma 2, all'art. 6 ed all'art. 13 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999; all'art. 2, comma 2 ed all'art. 6, comma 4 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000; all'art. 9 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000, alle seguenti disposizioni:

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;

legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 4, 10, 11, 13 e 20;

legge 22 dicembre 2000, n. 388 - articolo 141, comma 4;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 157;

decreto legislativo 15 marzo 1995, n. 158;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni - articoli 25, 37-*bis*, 37-*ter* e 37-*quater*;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 70;

legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;

leggi regionali n. 17 del 13 agosto 1993, n. 13 del 18 luglio 1996, n. 28 del 6 settembre 1999 e n. 20 del 27 maggio 2001.

2. I commissari delegati possono, altresì, adottare provvedimenti in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, oggetto di deroga nelle precedenti ordinanze già emanate.

3. Sono soppressi:

l'art. 2, punto 3, dell'ordinanza n. 2776 del 31 marzo 1998;

i commi 1 e 2, così come integrati dall'art. 5, commi 1 e 2 dell'ordinanza n. 3045 del marzo 2000, e i commi 4 e 5 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 2985 del 31 maggio 1999;

l'art. 2, comma 3, punto 3.2 e l'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3045 del 3 marzo 2000;

l'art. 5 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000;

l'art. 8 dell'ordinanza n. 3077 del 4 agosto 2000.

4. Salva l'efficacia di provvedimenti giurisdizionali, anche se in corso di emanazione, rimangono fermi gli effetti prodotti dalle determinazioni dei commissari delegati.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultino in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 15.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza, e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono a carico dei bilanci dei soggetti attuatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03644

ORDINANZA 22 marzo 2002.

Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria. (Ordinanza n. 3185).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale è stata attribuita la delega al coordinamento della protezione civile al Ministro dell'interno;

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria e, da ultima, l'ordinanza n. 3149 del 1° ottobre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001;

Vista la nota n. 13290 del 20 settembre 2001, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria evidenzia la necessità di reperire immediatamente risorse finanziarie, al fine di garantire la disponibilità finanziaria necessaria al corretto andamento dei programmi di bonifica dei siti inquinati e di depurazione delle acque reflue;

Vista la successiva nota n. 16527 del 20 novembre 2001, con la quale il commissario delegato - presidente della regione Calabria chiede che venga prorogato di un ulteriore anno, necessario al completamento degli interventi ed alle attività per il rientro ad una gestione ordinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002 con il quale lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Considerato lo stato di pericolosità ambientale in cui versano alcuni siti da bonificare ed i problemi igienico-sanitari derivanti dalla mancata depurazione delle acque, già evidenziati dal commissario delegato - presidente della regione Calabria con precedenti note;

Ritenuto necessario ed urgente integrare le precedenti ordinanze al fine di consentire il superamento dell'emergenza ambientale in atto nella regione Calabria;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Acquisita l'intesa della regione Calabria;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Calabria è confermato commissario delegato al completamento degli interventi necessari per superare l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e di cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria.

2. Il commissario delegato - presidente della regione Calabria avvia inoltre tutte le attività necessarie al rientro delle competenze alla gestione ordinaria che sarà assicurata dal Dipartimento V della regione Calabria stessa, al quale verrà altresì trasferito il personale che abbia prestato, in forma continuativa, la propria attività a favore degli uffici del commissario delegato.

Art. 2.

1. All'ordinanza n. 3062 del 6 luglio 2000 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 6, commi 1, 2 e 4, le parole «Ministero dell'ambiente» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

2. All'ordinanza n. 3106 del 20 febbraio 2001 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 1, comma 7 la parola: «Ministero» è soppressa e sostituita dalle parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio»;

all'art. 2, comma 1 nonché all'art.4, comma 3 le parole «Ministero dell'ambiente» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

all'art. 4 il comma 4 è soppresso;

al suddetto art. 4 sono aggiunti i seguenti commi 6, 7, 8, 9:

«6. Al personale delle pubbliche amministrazioni del quale si avvale il commissario delegato viene riconosciuta l'indennità di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2696/1997.

7. Per i comuni che abbiano già provveduto, o che vi provvederanno nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a stipulare la convenzione con la società mista per la raccolta differenziata, sono abrogate le sanzioni di cui all'art. 2, comma 2 dell'ordinanza n. 2881 del 30 ottobre 1998 a condizione che il servizio abbia inizio nei successivi sessanta giorni.

Il commissario delegato trascorso inutilmente il termine sopra indicato, nomina un commissario *ad acta* nei comuni inadempienti affinché procedano alla stipula della convenzione ed all'assunzione di tutti gli atti amministrativi necessari, compreso l'impegno di spesa. Il commissario delegato nomina un commissario *ad acta* per i comuni che non procedano all'acquisizione delle quote di loro spettanza nelle società miste di appartenenza; il commissario *ad acta* acquisisce le quote mettendo in essere tutti gli atti necessari, compreso l'impegno di spesa e la sottoscrizione dell'atto pubblico di acquisto.

8. Ai sensi dell'art. 22, comma 9 del decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, il commissario delegato attua gli interventi contenuti nel piano di gestione dei rifiuti predisposto ai sensi dell'ordinanza anche in deroga al successivo comma 10, ed approvato con delibera della giunta regionale della Calabria n. 815 dell'8 ottobre 2001. Il commissario delegato fissa un deposito cauzionale per le attività commerciali a carico degli utilizzatori, al fine di favorire il riciclo degli imballaggi e, con apposita ordinanza, stabilisce le modalità della cauzione anzidetta nonché gli obiettivi di raccolta per le singole categorie di imballaggi, secondo gli studi di settore, tenendo conto delle dimensioni dell'attività al fine di raggiungere l'obiettivo del 50% di recupero entro il 31 dicembre 2002 ed ogni altra attività necessaria a dare attuazione agli obblighi previsti per gli utilizzatori dall'art.38 del citato decreto legislativo n. 22/1997;

9. All'elenco delle norme alle quali il commissario delegato è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, di cui all'art. 9 dell'ordinanza n. 2984 del 31 maggio 1999, così come successivamente integrato dalle successive ordinanze, sono aggiunti i commi 2, 8 e 9 dell'art. 188 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 nonché il comma 12 dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 nella parte in cui contrasta con il comma 3, dell'art. 3, dell'ordinanza n. 2696 del 21 ottobre 1997».

Art. 3.

1. Per l'attuazione degli interventi di competenza del commissario delegato - presidente della regione Calabria è autorizzata, in favore dello stesso, l'ulteriore spesa di € 25.822.845 pari a lire 50 miliardi a valere sulle risorse iscritte nell'U.P.B. 1.2.1.4 (interventi di tutela ambientale) cap.7082 - C.D.R.1 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2002 (residui 2001).

2. Il commissario delegato è inoltre autorizzato ad utilizzare le risorse di cui alle azioni 1.2.C e 1.2.D del P.O.R Calabria relativo ai fondi strutturali, come specificati nel documento di programmazione approvato con decisione C.E. dell'8 agosto 2000, pubblicato sul bollettino ufficiale della regione Calabria n. 96 del 14 settembre 2001.

3. Le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato, direttamente sull'apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.

4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza in base alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

Art. 4.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - presidente della regione Calabria fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

3. Il Dipartimento della protezione civile, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03641

ORDINANZA 28 marzo 2002.

Ulteriori disposizioni di protezione civile per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000. Riparto dei fondi. (Ordinanza n. 3191).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2001 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2002 con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Veneto e Valle d'Aosta;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, recante disposizioni per il proseguimento degli interventi di superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000;

Visto l'art. 2, commi 1 e 2 della predetta ordinanza che prevede la ripartizione per gli anni 2002 e 2003 delle somme assegnate alle regioni e alle province autonome con l'art. 1, comma 1, della medesima ordinanza;

Tenuto conto che la tabella F allegata alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha rimodulato per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli stanziamenti originariamente previsti dalla tabella F allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per gli anni 2002 e 2003, a titolo di reintegro del Fondo per la protezione civile;

Tenuto conto altresì che per effetto di tale rimodulazione gli stanziamenti per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono quantificati rispettivamente, in euro 165.266.207,71, euro 103.291.379,82 e euro 216.911.897,62, senza alcuna variazione rispetto all'assegnazione complessiva prevista dall'art. 1, comma 1, della sopra citata ordinanza n. 3135 del 10 maggio 2001;

Considerato che occorre procedere ad un nuovo riparto dei fondi assegnati alle regioni e alle province autonome con l'art. 2, commi 1 e 2 della predetta ordinanza n. 3135 ridefinendo le suddette assegnazioni in misura proporzionale alla rimodulazione di cui sopra;

Tenuto conto inoltre che, per tale mera rimodulazione, conseguente al predetto disposto legislativo ed effettuate sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e senza alcuna discrezionalità in merito, non ricorrono le condizioni per acquisire l'intesa ex art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3135 del 10 maggio 2001 sono così sostituiti:

«1. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3135 del 10 maggio 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001) si provvede con la disponibilità di cui all'unità previsionale di base n. 13.2.1.3 (capitolo 974 - Fondo per la protezione civile) del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli anni 2002, 2003 e 2004, secondo la seguente ripartizione: regione autonoma Valle d'Aosta: euro 7.032.604,58 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 4.395.377,86 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 9.230.293,52 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; regione Piemonte: euro 66.809.743,54 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 41.756.089,71 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 87.687.788,40 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; regione Liguria: euro 24.614.116,04 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 15.383.822,53 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 32.306.027,30 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; regione Lombardia: euro 5.274.453,44 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 3.296.533,40 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 6.922.720,14 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; regione Emilia-Romagna: euro 20.570.368,41 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 12.856.480,25 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 26.998.608,53 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; regione Toscana: euro 20.218.738,18 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 12.636.711,36 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 26.537.093,86 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; regione Veneto: euro 5.801.898,78 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 3.626.186,74 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 7.614.992,15 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: euro 5.801.898,78 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 3.626.186,74 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 7.614.992,15 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; provincia autonoma di Trento: euro 3.867.932,52 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 2.417.457,83 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 5.076.661,43 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004; provincia autonoma di Bolzano: euro 5.274.453,44 a valere sulle disponibilità per l'anno 2002, euro 3.296.533,40 a valere sulle disponibilità per l'anno 2003, euro 6.922.720,14 a valere sulle disponibilità per l'anno 2004.

2. Le regioni e le province autonome di cui al comma 1, prima degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004, possono anticipare le somme equivalenti allo scopo di provvedere ad eventuali erogazioni che si rendesse necessario disporre in favore dei soggetti attuatori degli interventi.».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03731

ORDINANZA 28 marzo 2002.

Interventi urgenti per il superamento dell'emergenza nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali dell'anno 2000 - legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). (Ordinanza n. 3192).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile, di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 45, commi 1 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, 18 ottobre 2000, 27 ottobre 2000, 10 novembre 2000, 17 novembre 2000, 23 novembre 2000 e 30 novembre 2000, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali e conseguenti dissesti idrogeologici ripetutamente verificatisi nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001 e 14 gennaio 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 2 gennaio 2001 con i quali è stato prorogato lo stato di emergenza nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Puglia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dei gravissimi eventi alluvionali nei rispettivi territori nei mesi di ottobre e novembre 2000;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 e 2 ottobre 2000 concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;

Viste le proprie ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 23 dicembre 2000, n. 3110 del 1° marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2001, n. 3135 del 10 maggio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001, n. 3141 del 2 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 13 luglio 2001, n. 3146 del 15 agosto 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 27 agosto 2001, n. 3150 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;

Viste le ordinanze n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 dell'11 dicembre 2000;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dalle regioni e province autonome sopra indicate relativamente agli ulteriori fabbisogni finanziari per gli interventi necessari al superamento delle emergenze dichiarate a seguito degli eventi calamitosi dell'autunno 2000 di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive, il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture danneggiate e la riduzione del rischio idrogeologico nelle zone colpite;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi prioritari più urgenti per il ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché per l'avvio alla normalità delle attività di vita e di lavoro in relazione agli eventi di cui alle ordinanze n. 3090/2000 e n. 3081/2000, e successive modifiche ed integrazioni, le regioni e province autonome sono autorizzate, in deroga ai limiti di indebitamento posti dalle norme vigenti, a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito nazionali ed esteri per i quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concedere contributi annui a valere sugli stanziamenti quindicennali previsti dall'art. 45, commi 1 e 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nelle misure di seguito indicate.

Regione Provincia autonoma	Art. 45, comma 1 decorrenza anno 2002 (euro)	Art. 45, comma 1 decorrenza anno 2003 (euro)	Art. 45, comma 4 decorrenza anno 2003 (euro)
Calabria	2.856.000	3.486.000	630.000
Emilia-Romagna	4.337.000	5.293.000	957.000
Friuli-Venezia Giulia	1.100.000	1.343.000	243.000
Liguria	3.597.000	4.390.000	793.000
Lombardia	1.121.000	1.369.000	247.000
Piemonte	10.578.000	12.911.000	2.333.000
Puglia	42.000	52.000	9.000
Toscana	2.497.000	3.047.000	551.000
Valle d'Aosta	2.116.000	2.582.000	467.000
Veneto	1.544.000	1.885.000	341.000
Provincia autonoma di Bolzano	952.000	1.162.000	210.000
Provincia autonoma di Trento	994.000	1.214.000	219.000
TOTALE . . .	31.734.000	38.734.000	7.000.000

Art. 2.

Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendere a carico dei soggetti attuatori che devono farvi fronte con mezzi propri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A03730

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth, nata a San Miguel de Tucuman (Argentina) il 31 marzo 1963, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di abogado, rilasciato dalla Universidad Nacional de Rosario (Argentina) il 10 settembre 1990 ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato inoltre che è iscritta al Colegio de abogados della provincia di Santa Fè (Argentina) dal 23 febbraio 1990 come attestato dal relativo certificato;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;

Sentite le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Sentito il parere del rappresentate dal Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Montejo Alejandra Elisabeth, nata a San Miguel de Tucuman (Argentina) il 31 marzo 1963, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto costituzionale;

2) diritto civile;

3) diritto processuale civile;

4) diritto penale;

5) diritto processuale penale;

6) diritto amministrativo;

7) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

02A03732

DECRETO 22 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Roldan Josè Rodriguez di titolo accademico-professionale estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Roldan Josè Rodriguez, cittadino spagnolo, nato il 15 luglio 1977 a Siviglia, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico Diplomado en ciencias empresariales conseguito presso l'Universidad de Sevilla - Escuela universitaria de estudios empresariales, nel novembre 2000;

Considerato che risulta iscritto al Colegio oficial de titulados mercantiles y empresariales di Siviglia da marzo 2001, come attestato dal relativo certificato;

Considerato che la formazione professionale spagnola risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che il dottore commercialista italiano è in diritto di esercitare;

Sentite le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Roldan Josè Rodriguez, cittadino spagnolo, nato il 15 luglio 1977 a Siviglia, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto fallimentare;

3) diritto tributario.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autentica del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato con successo la prova scritta.

c) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A03733

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 febbraio 2002.

Sostituzione della tabella *E* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Emilia-Romagna».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che ha delegato il Governo al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare il titolo III, capo VI, che all'art. 98, comma 2, ha disposto la individuazione della rete stradale e autostradale nazionale previa intesa con la Conferenza Stato-regioni; all'art. 99 ha individuato le funzioni amministrative conferite alle regioni e agli enti locali in materia di viabilità; all'art. 101, ha disposto il trasferimento al demanio delle regioni e degli enti locali delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 con i quali sono trasferite alle regioni e agli enti locali le risorse per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art. 8, comma 1, dei suddetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, che stabilisce che, entro il 31 dicembre 2001, alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse finanziarie tra la regione, le province ed i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1° gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si provvede, su proposta della Conferenza unificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno;

Visto altresì che, per quanto riguarda le eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse umane tra regione ed enti locali, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1° gennaio 2001, si provvede, sempre su proposta della Conferenza unificata, con decreto interministeriale del Ministro competente d'intesa con il Ministro della funzione pubblica;

Vista la legge regionale n. 12/2001 della regione Emilia-Romagna, con la quale nel modificare la legge regionale n. 3 del 1999, la regione Emilia-Romagna ha attribuito direttamente al demanio delle province territorialmente competenti la viabilità conferitale dallo Stato, ai sensi del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

Vista la nota del presidente della regione Emilia-Romagna del 5 dicembre 2001, ai fini della predisposizione della proposta di cui al richiamato art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2001;

Considerato che il presidente della regione Emilia-Romagna, nella succitata nota del 5 dicembre 2001, tenuto conto delle funzioni conferite alle province della regione stessa in materia di viabilità con la ricordata legge n. 12/2001, ha proposto la modifica della tabella *E* del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, al fine di consentire alle province l'effettivo esercizio delle predette funzioni con un riequilibrio rispetto al personale trasferito direttamente dallo Stato alle province, assegnando alle stesse una quota parte delle risorse finanziarie già attribuite dallo Stato alla regione Emilia-Romagna per il personale non trasferito;

Vista la proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano unificata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato, città e autonomie locali, presentata nella seduta del 20 dicembre 2001, di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, sulla base della richiesta della regione Emilia-Romagna;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno, prevista dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, comunicata con nota n. 35 del 24 gennaio 2002;

Decreta:

1. Per i motivi di cui alle premesse, la tabella *E* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 recante «trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Emilia-Romagna» è sostituita dalla tabella *E* allegata, per ciò che riguarda il riparto tra la regione Emilia-Romagna e gli enti locali delle risorse per il personale.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alle necessarie variazioni di bilancio.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2002

Il Ministro: TREMONTI

TABELLA *E*

ENTE	RISORSE FINANZIARIE PER PERSONALE	
	in LIRE	n. unità corrispondenti
Prov. BOLOGNA	3.685.714.284	42
Prov. FERRARA	1.667.346.938	19
Prov. FORLI'-CESENA	2.720.408.162	31
Prov. MODENA	3.071.428.570	35
Prov. PARMA	3.510.204.080	40
Prov. PIACENZA	2.895.918.366	33
Prov. RAVENNA	1.755.102.040	20
Prov. REGGIO EMILIA	2.106.122.442	24
Prov. RIMINI	351.020.408	4
	21.763.265.296	248
REGIONE	3.422.448.978	39
	340.000.000	2 dir
	3.762.448.978	
TOTALE	25.525.714.274	

02A03286

DECRETO 1° marzo 2002.

Limiti di giacenza per gli enti assoggettati alle norme sulla tesoreria unica, ai fini dell'attuazione dell'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Anno 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che i pagamenti a carico dello Stato a favore degli enti assoggettati all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale sono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'assegnazione di competenza;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha confermato fino al 31 dicembre 2002 la validità delle disposizioni di cui al citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997, estendendone, inoltre, l'applicazione a tutte le province ed ai comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 60.000 abitanti;

Considerato che ai sensi dei commi 5, 6 e 12 del predetto art. 66 della legge n. 388 del 2000, le entrate costituite da assegnazioni, contributi, devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant'altro proveniente dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate, per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 1° marzo 2001, nelle contabilità speciali infruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, e, per quanto riguarda le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sui rispettivi conti di tesoreria centrale dello Stato;

Considerato che per gli enti locali i limiti di giacenza devono essere stabiliti, ai sensi del predetto comma 1 dell'art. 47 della legge n. 449 del 1997, come integrato dal citato comma 1 dell'art. 66 della legge n. 388 del 2000, per tutte le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Ravvisata l'opportunità di stabilire per entrambe le predette categorie di enti il limite di giacenza nella misura massima del 20 per cento in considerazione del significativo ridimensionamento dei trasferimenti statali registrato, dalle province, a seguito dell'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni e dell'istituzione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui agli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, dai comuni, per effetto dell'attribuzione della compartecipazione al gettito Irpef disposta per gli anni 2002 e 2003 dall'art. 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Ravvisata l'opportunità, al fine di semplificare l'attuazione del nuovo sistema di pagamenti, di determinare i limiti di giacenza esclusivamente per gli enti assoggettati alla tesoreria unica;

Ravvisata l'opportunità di escludere dai limiti di giacenza i pagamenti in favore delle regioni a statuto ordinario considerato che le predette assegnazioni fanno riferimento, prevalentemente, all'attuazione delle norme sul federalismo amministrativo e fiscale;

Ravvisata l'opportunità, al fine di dare attuazione al richiamato art. 47, comma 1, di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza nelle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 ad ogni singolo ente, con esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, esclusivamente dall'amministrazione centrale vigilante ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, nelle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2001 sempre dall'amministrazione centrale vigilante;

Considerato che per le regioni a statuto speciale e le province autonome si rende necessario fare riferimento, al fine di individuare la base cui commisurare i limiti di giacenza, alle assegnazioni di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata altresì la necessità di escludere dai limiti di giacenza le somme a disposizione di giustizia che, in quanto tali, non rientrano nella disponibilità degli enti;

Visti i propri decreti 16 gennaio 1998, 4 marzo 1999, 10 febbraio 2000 e 27 febbraio 2001 con i quali sono stati fissati per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 i limiti di giacenza in attuazione del citato art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, riguardante «Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Considerata l'opportunità di emanare le disposizioni occorrenti per l'applicazione per l'anno 2002, dell'art. 47, comma 1, della citata legge n. 449 del 1997;

Decreta:

Art. 1.

Regioni a statuto speciale e province autonome

1. Il limite di giacenza per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano è stabilito nella misura del 14 per cento e si riferisce ai conti di tesoreria centrale alimentati dai pagamenti disposti a valere sui capitoli del bilancio dello Stato. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'unità previsionale di base n. 4.1.2.12 con riferimento ai capitoli da numero 2790 a 2796 e numero 2798 (devoluzione tributi).

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

Art. 2.

Province e comuni

1. Il limite di giacenza per le province e per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti è stabilito nella misura del 20 per cento ed è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 dal Ministero dell'interno a valere sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.6 e n. 2.2.3.5 con specifico riferimento ai capitoli numero: 1316 (fondo ordinario), 1317 (fondo perequativo), 1318 (fondo consolidato) e 7232 (fondo sviluppo investimenti).

2. I limiti si applicano esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli richiamati al comma 1.

3. I limiti di giacenza non si applicano agli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, in quanto esclusi dal sistema di tesoreria unica ai sensi delle leggi regionali 4 aprile 1997, n. 8 e 15 febbraio 2000, n. 1 (art. 38).

4. I limiti di giacenza non si applicano, altresì, agli enti locali della regione Trentino-Alto Adige in quanto non destinatari di trasferimenti erariali da parte del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Università

1. Il limite di giacenza per le università statali è stabilito nella misura del 14 per cento.

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza attribuite per l'anno 2001 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle unità previsionali di base n. 2.1.2.3 e n. 2.2.1.2 con specifico riferimento ai capitoli numero : 1263 (finanziamento ordinario), 7105 (conto interessi mutui), 7107 e 7108 (rate ammortamento), e 7109 (edilizia universitaria).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a valere sul capitolo n. 5507 (finanziamento ordinario) dell'unità previsionale di base 25.1.2.5. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle citate assegnazione di competenza 2001.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2002, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2001.

5. In caso di istituzione di nuove università nel corso del 2002 il limite di giacenza di cui al comma 1 si applica con riferimento alle assegnazioni provvisorie di competenza per il 2002 da attribuire a valere sulle unità previsionali di base n. 25.1.2.5 e n. 25.2.3.3.

Art. 4.

Grandi enti di ricerca

1. Il limite di giacenza per gli enti di ricerca di cui all'art. 56, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stabilito nella misura del 14 per cento;

2. Il limite è commisurato alle assegnazioni di competenza da attribuire per l'anno 2002 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle unità previsionali di base n. 25.1.2.1 e n. 25.2.3.1 con specifico riferimento ai capitoli numero 5484 (sincrotrone), 8920 (contributo all'I.N.F.M.) e 8922 (fondo ordinario per enti ed istituti di ricerca) — quest'ultimo con riferimento alle assegnazioni 2001 attribuite al C.N.R., all'A.S.I. e all'I.N.F.N. a valere sui corrispondenti capitoli numero 7351 (C.N.R. e A.S.I.) e 7345 (I.N.F.N.) dello stato di previsione della spesa per l'anno 2001 — e dal Ministero delle attività produttive a valere sull'unità previsionale di base n. 4.2.3.4 con specifico riferimento al capitolo numero 7630 (E.N.E.A.).

3. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dai predetti Ministeri a valere sui capitoli richiamati al comma 2. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza 2002 e 2001, queste ultime con riferimento al C.N.R., all'A.S.I. e all'I.N.F.N. di cui al citato capitolo 8922.

4. I pagamenti non possono comunque superare complessivamente, nel corso dell'anno 2002, l'importo risultante dalla differenza tra il fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente e il 90 per cento della giacenza di tesoreria al 31 dicembre 2001.

Art. 5.

Altri enti assoggettati a tesoreria unica

1. Il limite di giacenza per gli enti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti e soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ad eccezione delle regioni a statuto ordinario, alle quali non si applicano le disposizioni del presente decreto, è stabilito nella misura del 14 per cento delle assegnazioni di competenza da attribuire ad ogni singolo ente dall'amministrazione centrale vigilante in conto competenza 2002 ovvero, in caso di indisponibilità di tali dati, delle assegnazioni attribuite in conto competenza 2001.

2. Il limite si applica esclusivamente ai pagamenti disposti dall'amministrazione vigilante. I pagamenti sono effettuati, al raggiungimento del limite di cui al comma 1, per un importo di volta in volta non superiore al 25 per cento delle assegnazioni di competenza.

3. Il limite non si applica nel caso in cui le assegnazioni di competenza di cui al comma 1 dell'amministrazione vigilante non superino complessivamente l'importo di 10.330.000,00 euro.

4. Gli enti locali diversi da quelli indicati nell'art. 2 del presente decreto non sono soggetti ai limiti di giacenza come stabilito dall'art. 66, comma 1, della legge n. 388 del 2000.

Art. 6.

Disposizioni di carattere generale

1. Dalle giacenze da assumere a riferimento per l'emissione da parte dell'amministrazione centrale vigilante dei titoli di pagamento a favore degli enti destinatari delle disposizioni del presente decreto sono escluse le somme a disposizione di giustizia (pignoramenti, ecc.) . A tal fine, i tesorieri o i cassieri degli enti sono tenuti a segnalare, e ad aggiornare periodicamente, alla competente amministrazione centrale vigilante l'ammontare delle somme che sono tenuti a vincolare ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 29 ottobre 1984, n. 720, introdotto dall'art. 24-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, e integrato dall'art. 11, comma 1-*ter*, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano la segnalazione va effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ferma restando l'esclusione di cui al comma 1, l'ammontare delle giacenze esistenti nelle contabilità speciali o nei conti correnti con il Tesoro è calcolato al lordo delle somme con vincolo di destinazione. In assenza di disponibilità libere e per il pagamento di spese correnti, gli enti di cui al presente decreto utilizzano le somme vincolate nei limiti delle assegnazioni di competenza 2002, prive di vincoli, comunicate dalle amministrazioni centrali e non ancora accreditate nei conti di tesoreria. Per le province e i comuni di cui all'art. 2 le somme vincolate sono inoltre utilizzate nei limiti delle analoghe assegnazioni di competenza 2001 che non abbiano già prodotto l'utilizzo di somme vincolate nel corso dello stesso anno 2001. Resta altresì ferma la possibilità di utilizzare ulteriormente le somme vincolate secondo quanto in proposito eventualmente stabilito dalla specifica normativa di settore.

3. Sono esclusi dalla disciplina prevista dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai servizi resi dall'ente beneficiario all'amministrazione centrale emittente (interventi di primo soccorso per calamità naturali, fitti, ecc.) e all'espletamento di funzioni delegate. Ai fini del controllo dei titoli di pagamento da parte degli uffici centrali di bilancio interessati, le amministrazioni centrali tenute al rispetto dei limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto appongono sui medesimi titoli la seguente annotazione: «Pagamento escluso dai limiti di giacenza dell'art. 47, comma 1, legge n. 449/1997».

4. Non sono comunque soggetti ai limiti di giacenza stabiliti dal presente decreto i pagamenti a carico del bilancio dello Stato relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e all' acquisto di beni e servizi; sui relativi titoli di pagamento è apposta l'annotazione di cui al comma 3.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'amministrazione centrale tenuta al rispetto del limite di giacenza, può autorizzare deroghe al rispetto dei limiti di cui al presente decreto per motivate esigenze.

6. Nei confronti degli enti di cui all'art. 2, le deroghe al rispetto dei predetti limiti di giacenza possono essere disposte dal Ministero dell'interno, previo accertamento del possesso dei prescritti requisiti da parte dell'ente richiedente.

7. Le amministrazioni centrali vigilanti e il Ministero dell' economia e delle finanze che dispongono i pagamenti nei confronti degli enti di cui al presente decreto acquisiscono i dati relativi alle giacenze di tesoreria presso i coesistenti uffici centrali di bilancio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03287

DECRETO 27 marzo 2002.

Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale pagamento di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante: «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, recante: «Modifica dei tassi

di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 22 ottobre 2001;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso

1. Sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concede a mutuo, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i tassi di interesse in ragione d'anno, determinati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, sono fissati:

al 5,15 per cento per i mutui a tasso fisso con durata fino a dieci anni;

al 5,35 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di dieci anni fino a quindici anni;

al 5,50 per cento per i mutui a tasso fisso con durata maggiore di quindici anni fino a venti anni.

2. I suddetti tassi sono ridotti di 15 centesimi di punto per il finanziamento di interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per il finanziamento delle spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio di cui agli allegati *A* e *B* del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 19 aprile 2000.

3. Il tasso fissato per i mutui con durata ventennale è assunto quale tasso attivo di riferimento della Cassa depositi e prestiti.

Art. 2.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata

1. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari i tassi di cui al primo comma dell'art. 1 sono maggiorati nella misura indicata, con riferimento alla durata del finanziamento ed alla quota dello stesso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2001, recante «Modifica dei tassi di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti».

Art. 3.

Determinazione del saggio di interesse sui mutui a tasso variabile

1. Per i mutui a tasso variabile il saggio di interesse in ragione d'anno, determinato secondo il criterio di calcolo giorni 360/360, è pari all'indice di riferimento definito dall'art. 2, secondo comma, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 16 febbraio 1999, recante «Fissazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti», senza alcuna maggiorazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03743

DECRETO 29 marzo 2002.

Determinazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il quale il Governo è stato delegato ad emanare norme volte a favorire la capitalizzazione delle imprese allo scopo di rafforzare, razionalizzare e rendere maggiormente efficiente l'apparato produttivo;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante «Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662», con il quale il Governo ha dato attuazione ai princìpi direttivi contenuti nel citato art. 3 della predetta legge n. 662 del 1996;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, il reddito complessivo netto dichiarato dai soggetti ivi indicato è assoggettabile all'imposta personale con l'aliquota ridotta per la parte corrispondente alla remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997, che dispone che la remunerazione ordinaria è stabilita con decreto del Ministro delle fmanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici e privati, aumentabili fino al tre per cento a titolo di compensazione di maggior rischio, differenziabile in funzione del settore dell'attività e delle dimensione dell'impresa, nonché della localizzazione;

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che gli indici maggiormente rappresentativi dei predetti rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici o privati di cui al comma 2 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 466 del 1997,

sono il «Rendistato» (rendimento medio mensile dei B.T.P. con vita residua superiore all'anno) e il «Rendiob» (rendimento medio mensile delle obbligazioni emesse da banche con vita mensile superiore all'anno);

Considerato che per il 2001 la media dei parametri lordi è stata rispettivamente pari al 4,698 per cento per il Rendistato e allo 0,026 per cento per il Rendiob e che la media ponderata dei due predetti tassi di riferimento è il 4,724 per cento;

Tenuto conto che nell'anno precedente la valutazione del rischio è stata molto contenuta;

Ritenuta, quindi, l'opportunità di dare più adeguata considerazione all'elemento rischio;

Decreta:

Art. 1.

1. La remunerazione ordinaria della variazione in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1996, per la determinazione della quota di reddito d'impresa assoggettabile alle imposte sul reddito nelle misure indicate nel comma 1 dell'art. 1, nel comma 2 dell'art. 5 e nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è stabilita nella misura del sei per cento.

2. La remunerazione ordinaria, nella misura indicata nel precedente comma 1, è applicabile alla variazione in aumento del capitale investito relativa al quinto periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 settembre 1996.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A03778

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 dicembre 2001.

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, integrato dall'art. 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che eleva tale importo a 34.000 miliardi di lire;

Visto l'art. 28, comma 12, legge 23 dicembre 1999, n. 488, che autorizza la spesa di 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per il potenziamento delle strutture di radioterapia;

Visto l'art. 96, comma 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riserva 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 nell'ambito dei programmi ex art. 20 (a valere sull'incremento di 4.000 miliardi da ripartire al netto di circa 1.600 già assegnati per la libera professione);

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 1° febbraio 2001, con la quale la conferenza ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie, per lire 30 miliardi;

Vista la nota prot. 100/SCPS/6.4036 del 14 marzo 2001, con la quale il Ministero della sanità ha fornito alle regioni indicazioni per la presentazione dei programmi per la realizzazione delle strutture sanitarie destinate al potenziamento delle strutture di radioterapia;

Ritenuto necessario procedere al riparto formale delle somme assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma, al fine di poter autorizzare la spesa a favore delle regioni e delle province autonome che abbiano presentato i programmi, come richiesto con la nota sopra citata:

Decreta:

Art.1.

1. Per le finalità indicate in premessa, è assegnata alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di lire 28.213.382.039, pari a € 14.570.995,80, ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella, che fa parte integrante del presente decreto ministeriale.

2. È accantonata la somma di L. 1.786.617.961, pari a € 922.711,17, riservata agli IRCCS e ai Policlinici a gestione diretta, da ripartire con successivo provvedimento.

Art. 2.

1. La spesa indicata nei programmi regionali acquisiti, valutatane la coerenza e la compatibilità con le indicazioni di cui alla nota ministeriale sopra citata, sarà autorizzata con le modalità e nei tempi previsti per l'attuazione del programma straordinario di investimenti ex art. 20 della legge n. 67/1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 135

ALLEGATO

RISORSE INTEGRATIVE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DI RADIOTERAPIA L.448/99

	FINANZIAMENTO PROGRAMMA RADIOTERAPIA (in lire)	(in euro)
PIEMONTE	1.912.593.204	987.771,96
VALLE D'AOSTA	89.855.825	46.406,66
LOMBARDIA	3.386.784.466	1.749.128,20
P.A. BOLZANO	206.408.738	106.601,22
P.A. TRENTO	224.745.146	116.071,18
VENETO	1.761.184.951	909.576,12
FRIULI V.G.	586.208.738	302.751,55
LIGURIA	956.231.068	493.852,13
EMILIA ROMAGNA	1.731.512.621	894.251,64
TOSCANA	1.402.730.097	724.449,64
UMBRIA	396.846.117	204.953,91
MARCHE	638.213.592	329.609,81
LAZIO	2.243.367.961	1.158.602,86
ABRUZZO	803.893.689	415.176,44
MOLISE	295.606.311	152.667,92
CAMPANIA	3.159.846.117	1.631.924,33
PUGLIA	2.297.552.913	1.186.587,05
BASILICATA	401.806.311	207.515,64
CALABRIA	1.198.210.194	618.823,92
SICILIA	3.544.178.155	1.830.415,26
SARDEGNA	975.605.825	503.858,36
TOTALE REGIONI	28.213.382.039	14.570.995,80
Riserva IRCCS - Policlinici a gestione diretta	1.786.617.961	922.711,17
TOTALE	30.000.000.000	15.493.706,97

02A03642

DECRETO 20 marzo 2002.

Autorizzazione all'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino ad espletare le attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI, DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino in data 20 febbraio 2001, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere, a scopo terapeutico, presso l'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 27 giugno 2001, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge in data 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che, facendo seguito a quelle emesse in data 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1° marzo 2001 dal Ministro della sanità, proroga ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Piemonte adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino, è autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere, a scopo terapeutico, prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite presso la sala operatoria del centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute, devono essere effettuate dai seguenti sanitari:

Magliacani prof. Gilberto, dirigente medico di II livello, primario della divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati, presso l'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.E. «M. Adelaide» di Torino;

Stella dott. Maurizio, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Ferrero dott. Roberto, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Arturi dott. Luciano, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Pezzuto dott.ssa Carla, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Cassano dott. Pompeo, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Cerutti dott. Vittorio, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Cuccuru dott.ssa Franca, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

De Pasquale dott.ssa Patrizia, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Dolcet dott. Massimo, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Ganem dott. Abd Al Hamed, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Germano dott.ssa Patrizia, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Malan dott. Fabrizio, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Navissano dott. Massimo, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Pisani dott. Maurizio, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Risso dott.ssa Daniela, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino;

Rivolin Yoccoz dott. Alessandro Janin, dirigente medico di I livello presso la divisione di chirurgia plastica e centro grandi ustionati dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Piemonte non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria ospedaliera C.T.O. - C.R.F. «M. Adelaide» di Torino, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2002

Il dirigente responsabile: BALLACCI

02A03742

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 marzo 2002.

Ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ANCONA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile del 1970, n.639, recante: «Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro» e segnatamente l'art. 44 che disciplina la composizione dei Comitati provinciali;

Visto il decreto n. 4/1651 del 27 febbraio 1998, del direttore della direzione provinciale di Ancona, con il quale è stato costituito — per il quadriennio 1998/2002 — il comitato provinciale I.N.P.S. di Ancona, previsto dall'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerato che essendo scaduto il periodo di validità del citato organo collegiale, si rende necessario procedere al suo rinnovo;

Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1987 nonché la circolare n. 45/1995 dell'11 gennaio 1995 sui criteri di individuazione del grado di rappresentatività delle OO.SS.;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Esperiti gli accertamenti previsti dall'art. 35 del citato decreto n. 639/1970, ed acquisiti dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato e dall'I.N.P.S. di Ancona i necessari dati di valutazione, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi;

Rilevato che i settori economici maggiormente interessati alle attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale, sono: quelli industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; quelli commerciale, artigianale ed agricolo — settore già comunque predeterminati dalla legge — per quanto riguarda i lavoratori autonomi; quelli industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato che anche i dati forniti dalla camera di commercio, i dati comunicati dall'I.N.P.S., i dati già acquisiti all'ufficio, i dati fatti pervenire dalle singole associazioni convergono e concordano, in modo univoco nel far emergere, in ambito provinciale, i settori industriale, commerciale e agricolo per quanto riguarda i datori di lavoro; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, commerciale, artigianale, agricolo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato inoltre che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza sindacale nei settori produttivi sopra indicati occorre stabilire, in via preliminare, i criteri di valutazione;

Ritenuto opportuno individuare tali criteri in quelli di seguito specificati:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi, integrativi e aziendali;

4) partecipazione alla trattazione di vertenze individuali, plurime e collettive;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati;

6) partecipazione a commissioni e comitati istituiti presso pubbliche amministrazioni;

Accertato che, da una valutazione comparativa condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della rappresentatività di una associazione sindacale, le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative con riferimento ai settori sopraindicati sono risultate essere, rispetto alle concorrenti in ambito provinciale: per i datori di lavoro l'Associazione degli industriali, l'Unione provinciale del commercio del turismo e dei servizi e l'Unione provinciale agricoltori; per i lavoratori autonomi la Federazione provinciale coltivatori diretti, l'Unione provinciale del commercio, del turismo e dei servizi e la Confartigianato; per i lavoratori dipendenti la CGIL, la CISL, la UIL e la UGL;

Preso atto, secondo quanto previsto all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, delle designazioni effettuate dalle predette organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative;

Ritenuto di dover provvedere;

Tutto ciò esposto e valutato in atto quale presupposto logico posto a fondamento del dispositivo dell'emanando decreto anche per l'effetto previsto dell'art. 3, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ancona il Comitato provinciale così composto:

componenti di diritto:

1) direttore della direzione provinciale del lavoro di Ancona;

2) direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

3) direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S.

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) Rolando Pavani designato dalla C.G.I.L.;

2) M. Teresa Zingaretti designato dalla C.G.I.L.;

3) Walter Rossetti designato dalla C.G.I.L.;

4) Giorgio Pettinari designato dalla C.G.I.L.;

5) Gabriele Cernieri designato dalla C.I.S.L.;

6) Giovanni Focanti designato dalla C.I.S.L.;

7) Paolo Pizzichini designato dalla C.I.S.L.;

8) Sandro Bellagamba designato dalla U.I.L.;

9) Aldo Balducci designato dalla U.I.L.;

10) Armando Farroni designato dalla U.G.L.;

componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

1) Sandro Forconi designato dalla CIDA.

componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

1) Vittorio Micheli designato dall'Associazione degli industriali;

2) Alceste Bartelucci designato dall'Unione provinciale agricoltori;

3) Franco Solidoro designato dalla Confcommercio;

componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

1) Gianfranco Casagrande designato dalla Confcommercio;

2) Ettore Uncini designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti;

3) Claudio Maria Latini designato dalla Confartigianato.

Il comitato, composto come sopra descritto, rimarrà in carica per quattro anni a decorrere dalla data di emissione del presente decreto, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ancona è incaricato dell'esecuzione del provvedimento.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Marche entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ancona, 7 marzo 2002

Il direttore: FORMENTINI

02A03383

DECRETO 8 marzo 2002.

Revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «Super Nova», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale 109 del 13 dicembre 2001 con il quale la società cooperativa «Super Nova» con sede in Rende, costituita per rogito notaio Luigi Goffredo in data 23 dicembre 1973, è stata cancellata al registro prefettizio per non aver provveduto al versamento del contributo relativo al biennio 1999/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 5 della legge n. 59/1992;

Vista l'istanza presenta in data 13 dicembre 2001 relativa alla revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio per avvenuto versamento in data 12 luglio 2000 del contributo biennale;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Decreta:

È revocato il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «Super Nova» con sede in Rende (Cosenza).

Cosenza, 8 marzo 2002

Il direttore: PISANI

02A03294

DECRETO 8 marzo 2002.

Revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «Garofano», in Rende.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COSENZA

Visto il decreto direttoriale n. 110 del 13 dicembre 2001 con il quale la società cooperativa «Garofalo» con sede in Rende, costituita per rogito notaio dott. Francesco Zupi in data 26 novembre 1976, è stata cancellata dal registro prefettizio per non aver provveduto al versamento dei contributi relativi al biennio 1999/2000, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 5 della legge n. 59/1992;

Vista l'istanza presentata in data 26 gennaio 2001 relativa alla revoca del provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio per avvenuto versamento del contributo biennale obbligatori in data 7 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi che non ottemperino al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche;

Decreta:

È revocato il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio della cooperativa «Garofano» con sede in Rende (Cosenza).

Cosenza, 8 marzo 2002

Il direttore: PISANI

02A03295

DECRETO 12 marzo 2002.

Nomina di un membro supplente in seno alla commissione provinciale per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIETI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 119 del 24 novembre 1972 del direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. di Rieti, relativo alla costituzione della commissione provinciale per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli ai sensi dell'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota dell'INPS di Rieti del 21 giugno 2001 con la quale il dott. Giuseppe Carconi viene nominato membro supplente in seno alla commissione provinciale per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli in rappresentanza dell'INPS, in sostituzione della dott.ssa Antonietta La Marca trasferita in altra sede;

Vista la nota dell'INPS di Rieti del 27 febbraio 2002 con la quale si comunica il trasferimento ad altra sede del dott. Giuseppe Carconi membro supplente in seno alla medesima commissione;

Decreta

la nomina del dott. Michele Persiano nato a Salerno il 1° novembre 1938 in qualità di membro supplente in seno alla commissione provinciale per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Rieti, 12 marzo 2002

Il direttore: SALTARELLI

02A03382

DECRETO 13 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della cooperativa «Il Castagno» a r.l., in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di

continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti di organizzazione degli uffici territoriali di governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1995/1996; 1997/1998; 1999/2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

Le seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, vengono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale 1995/1996; 1997/1998; 1999/2000 di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

Denominazione sociale: Cooperativa «Il Castagno» a r.l.; sede sociale: Busto Arsizio; B.U.S.C. n. 1772/252630.

Varese, 13 marzo 2002

Il direttore: BUONOMO

02A03296

DECRETO 13 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione edilizia «San Michele», in Busto Arsizio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e loro consorzi in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che prevede il decentramento del procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione di alcune società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive stipulato in data 30 novembre 2001 per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione che attribuisce, nell'attuale fase di transizione, alle Direzioni provinciali del lavoro, senza soluzione di continuità, i compiti relativi alla predetta materia, sino alla piena attuazione dei provvedimenti di organizzazione dell'ufficio territoriale di governo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 298/2001;

Visto l'omesso pagamento del contributo relativo al biennio 1993/1994; 1995/1996; 1997/1998; 1999/2000;

Visto il decorso del termine previsto dall'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Decreta:

Le seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, vengono cancellate dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per non aver ottemperato al pagamento del contributo biennale 1993/1994; 1995/1996; 1997/1998; 1999/2000 di cui al quarto comma dell'art. 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni:

denominazione sociale: cooperativa edilizia «San Michele», sede sociale Busto Arsizio, B.U.S.C. n. 1375/187064.

Varese, 13 marzo 2002

Il direttore: BUONOMO

02A03296-*bis*

DECRETO 14 marzo 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di lavoro a r.l. Aurora», in Benevento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 29 gennaio 2002;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400:

società cooperativa «Cooperativa di Lavoro a.r.l. Aurora» con sede in Benevento, via XXIV Maggio, n. 8, costituita in data 20 ottobre 1997 con atto notaio Iazeolla Francesco repertorio n. 19712/2676, registro imprese n. 291/1998, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1488/280361, c.f. 01108400621.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 14 marzo 2002

Il direttore: IANNAZZONE

02A03651

DECRETO 15 marzo 2002.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa di cui siano accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato il parere della Commissione centrale per le cooperative, espresso l'8 ottobre 1997, con il quale si ritiene che al realizzarsi di una delle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile ancorché temporalmente posteriori al verificarsi delle fattispecie indicate dall'art. 2448 del codice civile, si possa procedere all'applicazione dell'art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) «Cooperativa edilizia Progresso», con sede in Benevento, via XXIV Maggio n. 22, e/o unione provinciale cooperative, costituita in data 16 gennaio 1975, con atto notaio Giovanni Barricelli, repertorio n. 107094/12228, registro imprese n. 1145, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 643/14137, c.f. n. 00253150627;

2) «Cooperativa edilizia Rinascita» con sede in Benevento, via XXIV Maggio n. 22, e/o unione provinciale cooperative, costituita in data 16 gennaio 1975, con atto notaio Giovanni Barricelli, repertorio n. 107093/12227, registro imprese n. 1147, Tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 652/141380;

3) «Cooperativa edilizia impiegati statali Enti locali C.E.I.S.E.L.» con sede in Benevento, viale Mellusi, n. 1, costituita in data 6 maggio 1946, con atto notaio Domenicantonio Orlando, repertorio n. 6692/2907, registro imprese n. 116, Tribunale di Benevento posizione B.U.S.C. n. 261/13705.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 15 marzo 2002

Il direttore provinciale: IANNAZZONE

02A03650

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2002.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 2001-2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica dell'accordo internazionale, firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunità europee;

Visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso che fissa il prezzo d'intervento del risone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 del Consiglio dell'8 ottobre 2001;

Visto il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa la qualità tipo del riso;

Visto il regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione del 30 marzo 1998 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione del 29 marzo 2001;

Visto il regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione del 22 gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 652/92 della Commissione del 16 marzo 1992;

Visto il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/99 della Commissione del 16 aprile 1999;

Visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalità di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;

Visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia», delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;

Visto il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997;

Visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro;

Visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000 della Commissione del 7 novembre 2000;

Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale Organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di Organizzazione comune nel mercato del riso;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale l'Ente nazionale risi è stato riconosciuto organismo pagatore per conto della Comunità Europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 2001-2002;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 2001-2002, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 65

ALLEGATO

Atto disciplinare contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo pagatore e di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, si atterrà, per la campagna di commercializzazione 2001-2002, alle norme dei regolamenti (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990 e n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, nonché a quelle del presente atto disciplinare.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 2001-2002 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 2001, per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 2001-2002, purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, da presentare all'Ente nazionale risi, per partite minime di 20 tonnellate di risone della stessa varietà; nell'offerta dovrà espressamente essere dichiarata l'origine comunitaria del prodotto.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio dell'Unione Europea, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Art. 3.

Gli acquisti di intervento possono essere effettuati solo a partire dal 1° aprile 2002 e sino al 31 luglio 2002. Il prezzo da pagare al venditore è il prezzo di intervento valido il primo giorno di consegna se trattasi di conferimenti a magazzino o il giorno dell'accettazione dell'offerta se trattasi di prodotto preso in carico nel luogo in cui si trova, tenuto comunque conto delle maggiorazioni o detrazioni applicabili in funzione della qualità.

Il prodotto deve essere consegnato a magazzino, a cura e spese del venditore, non scaricato, nel centro di intervento designato dall'Ente nazionale risi e corrispondere alla seguente qualità tipo: «Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, privo di insetti vivi, tenore di umidità 13,00%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 3% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta:

grani gessati:
1,5% (per il risone di cui ai codici 1006 10 27 e 1006 10 98);
2% (per il risone di cui ai codici diversi da 1006 10 27 e 1006 10 98);
grani striati rossi 1,00%;
grani vaiolati 0,50%;
grani macchiati 0,25%;
grani ambrati 0,05%;
grani gialli 0,02%.

Per le varietà indicate nella tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte al comma precedente, fatta eccezione per le percentuali della resa a grana intera e della resa globale, che devono corrispondere a quelle indicate nella stessa tabella n. 1.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, sempreché prive di odore e di insetti vivi, purché:

il tasso di umidità non superi il 14,5%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di punti 7;

la percentuale di grani difettosi non superi i valori massimi seguenti:

grani gessati: il 6% per i risi a grana tonda e il 4% per gli altri risi;

grani striati rossi: il 10% per i risi a grana tonda e il 5% per gli altri risi;

grani macchiati e vaiolati: il 4% per i risi a grana tonda e il 2,75% per gli altri risi;

grani ambrati: l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

grani gialli: lo 0,175% per tutti i tipi di riso;

impurità diverse: l'1% per tutti i tipi di riso;

grani di riso di altre varietà: il 5% per tutti i tipi di riso;

il livello di radioattività non superi i livelli massimi ammissibili prescritti dalla regolamentazione comunitaria. Il controllo del livello di contaminazione verrà effettuato solo in caso di necessità e per il tempo strettamente necessario. Le eventuali relative modalità saranno stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

Il risone con percentuali di impurità diverse superiori a 0,1% può essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento di 0,02% per ogni divario supplementare di 0,01%.

Il risone con percentuali di grani di riso di altre varietà superiori al 3% può essere acquistato all'intervento previa applicazione di una riduzione del prezzo di intervento dello 0,1% per ogni divario supplementare di 0,1%.

Art. 5.

La data e il centro di intervento in cui effettuare la consegna sono fissati dall'Ente nazionale risi e saranno comunicati al conferente che potrà contestarli nel termine di due giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione. La consegna dovrà avvenire entro la fine del secondo mese successivo a quello del ricevimento dell'offerta senza però poter superare la data del 31 agosto 2002.

All'atto del ricevimento del prodotto, l'Ente nazionale risi procederà al campionamento mediante campioni prelevati in misura di un prelievo per ogni 10 tonnellate. Tale campionamento dovrà essere eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato. L'Ente nazionale risi, prima di far entrare la merce in magazzino dovrà accertare che ogni singola consegna rispetti la qualità minima. In caso contrario, l'Ente nazionale risi dovrà rifiutare la presa in carico della consegna che non rispetti tale qualità.

Nel caso in cui l'Ente nazionale risi proceda alla presa in carico del prodotto nel luogo in cui si trova, la verifica del rispetto della qualità dovrà avvenire sulla base di campioni rappresentativi della partita offerta. Il numero dei campioni da costituire è ottenuto dividendo per 20 la quantità della partita offerta. La verifica deve stabilire che il prodotto risponda alla qualità minima richiesta per essere accettato all'intervento. In caso contrario, la presa in carico della partita è rifiutata.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare sulla base della media ponderale dei risultati analitici.

Effettuata la consegna e la valutazione del prodotto, fatti salvi i casi di contestazione della valutazione stessa e della mancata presentazione della fattura, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso tra il trentaduesimo e il trentasettesimo giorno successivo a quello della presa in consegna.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti ai sensi delle disposizioni comunitarie vigenti in materia, deve essere applicata, a partire dal 1º aprile 2002 e per quattro mesi consecutivi, una maggiorazione mensile, di € 2 alla tonnellata di risone fino ad un massimo di € 8.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 2001, nonché quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonché il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

L'Ente nazionale risi dovrà tenere permanentemente aggiornato un elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto nel quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, la capacità, il numero dei capannoni e dei sili, le piante e gli schemi.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonché da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di tolleranza dello 0,4% previsti dal regolamento (CEE) n. 147/91 del 22 gennaio 1991.

Art. 10.

Il prezzo di vendita sul mercato comunitario, ai sensi dell'art. 5, titolo I, del regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, deve corrispondere al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. Esso non può mai essere inferiore al prezzo di intervento di cui all'art. 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, vigente l'ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte, eventualmente adattato in funzione delle maggiorazioni e detrazioni previste dalle tabelle da 1 a 4 del presente atto disciplinare.

Il prezzo di intervento da prendere in considerazione in caso di rivendita nel corso del dodicesimo mese della campagna di commercializzazione è quello applicabile l'undicesimo mese, aumentato dell'importo di una maggiorazione mensile.

Tuttavia, se nel corso della campagna di commercializzazione si manifestano turbative nel funzionamento dell'organizzazione comune di mercato, in particolare a causa delle difficoltà di vendere il riso a prezzi conformi al prezzo di mercato, in base alla procedura di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, possono essere fissate condizioni particolari di prezzo.

Il prezzo di vendita per l'esportazione in base all'art. 9, titolo II, e all'art. 11, titolo III del regolamento (CEE) n. 75/91 è fissato secondo la procedura di cui all'art. 22 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Tale prezzo è stabilito ad un livello che non provochi turbative di mercato per le altre esportazioni. Il prezzo minimo non può essere ritoccato per motivi connessi alla qualità.

Il prezzo di vendita per il prodotto destinato a forniture di aiuto alimentare è il prezzo di intervento, in vigore il giorno della scadenza del termine per la presentazione delle offerte nell'ambito della procedura di gara per l'aggiudicazione della fornitura di aiuto alimentare, senza adeguamenti in relazione alla qualità del prodotto. Tale prezzo non è adeguato in relazione alla data effettiva del ritiro presso l'organismo di intervento. Esso si riferisce ad una merce caricata alla rinfusa su un mezzo di trasporto, franco partenza magazzino.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei bandi di gara, ove prescritti, il cui schema dovrà essere quello già approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 2002, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 15 settembre 2002.

Art. 12.

È fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione contabile, che ha inizio il 1º gennaio 2002 e termina il 31 dicembre 2002 deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:

a) spese generali;

b) spese tecniche;

c) oneri di finanziamento.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 2002, di cui è parte integrante e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio 2003, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per i servizi e gli affari generali, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione.

Art. 15.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali e di quello dell'economia e delle finanze, di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinché, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente nazionale risi sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che l'Unione europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Per incondizionata accettazione: L'Ente nazionale risi.

Il Direttore generale: MAGNAGHI

Il Commissario: GARRIONE

TABELLA I

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi %	Resa globale %
Carillon	66	70
Argo, Selenio, Couachi	65	72
Alpe, Arco, Balilla, Balilla GG, Balilla Sollana, Bomba, Bombon, Colina, Elio, Flipper,Frances, Lido, Liso, Matusaka, Monticelli, Pegonil, Sara, Strella, Thainato, Thaiperla, Ticinese, Veta, Leda, Mareny, Clot, Albada, Guadiamar	64	72
Ispaniki A, Makedonia	63	72
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio,Veneria	62	71
Tolima	62	70
Inca	62	69
Arôme	61	72
Alfa, Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Corallo, Cripto, Cristal, Drago, Eolo, Girona, Gladio, Graldo, Indio, Italico, Jucar, Koral, Lago,Lemont, Mercurio, Miara, Molo, Navile, Niva, Onda, Padano, Panda,Pierina Marchetti, Ribe, Ringo, Rio, S.Andrea, Saturno, Senia, Sequial,Smeraldo, Star, Stirpe, Vela, Vitro, Calca, Dion, Zeus	61	71
Strymonas	61	70
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Belgioioso, Betis, Euribe, Italpatna, Marathon, Redi, Ribello, Rizzotto, Rocca, Roma,Romanico, Romeo, Tebre, Volano	60	71
Bonnet Bell, Rita, Silla, Thaibonnet, L 202, Puntal	59	71
Evropi, Melas	59	69
Arborio, Arlatan, Blue Belle, Blue Belle E., Blue Bonnet, Calendal, Razza 82, Rea	57	71
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi	57	69
Carnaroli, Elba, Vialone Nano	56	71
Delta	56	69
Axios	56	66
Roxani	56	65
Irat 348, Mana	46	66
Pygmalion	51	70
Varietà non specificate	63	71

TABELLA II

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITÀ

Tasso	Detrazione (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
Dal 13 al 14,5 %	Diminuzione di una percentuale uguale alla percentuale di umidità eccedente il 13%

TABELLA III

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

Resa del risone in grani interi di riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
Superiore alla resa di base	Maggiorazione dello 0,75%
Inferiore alla resa di base	Detrazione di 1%

Resa globale del risone in riso lavorato	Maggiorazione e detrazione per punto di resa (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
Superiore alla resa di base	Maggiorazione dello 0,60%
Inferiore alla resa di base	Detrazione di 0,80%

TABELLA IV

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Percentuale dei difetti			Detrazioni (da calcolare sulla base del prezzo di intervento valido all'inizio della campagna)
	Riso a grani tondi Codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A Codice NC 1006 10 94 Codice NC 1006 10 96	Riso a grani lunghi B Codice NC 1006 10 98	
Gessati	da 2 a 6%	da 2 a 4%	da 1,5 a 4%	1% per 1/2 punto
Striati rossi	da 1 a 10%	da 1 a 5%	da 1 a 5%	1% per punto
Macchiati e vaiolati	da 0,5 a 4%	da 0,5 a 2,75%	da 0,5 a 2,75%	0,8% per 1/4 punto
Ambrati	da 0,05 a 1%	da 0,05 a 0,50%	da 0,05 a 0,50%	1,25% per 1/4 punto
Gialli	da 0,02 a 0,175%	da 0,02 a 0,175%	da 0,02 a 0,175%	6% per 1/8 di punto
Impurità diverse	da 0,1 a 1%	da 0,1 a 1%	da 0,1 a 1%	0,02% per 1/100 di punto
Impurità varietali	da 3 a 5%	da 3 a 5%	da 3 a 5%	0,1% per 1/10 di punto

02A03734

DECRETO 18 marzo 2002.

Attribuzione dei controlli sul tenore d'acqua delle carni di pollame.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1072/2000, concernente l'applicazione del succitato regolamento CEE n. 1906/90 e, in particolare, gli articoli 14-*bis* e 14-*ter*;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1984 relativo alle modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2967/76 concernente talune norme circa il tenore d'acqua dei galli, galline e polli congelati e surgelati;

Vista la legge 4 luglio 1985, n. 343, recante le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme relative al tenore d'acqua del pollame congelato e surgelato;

Considerato che il regolamento CEE n. 2967/76 è stato abrogato e che è necessario aggiornare le norme nazionali alla luce della vigente normativa comunitaria del settore;

Considerato che l'art. 14-*bis*, punto 13, del regolamento n. 1538/91 demanda agli Stati membri l'adozione delle modalità di esecuzione dei controlli sul tenore d'acqua dei polli e tacchini interi freschi destinati al sezionamento, dei polli interi congelati o surgelati e di taluni tagli di pollo e tacchino, ai sensi dell'art. 14-*ter*, paragrafo 1), lettere da *a)* a *g)* del medesimo regolamento;

Considerato che è opportuno precisare alcune indicazioni che riguardano le operazioni di controllo e che stabiliscono l'organismo deputato al controllo, i soggetti sottoposti ai controlli, la frequenza degli stessi, gli stadi di commercializzazione da controllare, le modalità di esecuzione del prelievo dei campioni, delle analisi, ecc;

Ritenuto opportuno individuare l'organismo di controllo nell'Ispettorato centrale repressione frodi, il quale deve tra l'altro rappresentare con il proprio ufficio di Modena il laboratorio di riferimento presso l'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente la riorganizzazione del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma del Ministero stesso;

Decreta:

Art. 1.

Organismo di controllo

I controlli sull'osservanza delle disposizioni della normativa comunitaria e nazionale sul tenore d'acqua delle carni di pollame e sulle misure prescritte dai regolamenti comunitari a carico dei macelli, sono demandati all'Ispettorato centrale repressione frodi, di seguito denominato «organismo di controllo», che li effettua

utilizzando le proprie strutture periferiche secondo le modalità stabilite dall'Ispettorato stesso ai sensi delle normative vigenti in materia.

Art. 2.

Destinatari dei controlli

Sono soggetti ai controlli di cui all'art. 1 i macelli e i laboratori di sezionamento, anche se annessi ai macelli stessi, gli impianti di congelazione e surgelazione ed ogni successivo stadio della commercializzazione. Controlli analoghi devono essere effettuati sulle carni importate dai Paesi terzi all'atto dello sdoganamento.

I responsabili dei suddetti impianti devono tenere appositi registri, secondo il fac-simile allegato I del presente decreto, timbrato dall'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, nel quale iscrivono i dati, da conservarsi per almeno un anno, risultanti da un autocontrollo da effettuarsi a cura delle ditte interessate, che saranno poi verificati dall'organismo di controllo.

Art. 3.

Oggetto dei controlli

L'organismo di controllo ispeziona le carcasse di pollo congelate e surgelate e quelle di pollo e di tacchino destinate alla produzione dei tagli di cui all'allegato II nonché le carni di pollame fresche, congelate e surgelate elencate nel medesimo allegato II.

Non sono soggette ai controlli le carni, per le quali è fornita la prova che siano destinate esclusivamente all'esportazione.

Art. 4.

Autocontrollo aziendale

Le aziende di cui all'art. 2 sono tenute ad effettuare verifiche sull'assorbimento dell'acqua durante la lavorazione delle carcasse di pollo congelate o surgelate e delle carcasse di pollo e tacchino destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati nell'allegato II, con le frequenze indicate agli articoli 14-*bis*, paragrafo 3 e 14-*ter*, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1538/91, conformemente a quanto indicato negli allegati III o IV, relativi ai metodi d'analisi da adottarsi, alle percentuali di assorbimento consentite e alle altre operazioni riguardanti la campionatura richiesta per i controlli.

Qualora dalle verifiche si accerti un assorbimento d'acqua superiore al consentito, gli stabilimenti sono tenuti a correggere immediatamente il processo di lavorazione, per rientrare nei parametri prescritti.

La registrazione delle partite identificate va effettuata sui registri di produzione di cui all'allegato I.

Art. 5.

Frequenza controlli

L'organismo di controllo, definita la partita da controllare, opera secondo le indicazioni contenute negli allegati III o VI nel caso di carcasse e dell'allegato V nel caso dei tagli. I controlli sono effettuati nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento agli articoli 14-*bis*, paragrafo 4 e 14-*ter*, paragrafo 3.

Art. 6.

Controllo negli stadi di commercializzazione o alla dogana

Campioni da controllare devono essere prelevati anche presso i punti vendita all'ingrosso e al minuto nei tempi e nei modi definiti dall'organismo di controllo.

In tal caso, se il campione non è conforme al dettato del presente decreto, l'organismo di controllo provvede affinché la ditta che ha lavorato e confezionato il prodotto, ovvero chi lo detiene per la vendita, ponga su di esso un nastro adesivo o etichetta sul quale è riportato in lettere maiuscole di colore rosso alte 8 mm la dicitura: «tenore d'acqua superiore ai limiti CEE».

Se le carcasse di pollo e tacchino e le carni di pollame di cui all'allegato II sono importate da Paesi terzi, il controllo va effettuato all'atto dello sdoganamento; in caso di non conformità si applicano le stesse regole adottate per le carni di produzione comunitaria.

Art. 7.

Laboratorio di riferimento nazionale

Il laboratorio nazionale di riferimento è identificato nell'ufficio di Modena dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con sede in via Jacopo Cavedone n. 29.

Detto laboratorio ha il compito di coordinare le attività dei laboratori incaricati di effettuare le analisi sul tenore in acqua delle carni di pollame, organizzare i controlli presso i destinatari della normativa comunitaria e nazionale del settore, provvedere alla diffusione presso le autorità interessate delle informazioni fornite dal laboratorio comunitario e dai laboratori di analisi, collaborare con il laboratorio comunitario.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il decreto ministeriale 12 marzo 1984 contenente le modalità di applicazione del regolamento 2967/76, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO I

REGISTRO DA UTILIZZARE
PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ALLEGATO III

MACELLO: DATA: ORA INIZIO OPERAZIONE:

Capo	Codice	M_0	M_1	M_2	M_3	$H_20\%$
1						
2						
3						
4						
5						
0						
0						
0						
25						
Totale . . .						

REGISTRO DA UTILIZZARE
PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ALLEGATO IV

MACELLO: DATA: ORA INIZIO OPERAZIONE:

Capo	Codice	Peso A	Peso B	$H_20\%$
1				
2				
3				
4				
5				
0				
0				
0				
25				
Totale . . .				

Peso A = Peso all'eviscerazione.
Peso B = Peso dopo il raffreddamento.

ALLEGATO II

Tagli di pollame da sottoporre a controllo:

a) filetto spellato di petto di pollo con o senza osso;

b) petto di pollo con pelle;

c) cosce di pollo, coscette, gambe, gambe con porzione del dorso, quarti, con pelle;

d) filetto di petto di tacchino senza pelle;

e) petto di tacchino con pelle,

f) cosce di tacchino, coscette, gambe, con pelle,

g) carne disossata della coscia di tacchino, senza pelle.

ALLEGATO III

DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ACQUA RISULTANTE DAL DECONGELAMENTO

(Prova di sgocciolamento)

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Questa tecnica è utilizzata per determinare la quantità d'acqua risultante dal decongelamento di polli congelati o surgelati. Se la quantità d'acqua proveniente dallo sgocciolamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa, comprese tutte le frattaglie commestibili contenute nell'imballaggio, supera il valore minimo fissato al punto 7, si ritiene che la carcassa abbia assorbito un eccesso d'acqua durante il trattamento.

Tale tecnica non è applicabile ai volatili trattati con polifosfati o altre sostanze che provochino un aumento della ritenzione d'acqua. I volatili che hanno subito un trattamento a base di tali sostanze sono sottoposti ad analisi secondo il metodo descritto all'allegato VI.

2. *Definizione.*

La quantità d'acqua determinata con questa tecnica si esprime in percentuale, in peso d'acqua sgocciolata, calcolando tale percentuale rispetto al peso totale della carcassa congelata o surgelata, comprese le frattaglie commestibili.

3. *Principio.*

La carcassa congelata o surgelata, comprese eventualmente le frattaglie commestibili, è decongelata in condizioni controllate che consentono di calcolare il peso dell'acqua sgocciolata.

4. *Attrezzatura.*

4.1 Una bilancia in grado di pesare fino a 5 kg con una precisione non inferiore a 1 g.

4.2 Sacchetti di plastica sufficientemente grandi per contenere la carcassa e muniti di un sistema sicuro di fissazione.

4.3 Una bacinella d'acqua sottoposta a controllo termostatico, in grado di contenere le carcasse descritte ai punti 5.5 e 5.6. La bacinella deve contenere una quantità d'acqua pari a almeno 8 volte il volume dei volatili da controllare ed in grado di mantenere l'acqua ad una temperatura di 42 ± 2 °C.

4.4 Carta da filtro o altre salviette di carta assorbente.

5. *Tecnica.*

5.1 Prelevare, a caso, 20 carcasse dalla quantità di volatili sottoposti al controllo. Conservarli ad una temperatura massima di − 18 °C finché essi possano essere sottoposti alla prova di cui ai punti 5.2-5.11.

5.2 Asciugare la parete esterna dell'imballaggio per togliere il ghiaccio e l'acqua che vi aderiscono. Pesare l'imballaggio ed il suo contenuto arrotondando il peso al grammo più prossimo; si ottiene così M_0.

5.3 Togliere dalla carcassa, ed eventualmente dalle frattaglie commestibili vendute insieme ad essa, l'imballaggio esterno. Lasciare asciugare e pesare l'imballaggio, arrotondando il peso al grammo più prossimo; si ottiene così M_1.

5.4 Calcolare il peso della carcassa e delle frattaglie congelate, deducendo M_1 da M_0.

5.5 Introdurre la carcassa, comprese le frattaglie commestibili, in un solido sacchetto di plastica impermeabile, dirigendo la cavità addominale verso la parte inferiore e chiusa del sacchetto. Le dimensioni di quest'ultimo devono essere tali da poterlo fissare saldamente durante l'immersione nella bacinella, ma non eccessive e tali da permettere alla carcassa di non presentarsi più in posizione verticale.

5.6 la parte del sacchetto contenente la carcassa e le frattaglie commestibili va completamente immersa nell'acqua, mentre l'imboccatura resta aperta per consentire la fuoriuscita di quanta più aria possibile.

Con l'eventuale ausilio di apposite sbarre o con l'introduzione di pesi, il sacchetto viene tenuto in posizione verticale in modo che l'acqua della bacinella non possa entrarvi. I singoli sacchetti non devono toccarsi.

5.7 Il sacchetto va lasciato a bagno nell'acqua, mantenuta ad una temperatura costante di 42 ± 2 °C, muovendolo o agitando l'acqua di continuo, finché il centro termico della carcassa (corrispondente, per le presentazioni senza frattaglie, alla parte più intera del muscolo pettorale, in prossimità dello sterno, per le presentazioni con le frattaglie al centro delle stesse) abbia raggiunto la temperatura di +4 °C. La misurazione della temperatura si effettua su due carcasse scelte a caso. Le carcasse non devono rimanere immerse per un tempo superiore a quello necessario per raggiungere la citata temperatura di +4 °C. A titolo indicativo, la durata dell'immersione per carcasse conservate a −18 °C è dell'ordine di:

Classe ponderale	Peso carcassa + frattaglie (g)	Tempo indicativo di immersione in minuti	
		Polli con frattaglie	Polli senza frattaglie
< 800	< 825	77	92
850	825-874	82	97
900	875-924	85	100
950	925-974	88	103
1000	975-1024	92	107
1050	1025-1074	95	110
1100	1050-1149	98	113
1200	1150-1249	105	120
1300	1250-1349	111	126
1400	1350-1449	118	133

Oltre i 1.400 g i tempi si allungano di sette minuti per ogni 100 g supplementari. Se il tempo indicativo di immersione non è sufficiente a far raggiungere la temperatura di +4 °C alle due carcasse controllate, il decongelamento deve proseguire finché il centro termico delle stesse è effettivamente a +4 °C.

5.8 Togliere il sacchetto ed il suo contenuto dalla bacinella d'acqua; forare la base del sacchetto per consentire l'uscita dell'acqua proveniente dal decongelamento. Lasciare sgocciolare il sacchetto ed il suo contenuto per un'ora ad una temperatura ambiente compresa tra +18 °C e +25 °C.

5.9 Ritirare la carcassa decongelata dal sacchetto ed estrarre (ove sia presente) l'imballaggio contenente le frattaglie dalla cavità addominale. Asciugare l'interno e l'esterno della carcassa con carta filtro o salviette di carta. Forare l'imballaggio contenente le frattaglie e, una volta uscita l'acqua, asciugare il più possibile l'imballaggio e le frattaglie decongelate.

5.10 Determinare il peso totale della carcassa decongelata e delle frattaglie nonché del loro imballaggio arrotondandolo al grammo più prossimo; si ottiene così M_2.

5.11 Determinare il peso dell'imballaggio che conteneva le frattaglie, arrotondandolo al grammo più prossimo; si ottiene così M_3.

6. *Calcolo del risultato.*

Si ottiene la quantità d'acqua proveniente da decongelamento, espressa in percentuale, in peso, della carcassa congelata o surgelata (comprese le frattaglie) applicando la formula seguente:

$$\frac{M_0 - M_1 - M_2}{M_0 - M_1 - M_3} \times 100$$

7. *Valutazione del risultato.*

Se per il campione di 20 carcasse la quantità media d'acqua proveniente dal decongelamento è superiore alle percentuali di seguito indicate, si ritiene che la quantità d'acqua assorbita durante il trattamento superi il valore limite.

Le percentuali in parola sono:

per il raffreddamento ad aria: 1,5%;

per il raffreddamento per aspersione e ventilazione: 3,3%;

per il raffreddamento per immersione: 5,1%.

———

ALLEGATO IV

VERIFICA DELL'ASSORBIMENTO DI ACQUA NELLO STABILIMENTO DI PRODUZIONE

(Prova presso l'impianto)

1. Almeno una volta per periodo di lavorazione di otto ore: prelevare a caso 25 carcasse dalla catena di eviscerazione, immediatamente dopo l'eviscerazione e la completa asportazione delle frattaglie e prima del primo lavaggio.

2. Se necessario, tagliare il collo lasciando la pelle del collo attaccata alla carcassa.

3. Identificare ciascuna carcassa individualmente. Pesare ciascuna carcassa e registrarne il peso, arrotondato al grammo più prossimo.

4. Rimettere le carcasse che sono oggetto di controllo sulla catena di eviscerazione, affinché esse proseguano il corso normale delle operazioni lavaggio, di refrigerazione, di sgocciolamento, ecc.

5. Riprendere le carcasse etichettate al termine della catena di sgocciolamento, senza sottoporle ad uno sgocciolamento di durata superiore a quello normalmente praticato per i volatili della partita da cui proviene il campione.

6. Il campione è formato dalle prime 20 carcasse recuperate. Queste vengono nuovamente pesate. Il loro peso, arrotondato al grammo più prossimo, è indicato in corrispondenza del peso constatato all'atto della prima pesatura. La prova è nulla se si recuperano meno di 20 carcasse identificate.

7. Togliere i marchi di identificazione dalle carcasse della campionatura e sottoporre le carcasse alle abituali operazioni di imballaggio.

8. Determinare la percentuale di assorbimento d'acqua deducendo il peso totale delle 20 carcasse esaminate prima del lavaggio dal peso totale di tali carcasse dopo il lavaggio, la refrigerazione e lo sgocciolamento, dividendo la differenza per il peso iniziale e moltiplicando per 100.

8.*bis*. In luogo della pesatura manuale descritta sopra ai punti da 1 a 8, si può utilizzare la pesatura automatica per determinare la percentuale di assorbimento d'acqua dello stesso numero di carcasse, applicando gli stessi principi, a condizione che la pesatura automatica sia stata precedentemente approvata a tale scopo dall'autorità competente.

9. Il risultato non deve superare le percentuali seguenti del peso iniziale della carcassa o qualsiasi altra cifra che consenta di rispettare il tenore totale tollerato di acqua estranea:

per il raffreddamento ad aria: 0%

per il raffreddamento per aspersione o ventilazione: 2%

per il raffreddamento per immersione: 4,5%

ALLEGATO V

DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI TAGLI DI POLLAME

(Prova chimica)

1. *Oggetto e campo d'applicazione.*

Il presente metodo deve essere impiegato per determinare il tenore totale d'acqua di certi tagli di pollame. Esso comporta la determinazione del tenore d'acqua e di proteine dei campioni a partire dai tagli di pollame omogeneizzati. Il tenore totale d'acqua così determinato deve essere confrontato col valore limite indicato dalle formule di cui al punto 6.4 per stabilire se durante la trasformazione sia stata trattenuta o meno acqua in eccesso. Qualora sospetti la presenza di una qualunque sostanza capace di interferire nella valutazione, l'analista deve prendere le precauzioni del caso.

2. *Definizioni e procedure di campionamento.*

Le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. CEE n. 1538/1991, si applicano ai tagli di pollame di cui all'allegato II. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:

petto di pollo, filetto/fesa di pollo: metà del petto (disossato).

petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa.

altri tagli: come definito all'articolo 1, paragrafo 2 del Reg. CEE n. 1538/1991.

Nel caso di prodotti sfusi congelati o surgelati (tagli non imballati al pezzo), gli imballaggi dai quali devono essere prelevati i campioni possono essere mantenuti ad una temperatura di 0°C fino al momento della rimozione dei singoli tagli.

3. *Principio.*

Il tenore d'acqua e di proteine si determina conformemente ai metodi riconosciuti dall'ISO (Organizzazione internazionale di normalizzazione) o ad altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

Il tenore massimo totale ammissibile d'acqua nei tagli di pollame deve essere valutato a partire dal tenore di proteine dei tagli, che può essere correlato al tenore di acqua fisiologica.

4. *Apparecchiatura e reattivi.*

4.1 Bilancia per pesare i tagli e gli involucri, capace di pesare con una precisione superiore a ±1 grammo.

4.2 Mannaia o sega per ridurre i tagli in pezzi di dimensioni appropriate al tritacarne adoperato.

4.3 Tritacarne e miscelatore per lavoro pesante, capace di omogeneizzare i tagli di pollame o parti di essi.

———

Nota: Non si raccomanda nessun particolare modello di tritacarne. Questo deve essere abbastanza potente da poter sminuzzare anche le ossa e le carni allo stato congelato o surgelato, in modo da ottenere una miscela omogenea corrispondente a quella ottenuta con un tritacarne provvisto di un disco con fori da 4 mm.

4.4 Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 1442, per la determinazione del tenore d'acqua.

4.5 Apparecchiatura come specificato nella norma ISO 937, per la determinazione del tenore di proteine.

5. *Modo di operare.*

5.1 Prelevare a caso cinque tagli sulla quantità di tagli da pollame da controllare: in ogni caso, essi debbono essere mantenuti allo stato congelato o refrigerato, secondo i casi, fino al momento dell'analisi secondo i punti da 5.2 a 5.6

I campioni di prodotti sfusi congelati o surgelati di cui al paragrafo 2 possono essere mantenuti ad una temperatura di 0 °C fino all'inizio dell'analisi.

L'analisi può essere eseguita sia su ciascuno dei cinque tagli, sia su un campione composto dai cinque tagli.

5.2 La preparazione deve essere iniziata nell'ora successiva alla rimozione dei tagli dal frigorifero o dal surgelatore.

5.3.*a)* Detergere l'esterno dell'imballaggio strofinandolo per rimuoverne l'acqua e il ghiaccio superficiale. Pesare i singoli tagli, allontanando l'eventuale materiale che li avvolge. Dopo aver ridotto i vari tagli in pezzi più piccoli, determinare il peso con l'approssimazione di un grammo, detraendo il peso dell'eventuale materiale d'imballaggio: sia «P_1» il peso così ottenuto.

b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il peso totale dei cinque tagli, preparati conformemente al punto 5.3: sia «P_5» il peso così ottenuto.

5.4.*a)* Sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, il taglio intero di peso «P_1» (se necessario, omogeneizzarlo con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possa prelevare un campione rappresentativo di ciascun taglio.

b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, sminuzzare in tritacarne, come indicato al punto 4.3, tutti i cinque tagli di peso complessivo «P_5» (se necessario, omogeneizzarli con un miscelatore), in modo da ottenere un materiale omogeneo dal quale si possano prelevare due campioni rappresentativi dei cinque tagli.

Analizzare i due campioni come indicato ai punti 5.5 e 5.6

5.5 Prelevare un campione del materiale omogeneizzato ed impiegarlo immediatamente per determinare il tenore d'acqua conformemente alla norma ISO 1442: sia «a%» il tenore d'acqua.

5.6 Prelevare un altro campione del materiale omogeneizzato ed impiegarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto conformemente alla norma ISO 937. Moltiplicando il tenore di azoto per il fattore 6,25 si otterrà il tenore «b%» di proteina grezza.

6. *Calcolo dei risultati.*

6.1*a)* Il peso (W) dell'acqua di ciascun taglio sarà dato dall'espressione $W = P_1/1\,00$ ed il peso di proteine (RP) dall'espressione $RP = bP_1/100$: in ambedue i casi i risultati vanno espressi in grammi.

Determinare la somma dei pesi di acqua (W_5) e di proteine (RP_5) nei cinque tagli analizzati.

b) Nel caso dell'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio di acqua e di proteine dei due campioni analizzati: siano rispettivamente a% e b% i valori così ottenuti. Il peso dell'acqua (W_5) nei cinque tagli è dato dall'espressione $W_5 = P_5/100$ e quello (RP_5) delle proteine è dato dall'espressione $RP_5 = bP_5/100$: ambedue i valori vanno espressi in grammi.

6.2 Calcolare il peso medio di acqua (W_A) e di proteine (RP_A) dividendo rispettivamente per cinque i valori di W_5 e di RP_5.

6.3 Il rapporto fisiologico W/RP determinato col presente metodo è il seguente:

filetto/fesa di pollo 3,19 ± 0,12,

cosce e quarti di pollo: 3,78 ± 0,19

filetto/fesa di tacchino: 3,05 ± 0,15,

cosce di tacchino 3,58 ± 0,15,

carne di coscia di tacchino disossata: 3,65 ± 0,17

6.4 Ammettendo che il tenore minimo d'acqua assorbita durante la preparazione ed inevitabile sul piano tecnico rappresenti il 2%, 4% o 6%(*) a seconda del tipo di prodotto e dei metodi di refrigerazione seguiti, il valore massimo ammissibile per il rapporto W/RP determinato col presente metodo è il seguente:

	Refrigerati ad aria	Refrigerati a spruzzo	Refrigerati per immersione
Filetto/fesa di pollo senza pelle	3,40	3,40	3,40
Petto di pollo, con pelle	3,40	3,50	3,60
Sovraccosce, fusi, cosce, coscette di pollo, quarti di pollo, con pelle	4,05	4,15	4,30
Filetto/fesa di tacchino, senza pelle	3,40	3,40	3,40
Petto di tacchino, con pelle	3,40	3,50	3,60
Sovraccosce, fusi, cosce di tacchino, con pelle	3,80	3,90	4,05
Carne di coscia di tacchino disossata, senza pelle	3,95	3,95	3,95

Se il rapporto medio WA_A/RP_A dei cinque tagli, calcolato a partire dai valori di cui al punto 6.2, non supera il rapporto indicato al punto 6.4, la quantità di tagli di pollame sottoposta al controllo deve essere considerata rispondente alla norma.

(*) Calcolato in base al taglio, esclusa l'acqua estranea assorbita. Per i filetti (senza pelle) e la carne di coscia di tacchino disossata, la percentuale è pari al 2% per ciascuno dei metodi di refrigerazione.

ALLEGATO VI

DETERMINAZIONE DEL TENORE TOTALE D'ACQUA DEI POLLI
(Analisi chimica)

1. *Oggetto e campo di applicazione.*

Questo metodo è utilizzato per valutare il tenore totale d'acqua dei polli congelati o surgelati. Il metodo comporta la determinazione dei tenori d'acqua e di proteine di campioni prelevati da carcasse omogeneizzate di tali volatili. Il tenore totale d'acqua così determinato è paragonato col valore limite espresso dalle formule di cui al punto 6.4 per determinare se sia stata o meno assorbita acqua in eccesso durante il processo. Se l'analista sospetta la presenza di qualsiasi sostanza che possa influenzare la valutazione, prenderà precauzioni appropriate.

2. *Definizioni.*

Carcassa: la carcassa del volatile con ossa, cartilagine ed eventualmente frattaglie.

Frattaglie: fegato, cuore, ventriglio e collo.

3. *Principio.*

Il tenore d'acqua e di proteine è determinato con i metodi descritti nelle norme ISO (Intemational Organization for Standardization) o con altri metodi di analisi approvati dal Consiglio.

Il limite massimo del tenore totale d'acqua della carcassa viene desunto dal tenore di proteine della carcassa, che può essere legato al tenore d'acqua fisiologica.

4. *Attrezzatura e reagenti.*

4.1 Bilancia per pesare le carcasse e relativi involucri con una precisione non inferiore a 1 g.

4.2 Ascia o sega per carne per sezionare la carcassa in pezzi che possano essere introdotti nel trituratore.

4.3 Trituratore e miscelatore di grande potenza, in grado di omogeneizzare pezzi interi di volatile congelato o surgelato.

Nota: Non si raccomanda alcun tipo particolare di tritacarne. Esso dovrebbe essere abbastanza potente da permettere di sminuzzare carni ed ossi surgelati o congelati, in modo da ottenere campioni omogenei corrispondenti a quelli che si potrebbero ottenere impiegando un tritacarne provvisto di un disco con perforazioni da 4 mm.

4.4 Per la determinazione del tenore d'acqua effettuata secondo la norma ISO 1442: come specificato in questo metodo.

4.5 Per la determinazione del tenore di proteine secondo la norma ISO 937: come specificato in questo metodo.

5. *Procedimento.*

5.1 Prelevare a caso 7 carcasse dalla partita di volatili sottoposta al controllo e mantenerle allo stato congelato attendendo l'inizio dell'analisi di cui ai punti da 5.2 a 5.6.

Invece di effettuare un'analisi di ciascuna delle sette carcasse separatamente, si può anche procedere all'analisi di un campione composto dalle sette carcasse.

5.2 Procedere all'esame nell'ora successiva al ritiro delle carcasse dal congelatore.

5.3 *a)* Asciugare la parte esterna dell'imballaggio per togliere il ghiaccio e l'acqua che vi aderiscono. Pesare ogni carcassa e liberarla dall'imballaggio. Dopo aver tagliato la carcassa in piccoli pezzi, eliminare per quanto possibile i materiali di imballaggio che avvolgono le frattaglie. Determinare il peso totale della carcassa, comprese le frattaglie e il ghiaccio della carcassa, escluso il peso del materiale d'imballaggio tolto, arrotondandolo al grammo più prossimo per ottenere il valore P1.

b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il peso totale delle sette carcasse, preparate conformemente al punto 5.3 *a)* per ottenere il valore P_7.

5.4 *a)* Tritare la totalità della carcassa, il cui peso dà il valore P_1 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale può essere prelevato un campione rappresentativo di ogni carcassa.

b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, tritare la totalità delle sette carcasse di cui il peso dà il valore P7 in un tritacarne corrispondente alle indicazioni del punto 4.3 (e, se necessario, mescolare con un miscelatore) in modo da ottenere un prodotto omogeneo sul quale possano essere prelevati due campioni rappresentativi delle sette carcasse.

Analizzare i due campioni come descritto ai punti 5.5 e 5.6.

5.5 Prelevare un campione dell'omogeneizzato e utilizzarlo immediatamente per determinare il suo tenore d'acqua secondo il metodo descritto nella norma ISO 1442, in modo da ottenere il tenore d'acqua indicato con «a%».

5.6 Prelevare anche un altro campione dell'omogeneizzato e utilizzarlo immediatamente per determinare il tenore di azoto secondo il metodo descritto nella norma ISO 937. Convertire questo tenore di azoto in tenore di proteine grezze indicato con «b%», moltiplicandolo per il coefficiente 6,25.

6. *Calcolo dei risultati.*

6.1 *a)* Il peso dell'acqua (W) contenuta in ogni carcassa è dato dalla formula $aP_1/100$ e il peso delle proteine (RP) dalla formula $bP_1/100$, espressi in grammi. Determinare i totali dei pesi dell'acqua (W_7) e dei pesi delle proteine (RP_7) delle sette carcasse analizzate.

b) Nel caso di un'analisi di un campione composto, determinare il tenore medio d'acqua (a%) e proteine (b%) dei due campioni analizzati. Il peso dell'acqua (W_7) delle sette carcasse è dato dalla formula $aP_7/100$ e il peso delle proteine (RP_7) dalla formula $bP_7/100$, espressi in grammi.

6.2 Determinare il peso medio d'acqua (W_A) e di proteine (RP_A) dividendo W_7 e RP_7 per sette.

6.3 Il tenore teorico di acqua fisiologica determinato mediante questo metodo può essere calcolato con la seguente formula:

polli: $3{,}53 \times RP_A + 23$

6.4 *a)* Raffreddamento ad aria.

Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 2% (*), i valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (W_G) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:

polli: $W_G = 3{,}65 \times RP_A + 42$.

6.4 *b)* Raffreddamento per aspersione e ventilazione.

Assumendo il minimo assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 4,5% (*), i valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (W_G) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:

polli: $W_G = 3{,}79RP_A + 42$

6.4 *c)* Raffreddamento per immersione:

Assumendo l'assorbimento d'acqua tecnicamente inevitabile al momento della preparazione pari al 7% (*), i valori massimi tollerabili del tenore totale d'acqua (W_G) espresso in grammi (compreso l'intervallo di fiducia) determinato mediante questo metodo, si ottengono dalle seguenti formule:

polli: $W_G = 3{,}93 \text{ x } RP_A + 42$

6.5 Se il valor medio del tenore d'acqua (W_A) delle sette carcasse, determinato in base al punto 6.2, non è superiore ai valori massimi di cui al punto 6.4 (W_G), la quantità di pollame sottoposto a controllo è considerata conforme.

(*) Calcolato rispetto alla carcassa, esclusa l'acqua estranea assorbita.

02A03722

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 febbraio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Catalina Sánchez Serrano di titolo di formazione acquisito nella Comunità europea quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II concernente il reclutamento del personale docente;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria Sánchez Serrano Catalina, nata a Andujar (Jaén - Spagna), il 25 maggio 1962, nazionalità spagnola;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai seguenti titoli posseduti dall'interessata:

diploma di istruzione superiore: «licenciado en filosofia y letras» - División de filología - seccíon: filología hispánica, rilasciato a Madrid, in data 14 novembre 1985, conseguito presso l'istituzione pubblica «Universidad autónoma de Barcelona» di Bellaterra (Barcellona);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «certificado de aptitud pedagógica», conseguito il 25 giugno 1985 presso «Universidad autónoma del Barcelona»;

Vista la «dichiarazione di valore in loco» rilasciata dal consolato generale d'Italia in Barcellona, del 19 settembre 2001 e successiva integrazione del 16 gennaio 2002;

Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115), in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento: della lingua spagnolo nelle scuole di istruzione secondaria;

Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline:

lingua straniera spagnolo;

lingue e civiltà straniere spagnolo;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui sopra si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, nella seduta del 25 gennaio 2002;

Ritenuto conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 per l'insegnamento di:

lingua straniera - spagnolo - nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado, classe di concorso 45/A;

lingue e civiltà straniere - spagnolo - nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, classe di concorso 46/A;

Ritenuto infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso:

che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

Decreta:

1. I titoli, citati in premessa dalla cittadina comunitaria Sánchez Serrano Catalina, nata a Andujar (Jaén - Spagna), il 25 maggio 1962, nazionalità spagnola, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado della classe di concorso: 45/A «lingua straniera» - spagnolo; di secondo grado della classe di concorso 46/A «lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 febbraio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A03589

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «1999 Informatica, ricerca, sviluppo - Soc. coop. a r.l.», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista l'istanza del liquidatore in data 1° agosto 2001, redatta nei confronti della società cooperativa «1999 Informatica, ricerca, sviluppo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, in liquidazione, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «1999 Informatica, ricerca, sviluppo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Padova, in liquidazione, codice fiscale n. 01993290285, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la rag. Rossana Stocchero, nata a Venezia il 14 febbraio 1965 e residente a Venezia-Mestre in corso del Popolo n. 61/3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03386

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «Agricalabra», in Rossano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 10 aprile 2000 e dei successivi accertamenti in data 23 marzo 2001, effettuati nei confronti della società cooperativa a r.l. «Agricalabra», con sede in Rossano (Cosenza), dalle quali si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a r.l. «Agricalabra», con sede in Rossano (Cosenza), codice fiscale n. 01912290788, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Angelo Azzarà nato a Reggio Calabria il 10 marzo 1937, con studio in Cosenza, via del Tembien, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03387

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Mimosa - Soc. coop. a r.l.», in Maida e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza in data 4 giugno 2001 del tribunale di Lamezia Terme con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «La Mimosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Maida (Catanzaro);

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Mimosa - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Maida (Catanzaro), codice fiscale n. 00872380795, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Paolo Canonaco, nato a Cosenza il 29 novembre 1969, residente in Mendicino (Cosenza), via Muoio, 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03388

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Tropeano - Società cooperativa agrumaria ortofrutticola a responsabilità limitata», in Pizzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 settembre 1999 e del successivo accertamento ispettivo in data 10 maggio 2001 effettuato nei confronti della società cooperativa «La Tropeano - Società cooperativa agrumaria ortofrutticola a responsabilità limitata», con sede in Pizzo (Vibo Valentia), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Tropeano - Società cooperativa agrumaria ortofrutticola a responsabilità limitata», con sede in Pizzo (Vibo Valentia), codice fiscale n. 00506150796, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Angelo Azzarà, nato a Reggio Calabria il 10 marzo 1937, con studio in Mangone (Cosenza), via del Tembien, 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03389

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cofam - Soc. coop. a r.l.», in Castel Del Piano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 28 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa «Cofam - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castel Del Piano (Grosseto), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cofam - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castel Del Piano (Grosseto), codice fiscale n. 00788140531, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Paolo Flori, nato in Abbadia San Salvatore (Siena) il 1° luglio 1960, e domiciliato in Piancastagnaio

(Siena), con studio in via Asmara n. 8 - Abbadia San Salvatore (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03391

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arno trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Pontedera, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 23 maggio 2001, nei confronti della società cooperativa «Arno trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontedera (Pisa), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arno trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pontedera (Pisa), codice fiscale n. 00432710507, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Mauro Boscherini, nato a Pelago (Firenze) il 12 marzo 1966, e domiciliato in Firenze con studio in via S. G. Gualberto n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03392

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Archicoop - Soc. coop. a r.l.», in Modena e nomina del commissario liquidatore

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001 n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 2 marzo 2001, nei confronti della società cooperativa «Archicoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Archicoop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modena, codice fiscale n. 00624570362, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gian Maria Borlenghi, nato a Parma, il 20 gennaio 1961 e domiciliato in Parma con studio in strada Farini n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03284

DECRETO 19 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Pulce - Soc. coop. a r.l.», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 15 dicembre 2000 e dei successivi accertamenti in data 28 aprile 2001, effettuati nei confronti della società cooperativa «La Pulce - Soc. coop. a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione, dal quale si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Pulce - Soc. coop. a r.l.», con sede in Macerata, in liquidazione, codice fiscale n. 01082290436, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Alberto Cavallaro, nato a Camerino (Macerata) il 6 agosto 1967, ivi residente in via Cesare Battisti n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03297

DECRETO 22 febbraio 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società toscana esercizio lavorazione vetri industriali ed artistici - S.T.E.L.V.I.A. - Soc. coop. a r.l.», in Empoli e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria, come da verbale in data 9 luglio 2001, nei confronti della società cooperativa «Società toscana esercizio lavorazione vetri industriali ed artistici - S.T.E.L.V.I.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Empoli (Firenze), da cui si rileva l'insufficienza patrimoniale dell'ente predetto;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società toscana esercizio lavorazione vetri industriali ed artistici - S.T.E.L.V.I.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Empoli (Firenze), codice fiscale n. 00430760488, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e i signori: avv. Vieri Romagnoli, nato a Firenze il 28 agosto 1959, con studio in Firenze, in via Niccolini, 9, avv. Marco Mariani, nato a Pescara il 2 maggio 1965, residente a Firenze, piazza Stazione n. 2 e avv. Francesco Viceconte, nato a Francavilla in Sinni (Potenza) il 21 giugno 1944, con studio in Roma, viale Mazzini, 55, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 22 febbraio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A03390

DECRETO 26 marzo 2002.

Attuazione della direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità;

Vista la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 concernente i requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati dalla rete elettrica, definiti nella norma europea EN 50294 del 1998, punto 3.4 e successive varianti, e in seguito denominati «alimentatori».

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti tipi di alimentatori:

alimentatori integrati nelle sorgenti luminose;

alimentatori destinati specificamente ad apparecchi di illuminazione da montare in mobili e che costituiscono una parte non sostituibile dell'apparecchio di illuminazione che non può essere sottoposta a test separatamente dall'apparecchio stesso, conformemente alla norma europea EN 60920 punto 2.1.3, sostituita dalle norme EN 61342, EN 61347 ed EN 61348;

alimentatori che sono esportati dalla Comunità, come singoli componenti o incorporati in apparecchi di illuminazione.

3. Gli alimentatori sono classificati secondo l'allegato I.

Art. 2.

Prescrizioni

1. Gli alimentatori di cui all'art. 1, comma 1, sono immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, solo se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui agli allegati I, II e III per ciascuna categoria di alimentatori.

2. Il fabbricante degli alimentatori disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile della immissione sul mercato di tali apparecchiature, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, provvedono affinché ciascun alimentatore immesso sul mercato sia conforme ai requisiti di cui al comma 1.

3. A partire dal 21 novembre 2005 gli alimentatori di cui all'art. 1, comma 1, sono immessi sul mercato, come componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, solo se la loro potenza assorbita in ingresso è inferiore o uguale al valore della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di cui all'allegato IV per ciascuna categoria di alimentatori.

Art. 3.

Documentazione tecnica

1. Al fine di consentire la verifica della conformità dell'alimentatore al presente decreto e la corretta applicazione della marcatura «CE», di cui all'art. 4, comma 1, il fornitore ha l'obbligo di approntare la documentazione tecnica, di cui alla decisione del Consiglio 93/465/CEE.

Il contenuto della documentazione tecnica comprende:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

c) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate da disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

d) istruzioni per l'uso relativo al corretto impiego;

e) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate in base alle procedure descritte dalla norma EN 50294 del 1998 e successive varianti;

f) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'art. 2.

2. È consentito l'uso della documentazione tecnica predisposta ai sensi di altre normative nazionali e comunitarie, se rispondente ai requisiti di cui al comma 1.

3. I fabbricanti di alimentatori sono responsabili della determinazione dell'assorbimento elettrico di ciascun alimentatore mediante le procedure descritte dalla norma europea EN 50294 del 1998 e successive varianti, nonché della conformità dell'apparecchiatura ai requisiti di cui all'art. 2.

Art. 4.

Marcatura di conformità CE

1. Quando gli alimentatori vengono immessi sul mercato, come singoli componenti o integrati in apparecchi

di illuminazione, devono recare la marcatura «CE», che attesta la conformità dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente decreto. La marcatura «CE» è costituita dalle iniziali «CE». Tale marcatura deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull'alimentatore e sull'imballaggio.

2. Quando gli alimentatori sono immessi sul mercato incorporati in apparecchi di illuminazione, la marcatura «CE» è apposta anche su tali apparecchi e sul loro imballaggio.

3. È vietata l'immissione sul mercato di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, non recanti la marcatura «CE» e non conformi al disposto del presente decreto. Salvo prova contraria, si presumono conformi al presente decreto gli alimentatori che recano la marcatura «CE», come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione.

4. Le procedure di valutazione della conformità degli alimentatori come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione e gli obblighi relativi all'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, sono stabiliti nell'allegato V.

5. Nel caso di alimentatori disciplinati anche da altre norme, relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», la stessa può essere apposta solo se gli apparecchi sono conformi anche alle norme del presente decreto.

6. È vietato apporre, sugli alimentatori, marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura «CE». Altre marcature possono essere apposte sugli alimentatori, sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura «CE» resti visibile e leggibile.

Art. 5.

Autorità competente

1. L'Autorità competente per l'attuazione del presente decreto è il Ministero delle attività produttive.

2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero delle attività produttive può avvalersi, previa intesa, di altre Amministrazioni dello Stato nonché delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Per le attività di verifica tecnica della conformità dell'alimentatore e del contenuto della documentazione tecnica può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto dall'Autorità competente. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti.

Art. 6.

Funzioni dell'Autorità competente

1. L'Autorità competente svolge le seguenti funzioni:

a) controlla gli alimentatori immessi sul mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al presente decreto;

b) nel caso di marcatura «CE» apposta impropriamente, obbliga con apposito provvedimento motivato il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, o comunque la persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, come singolo componente o integrato in apparecchi di illuminazione, a rendere conforme l'apparecchiatura al presente decreto ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita degli alimentatori in questione.

Art. 7.

Notifiche

1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che vieti l'immissione sul mercato o la vendita di alimentatori, come singoli componenti o integrati in apparecchi di illuminazione, è notificato entro il termine di sessanta giorni al fabbricante, al suo mandatario stabilito nella Comunità o alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato, che sono contestualmente informati dei possibili mezzi di ricorso e dei termini per la loro proposizione.

2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato degli alimentatori è comunicato tempestivamente alla Commissione europea.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ALIMENTATORI

Per calcolare la massima potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore, quest'ultimo deve innanzitutto essere classificato nell'opportuna categoria dell'elenco seguente:

Categoria	Descrizione
1	Alimentatore per sorgente luminosa lineare
2	Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 2 cubi
3	Alimentatore per sorgente luminosa compatta piatta a 4 tubi
4	Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 4 tubi
5	Alimentatore per sorgente luminosa compatta a 6 tubi
6	Alimentatore per sorgente luminosa compatta tipo 2D

ALLEGATO II

METODI DI CALCOLO DELLA MASSIMA POTENZA IN INGRESSO DEL CIRCUITO ALIMENTATORE-SORGENTE LUMINOSA PER CIASCUN TIPO DI ALIMENTATORE

L'efficienza energetica di un circuito alimentatore-sorgente luminosa dipende dalla massima potenza in ingresso nel circuito, a sua volta funzione della potenza della sorgente luminosa e del tipo di alimentatore. Per questo motivo il limite massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa di un dato alimentatore è definito quale massima potenza del circuito alimentatore-sorgente luminosa, con livelli diversi definiti per ciascuna potenza di sorgente luminosa e tipo di alimentatore.

La terminologia utilizzata nel presente allegato corrisponde alle definizioni della norma europea EN 50294, del dicembre 1998, elaborata dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica.

ALLEGATO III

PRIMA FASE

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

Categoria dell'alimentatore	Potenza sorgente luminosa		Livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa
	50 Hz	HF	
1	15 W	13,5 W	25 W
	18 W	16 W	28 W
	30 W	24 W	40 W
	36 W	32 W	45 W
	38 W	32 W	47 W
	58 W	50 W	70 W
	70 W	60 W	83 W
2	18 W	16 W	28 W
	24 W	22 W	34 W
	36 W	32 W	45 W
3	18 W	16 W	28 W
	24 W	22 W	34 W
	36 W	32 W	45 W
4	10 W	9,5 W	18 W
	13 W	12,5 W	21 W
	18 W	16,5 W	28 W
	26 W	24 W	36 W
5	18W	16 W	28 W
	26 W	24 W	36 W
6	10 W	9 W	18 W
	16 W	14 W	25 W
	21 W	19 W	31 W
	28 W	25 W	38 W
	38 W	34 W	47 W

Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella.

Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

$$47 + (48 - 38) * (70 - 47)/(58 - 38) = 58{,}5 \text{ W}$$

ALLEGATO IV

SECONDA FASE

Il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa, espressa in W, è definito dalla seguente tabella:

Categoria dell'alimentatore	Potenza sorgente luminosa		Livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa
	50 Hz	HF	
1	15 W	13,5 W	23 W
	18 W	16 W	26 W
	30 W	24 W	38 W
	36 W	32 W	43 W
	38 W	32 W	45 W
	58 W	50 W	67 W
	70 W	60 W	80 W
2	18 W	16 W	26 W
	24 W	22 W	32 W
	36 W	32 W	43 W
3	18 W	16 W	26 W
	24 W	22 W	32 W
	36 W	32 W	43 W
4	10 W	9,5 W	16 W
	13 W	12,5 W	19 W
	18 W	16,5 W	26 W
	26 W	24 W	34 W
5	18W	16 W	26 W
	26 W	24 W	34 W
6	10 W	9 W	16 W
	16 W	14 W	23 W
	21 W	19 W	29 W
	28 W	25 W	36 W
	38 W	34 W	45 W

Qualora un alimentatore sia destinato a una sorgente luminosa che rientri tra due valori indicati nella tabella qui sopra, il livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato per interpolazione lineare tra i due valori di massima potenza in ingresso per le due potenze di sorgente luminosa più vicine di cui nella tabella.

Ad esempio se l'alimentatore nella categoria 1 riguarda una sorgente luminosa di 48 W a 50 Hz, al livello massimo della potenza in ingresso del circuito alimentatore-sorgente luminosa è calcolato come segue:

$$45 + (48 - 38) * (67 - 45)/(58 - 38) = 56 \text{ W}$$

ALLEGATO V
(Art. 4, comma 4)

MODULO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ

(Controllo di fabbricazione interna)

1. Il presente modulo di valutazione della conformità descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, che osserva gli obblighi di cui al punto 2, si accerta e dichiara che l'alimentatore è conforme ai requisiti del decreto ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun alimentatore che produce e redige una dichiarazione scritta di conformità.

2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al punto 3; il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità la tiene a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini ispettivi, per un periodo di tre anni dall'ultima data di fabbricazione dell'alimentatore. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dell'alimentatore sul mercato comunitario.

3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del prodotto ai requisiti del decreto; essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento dell'alimentatore, nonché:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione del modello sufficientemente dettagliata da permetterne l'identificazione univoca;

c) informazioni sui principali elementi della progettazione del modello, eventualmente corredate da disegni, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti per l'assorbimento elettrico;

d) istruzioni per l'uso relativo al corretto impiego;

e) rapporti sulle misurazioni dell'assorbimento elettrico effettuate in base alle procedure descritte dalla norma EN 50294 del 1998 e successive varianti;

f) particolari sulla conformità di tali misurazioni ai requisiti di consumo energetico di cui all'art. 2.

4. Il fabbricante o il suo mandatario conserva una copia della dichiarazione di conformità con la documentazione tecnica.

5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli alimentatori alla documentazione tecnica di cui al punto 2 ed ai requisiti del decreto ad essi applicabili.

02A03745

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 marzo 2002.

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione forfettaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR. (Deliberazione n. 5/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 12 marzo 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1997, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7 e 8, e l'art. 5 della suddetta legge;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» ed i successivi aggiornamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2001;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la delibera n. 197/99, adottata dal consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, «Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la delibera n. 6/00/CIR, «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la delibera n. 20/01/CIR, «Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001, e le risultanze di tale consultazione;

Vista la delibera n. 25/01/CIR, «Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002;

Viste le integrazioni all'offerta di riferimento per l'anno 2001, inviate da Telecom Italia all'Autorità in data 22 gennaio e 1º febbraio 2002, ai sensi della menzionata delibera n. 25/01/CIR;

Vista la delibera n. 4/02/CIR, «Valutazione e richiesta di modifiche dell'offerta di riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia», in corso di pubblicazione;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 26 febbraio 2002 e 6 marzo 2002, e visti i documenti dalla stessa presentati;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

A. Il procedimento istruttorio.

Telecom Italia ha inviato all'Autorità in data 22 gennaio 2002 una proposta di integrazione all'offerta di riferimento per il 2001, in ottemperanza alla delibera n. 25/01/CIR che richiedeva l'inserimento di un servizio di interconnessione su base forfetaria per l'accesso ad Internet.

In data 1° febbraio 2002, Telecom Italia ha inviato un'integrazione a tale proposta contenente le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetaria a livello distrettuale ed il manuale di procedure e Service Level Agreement.

L'Autorità ha, pertanto, avviato l'attività di valutazione di tale offerta. Nell'ambito di tale valutazione, è stata approfondita la metodologia adottata da Telecom Italia con riferimento al calcolo delle condizioni economiche, la configurazione tecnica del servizio proposta da Telecom Italia, nonché sono stati effettuati confronti approfonditi con altre Autorità nazionali di regolamentazione in Paesi che hanno già introdotto tale servizio.

B. La descrizione dell'offerta di Telecom Italia.

L'offerta proposta da Telecom Italia si configura come un servizio di raccolta forfetario a livello di SGU, distrettuale e di SGT, applicabile al traffico rivolto a numerazioni in decade 7 con le seguenti condizioni economiche:

SGU 23.648 €/anno;

SGU distrettuale 33.000 €/anno;

SGT 43.000 €/anno.

Il servizio prevede il trabocco del traffico eccedente la capacità acquistata su flussi a consumo utilizzati indifferentemente per il traffico fonia e per il traffico decade 7, presenti sul medesimo autocommutatore.

Il trabocco del traffico ha un limite massimo verificato da Telecom Italia: è consentito il superamento di un predeterminato tasso di trabocco, espresso in termini percentuali rispetto al traffico offerto, percentuale tasso variabile in funzione del numero di canali forfetari attivati dall'operatore, per non più di due ore al giorno per un massimo di dieci giorni al mese anche non consecutivi; superato detto limite Telecom Italia segnala all'operatore la necessità di provvedere ad incrementare il numero di flussi FRIACO.

L'operatore è tenuto ad individuare i blocchi da cento numeri in decade 7 sui quali desidera che sia applicata l'offerta forfetaria, indipendentemente dalla corrispondente offerta retail. Per gestire in maniera differenziata il traffico FRIACO è previsto l'utilizzo di un routing number specifico.

L'operatore può trasformare i circuiti a consumo in circuiti forfetari e viceversa, senza alcun aggravio di costo. Telecom Italia prevede tuttavia una clausola per cui tra una richiesta di trasformazione e l'altra, riferite al medesimo flusso di interconnessione, devono trascorrere almeno sei mesi.

Per garantire l'integrità della rete, sono previsti i parametri qualitativi di seguito elencati diversificati da quelli previsti per i servizi sia voce che dati su base minutaria.

	FRIACO	Servizi voce	Decade 7
ASR (1) orario	90%	50%	90%
ASR nel quarto d'ora	80%	30%	70%
SCH (2)	50 impegni/ora	70 impegni/ora	70 impegni/ora

La proposta di Telecom Italia prevede, inoltre, due limitazioni: la prima relativa all'indisponibilità immediata al servizio di circa il 4% degli impianti SGU ed SGT, la seconda relativa ad un limite massimo per i flussi a capacità attivabili a livello SGT per singolo operatore interconnesso secondo il seguente criterio:

distretti con 0-1 SGU: max 3 circuiti per operatore;

distretti con 2-4 SGU: max 2 circuiti per operatore;

distretti con più di 5 SGU: max 1 circuito per operatore.

Con riferimento al manuale di provisioning e Service Level Agreement, vengono indicati tempi di fornitura dei circuiti di interconnessione forfetaria.

C. La valutazione dell'Autorità.

1. Le condizioni economiche.

1.1. La metodologia proposta da Telecom Italia.

Al fine della determinazione delle condizioni economiche, Telecom Italia ha proposto l'applicazione di un modello analogo a quello utilizzato dall'Autorità di regolamentazione del Regno Unito, OFTEL, adattato ai parametri e valori estratti dalla propria contabilità regolatoria relativa all'anno 2000, coerentemente con la base di costi utilizzata per gli altri servizi dell'offerta di riferimento 2001.

In particolare, sono stati utilizzati i seguenti parametri di riferimento per la determinazione del livello di prezzo a livello di SGU.

TABELLA 1 - livello SGU

A	Minuti annui su tratta SL-SGU (LECO) (3) (milioni)	174.810
B	Numero di tratte SL-SGU	68.579
C	Minuti per tratta (ovvero A/B) (milioni)	2,55
D	Costo medio minutario LECO (4)	0.46 €cent/minuto
E	Costo totale medio circuito LECO (ovvero D*C)	11.717 €
F	Erlang per Circuito tratta SL-SGU	0,5
G	Erlang per Circuito porta Friaco	0,9
H	Fattore correttivo (ovvero G/F)	1,8
I	Costo totale medio «corretto» circuito LECO (ovvero E*H)	21.090 €
L	Mark up costi operativi (ovvero 12.1%*I)	2.558 €
E	Totale costo servizio FRIACO a livello SGU (ovvero I+L)	23.648 €

Il costo totale medio del circuito LECO viene moltiplicato per un fattore correttivo che è pari al rapporto tra gli Erlang totali di un circuito LECO misurati sulla rete di Telecom Italia nell'ora di punta, pari a circa 0,5, e gli Erlang stimati relativi all'utilizzo tipico di un circuito FRIACO specifici per traffico Internet, pari a 0,9. Il fattore correttivo applicato da Telecom Italia è pertanto pari a 0,9/0,5 ovvero a 1,8, che fornisce un valore medio «corretto» del circuito pari a 21.090 €/anno.

A tale valore viene poi applicato un mark-up che tiene conto dei costi operativi, stimati in misura pari al 12,1% dei costi di rete, ovvero pari a 2.558 €, per un costo totale del circuito FRIACO a livello di SGU pari a 23.648 €/anno.

Per la determinazione delle condizioni economiche a livello di SGT, sono stati adottati i seguenti parametri:

TABELLA 2 - livello SGT

A	Minuti per tratta SGU-SGT (milioni)	4,13
B	Costo medio minutario tratta SGU-SGT (5)	0.30 €cent/minuto
C	Costo totale medio tratta (ovvero A*B)	12.594 €
D	Erlang per circuito tratta SGU-SGT	0,65
E	Erlang per circuito porta FRIACO	0,9
F	Fattore correttivo (ovvero E/D)	1,38
G	Costo medio circuito FRIACO (costo medio «corretto» a livello SGU + F*C)	38.469 €
H	Costi operativi (ovvero 12,1%*G)	4.531 €
I	Totale costo servizio FRIACO a livello SGT (ovvero G+H)	43.000 €

Il costo a livello SGT è dunque determinato a partire dal valore individuato per il livello SGU aggiungendo i costi relativi alla tratta SGU-SGT stimati con la medesima metodologia.

Anche per la definizione del costo aggiuntivo viene applicato un fattore correttivo dato dal rapporto tra gli Erlang per Circuito stimati sulla porta FRIACO e gli Erlang per Circuito misurati sulla tratta SGU-SGT, ovvero 0.9/0.65.

Per la determinazione delle condizioni economiche a livello SGG distrettuale, sono stati adottati i seguenti parametri:

TABELLA 3 - livello SGU distrettuale

A	Minuti per tratta SGU-SGT (milioni)	2,42
B	Costo medio minutario tratta SGU-SGG	0.27 €cent/minuto
C	Costo totale medio tratta SGU-SGG (ovvero A*B)	6.497 €
D	Erlang per circuito tratta SGU-SGG	0,7
E	Erlang per circuito porta FRIACO	0,9
F	Fattore correttivo su tratta SGU-SGG	1,29
G	Costo medio circuito FRIACO (ovvero costo medio «rettificato» a livello SGU + C*F)	29.471 €
H	Costi operativi commerciali (ovvero 12,1%*G)	3.529 €
I	Totale costo circuito FRIACO a livello SGG (ovvero G+H)	33.000 €

Il fattore correttivo applicato alla tratta SGU-SGG è valutato in maniera analoga ai precedenti ove però gli Erlang per circuito sulla tratta SGU-SGG sono stati stimati e non misurati.

1.2. Le considerazioni dell'Autorità sulle condizioni economiche.

La metodologia proposta da Telecom Italia ed in particolare la stima effettuata di alcuni parametri caratteristici, presenta alcune criticità. Occorre, infatti, verificare che i parametri esposti siano da un lato sostenibili e dall'altro coerenti con i valori della contabilità regolatoria di Telecom Italia, nonché con gli altri valori dell'offerta di interconnessione di riferimento. In particolare sono state analizzate le modalità di definizione di due parametri utilizzati nell'algoritmo di valorizzazione:

a) il valore del parametro EPC (Erlang per circuito) nell'ora di punta stimato da Telecom Italia sulla porta FRIACO in misura di 0,9;

b) la stima dei costi operativi del servizio c.d. «di struttura» proposti da Telecom Italia in misura del 12,1% dei costi di rete, ma che per i servizi di raccolta minutaria del traffico decade 7 erano stati fissati a circa

---

(1) ASR Answer Seizure Ratio: rapporto tra numero di risposte e numero di occupazioni verificate all'interfaccia.

(2) SCH Seizure per Circuit per Hour.

(3) LECO Local Exchange Call Origination.

(4) Corrispondente alla somma del costo minutario desunto dalla contabilità regolatoria pesato con i relativi routing factor dei seguenti elementi di rete: SL trasporto, SGU commutazione, SGU giunzione, SGU segnalazione, SL-SGU (funzione distanza) ed SL-SGU (non funzione distanza).

(5) Corrispondente alla somma dei costi minutari pesati con i relativi routine factor desunti dalla contabilità regolatoria per il 2000 dei seguenti elementi di rete: SGU giunzione, SGU segnalazione, SGT commutazione, SGT giunzione, SGT segnalazione, SGU-SGT (funzione distanza), SGU-SGT (non funzione distanza)

il 3% del costo della raccolta SGU ed al 2% del costo della raccolta SGT, in considerazione della durata media delle chiamate e dei conseguenti minori costi di fatturazione rispetto al traffico voce.

Con riferimento alla lettera *a)*, l'Autorità ha effettuato un'analisi per verificare l'effettiva sostenibilità di un valore di EPC nell'ora di punta pari a 0,9 sulle porte di interconnessione FRIACO, sulla base di considerazioni anche di natura statistica.

In particolare, per valutare gli impatti sulla rete e la relazione con il traffico offerto di un valore di EPC pari a 0,9 sulla porta FRIACO, sono stati calcolati la probabilità di trabocco ed il tasso di occupazione in Erlang nell'ora di punta al variare del traffico offerto.

Il principale risultato dell'analisi svolta è che il valore di 0,9 Erlang per circuito sulla porta FRIACO, pur considerando la funzionalità di trabocco, rappresenta un valore di efficienza nel dimensionamento dei flussi di interconnessione molto elevato, realizzabile solo in corrispondenza di particolari condizioni di traffico e non rappresentativo della generalità dei profili di traffico che caratterizza il totale degli operatori interconnessi.

Una prima considerazione, alla base di tale conclusione è che, già in corrispondenza di valori di EPC inferiori a 0,9, per smaltire il traffico di trabocco occorre utilizzare un elevato numero di circuiti minutari, con conseguenti incrementi di costo per l'operatore e la necessità quindi di attivare nuovi circuiti a capacità per smaltire il traffico di trabocco. L'attivazione di nuovi circuiti comporta naturalmente la riduzione del fattore EPC medio sul flusso complessivo a capacità.

L'analisi dei valori stimati per il numero di circuiti necessari per lo smaltimento del traffico di trabocco al variare del tasso di Erlang per circuito ha mostrato che, per valori di rendimento elevati, occorre disporre di un numero elevato di canali di trabocco, anche dell'ordine di venti canali.

Oltre alle valutazioni sul traffico di trabocco e sull'effettiva convenienza economica di gestire elevati volumi di traffico su circuiti minutari, occorre considerare che rendimenti più bassi dello 0,9 si possono verificare anche nei casi di operatori che non dispongono, all'avvio del servizio, di volumi di traffico tali da conseguire uno sfruttamento ai massimi livelli di efficienza del circuito a capacità e di operatori che, in considerazione dei tempi necessari per attivare o riconfigurare circuiti di interconnessione forfetari, vogliano anticipare l'evoluzione della domanda dei propri clienti.

In base a tali considerazioni, appare evidente che solo in un numero limitato di casi, un operatore potrà essere in grado di utilizzare i propri circuiti a capacità con un EPC pari a 0,9, per cui non risulterebbe giustificata l'utilizzazione di un tale valore per la valorizzazione del costo del servizio, non essendo rappresentativo di una situazione media o sostenibile nel lungo periodo.

Le precedenti considerazioni conducono a adottare un valore di Erlang per circuito di 0,8. Un tale valore, infatti, si ritiene sostenibile e stabile per gli operatori nell'ipotesi di una distribuzione probabilistica uniforme dei volumi di traffico offerto ai flussi di interconnessione a capacità. Tale scelta potrà essere rivista alla luce delle effettive rilevazioni sulle statistiche di traffico.

L'applicazione del valore di EPC di 0,8 determina la variazione dei fattori correttivi applicati nell'algoritmo di valorizzazione, come indicato nella seguente tabella:

TABELLA 4 - variazione dei fattori correttivi

	Proposto da T.I.	Modificato
SL - SGU	0,9/0,5=1,8	0,8/0,5=1,6
SGU - SGT	0,9/0,65=1,38	0,8/0,65=1,23
SGU - SGU distrettuale	0,9/0,7=1,29	0,8/0,7=1,14

Si osserva che il valore di 0,8 sarà comunque oggetto di una puntuale rivalutazione, alla luce delle misure di traffico svolte nei primi mesi di operatività del servizio.

Con riferimento alla lettera *b)*, l'utilizzo di un mark up del 12,1% appare sovrastimato rispetto ai corrispettivi mark up adottati da Telecom Italia per la determinazione delle condizioni economiche minutarie per la decade 7.

Si ritiene, pertanto, opportuno adottare come tetto massimo, il valore percentuale corrispondente a quello proposto da Telecom Italia per la definizione delle condizioni economiche per il traffico minutario, pari al 3,2% a livello di SGU ed all'1,8% a livello di SGT. Considerando che i costi di fatturazione e gestione del traffico hanno un impatto inferiore nel caso di offerte forfetarie rispetto a quelle a consumo, si ritiene opportuno di fissare un valore percentuale per i costi operativi non superiore al 2% di costi di rete, quale valore unico per i diversi livelli di interconnessione.

Un ulteriore elemento oggetto di analisi nella fase istruttoria è rappresentato dal valore di costo forfetario della tratta SGU-SGT utilizzato per la valorizzazione delle condizioni economiche del servizio FRIACO a livello SGT.

Come si desume dall'analisi dei valori proposti da Telecom Italia, riportati nel precedente punto 1.1, il costo di tale catena impiantistica prima dell'applicazione dei fattori correttivi è valutato da Telecom Italia in € 12.594. Tale valutazione deriva dall'ipotesi di utilizzare ciascuna tratta SGU-SGT con un volume di traffico medio di 4,13 milioni di minuti per anno. L'analisi di tale valore deve essere peraltro svolta congiuntamente a quella del dato di EPC pari a 0,65 caratteristico della stessa tratta.

Effettuando il dimensionamento delle tratte SGU-SGT con l'obiettivo di smaltire il 50% del traffico dell'ora di punta dei circuiti di accesso (dato da contabilità regolatoria 2000) e considerando un fattore di rendi-

mento del 65%, risulta, sulla base di tali ipotesi, un numero di 26.500 tratte SGU-SGT, a fronte di circa 87.700 milioni di minuti. Tale valutazione porta all'adozione ai fini del calcolo dei costi forfetari della tratta SGU-SGT di un volume di traffico pari a 3,31 milioni di minuti per tratta, con conseguente valorizzazione dei costi a € 10.100.

Al medesimo valore di traffico si perviene applicando la formula che mette in relazione lineare il traffico in Erlang nell'ora di punta (BHE) con i volumi di traffico medi sul circuito (M), riportata nella Raccomandazione ITU.T E.506, ove il coefficiente di proporzionalità è funzione della distribuzione specifica del traffico in esame. Considerando che il traffico sulle tratte SL-SGU ha una caratterizzazione statistica equivalente al traffico sulle tratte SGU-SGT, applicando la suddetta relazione deriva che il rapporto tra i volumi di traffico in Erlang in ora di punta sulle tratte SL-SGU e SGU-SGT deve essere pari al corrispondente rapporto dei minuti medi trasportati sulle stesse tratte.

Applicando dunque il rapporto 0,65/0,5 ai minuti annui della tratta d'accesso (pari a 2,55 milioni di minuti) si ottengono gli stessi 3,31 milioni di minuti per la tratta SGU-SGT, valutati in precedenza.

La consistenza di tale valore è, infine, confermata dall'analisi dei valori di traffico utilizzati nel Regno Unito. Come si rileva dalle decisioni di Oftel (6), infatti, il rapporto tra i minuti annui sulla tratta d'accesso (equivalente alla tratta SL-SGU) ed i minuti annui sulla tratta di trasporto (equivalente alla tratta SGU-SGT) è esattamente pari al rapporto tra gli EPC valutati da Oftel nell'ora di punta delle rispettive tratte, ossia 98.7=0,59/0,35*58.6. Le valutazioni qui esposte potranno essere oggetto di verifica sulla base delle effettive statistiche di traffico.

Relativamente al costo del servizio FRIACO a livello SGU distrettuale, sono stati prospettati da Telecom Italia dei valori caratteristici della tratta SGU-SGU, valori che, stante la novità del servizio e in assenza dei parametri di riferimento della corrispondente offerta a consumo, nonché di analoghe offerte nel contesto internazionale, l'Autorità ritiene ragionevole adottare in sede di prima applicazione, per la valutazione delle condizione massime di offerta per l'anno 2001, rinviando ulteriori approfondimenti nell'ambito della valutazione dell'offerta per l'anno 2002.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, l'Autorità ritiene che i valori massimi per i prezzi del servizio di raccolta forfetario per il traffico in decade 7, ai tre livelli di interconnessione richiesti, siano quelli riportati nella seguente tabella.

(6) «Determination relating to a dispute between British Telecommunications and Worldcom concerning the provision of a Flat Rate Internet Access Call Origination product ("FRIACO")» del 15 febbraio 2001.

TABELLA 5 - valori massimi di offerta aggiornati

	Valore (senza porta di interconnessione)	Valore (inclusa la porta di interconnessione)
	€/anno	€/anno
SGU	19.100	22.175
SGU distrettuale	26.700	29.775
SGT	31.700	34.775

Si fa osservare che i valori risultanti dall'applicazione dell'algoritmo descritto non sono comprensivi dei costi annui della porta di interconnessione prevista nell'offerta di riferimento alla voce «kit di interconnessione», valutata indicativamente a 3.075 € annui.

Pertanto, sono stati riportati, a titolo esemplificativo, nella terza colonna della tabella 5, i livelli massimi di prezzo comprensivi dei costi della porta di interconnessione.

Qualora l'operatore richieda la trasformazione di un circuito di interconnessione a consumo attivo, per il quale ha quindi già sostenuto gli oneri di attivazione e gli eventuali anticipi sui canoni annui, non sarà tenuto a corrispondere nuovamente tali costi.

Si rileva, infine, che, con le rettifiche adottate, il differenziale di prezzo sussistente tra le offerte forfetarie ai livelli SGU ed SGT è in linea con il differenziale caratteristico dei corrispondenti valori minutari, coerentemente a quanto si riscontra dal confronto internazionale.

1.4 Il confronto internazionale.

La delibera n. 25/01/CIR prevede, all'art. 2, comma 11, che, nella valutazione dell'offerta FRIACO, l'Autorità tenga conto anche delle condizioni di offerta di servizi analoghi approvate dalle Autorità di regolamentazione di altri Paesi europei.

I valori per l'offerta FRIACO di Telecom Italia, così come modificati dal presente provvedimento, pongono l'Italia in linea con le migliori prassi europee. Si nota, tra l'altro, che i valori qui esposti sono in linea con l'offerta approvata nel 2001 dall'Autorità francese ART con trabocco.

L'Autorità ritiene opportuno evidenziare che, nel confronto internazionale svolto nell'ambito della delibera n. 25/01/CIR, almeno nel caso di Francia, Spagna e Regno Unito, il prezzo indicato del servizio FRIACO è comprensivo anche del costo relativo alla porta del circuito di interconnessione.

Di seguito è riportato un prospetto riepilogativo delle offerte presenti nel panorama internazionale, aggiornato sulla base delle informazioni acquisite nel corso della valutazione dell'offerta di Telecom Italia.

TABELLA 6 - confronto internazionale

						SGU	ST	Regionale
Valori in €/anno	**SGU**	**Distr.**	**ST**	**Regionale**	**Porta IC**	*Totale inclusa porta*	*Totale inclusa porta*	*Totale inclusa porta*
Francia								
Senza trabocco (2002)	15.600	-		30.000	inclusa	15.600	-	30.000
Con trabocco (2002)	21.000	-		*38.000*	inclusa	21.000	-	38.000
Con trabocco (2001)	*22.000*	-		*42.685*	*inclusa*	*22.000*	-	*42.685*
Spagna								
Con trabocco (2001)	*15.913*	*17.077*	*19.528*	-	*inclusa*	*15.913*	*19.528*	-
Inghilterra								
Senza trabocco (2002)	15.095	-	22.432	-	inclusa	18.233	25.600	-
Con A.R. pari a 1,8 (2002)	13.991	-	-	-	inclusa	17.158	-	
Senza trabocco (2001)	*15.986*	-	*23.833*	-	*inclusa*	*19.154*	*27.001*	-
Rete intelligente	3.168							
Italia								
Con trabocco proposti da TI (2001)	*23.658*	*33.000*	*43.171*	-	*3.075*	*26.733*	*46.246*	-
Con trabocco valutati da AGCOM (2001)	*19.100*	*26.700*	*31.700*	-	*3.075*	*22.175*	*34.775*	-

Nota: in corsivo i valori relativi all'anno 2001.

2. Le condizioni tecniche.

2.1. Limitazioni sui flussi a livello SGT.

La limitazione, per singolo operatore, del numero di flussi attivabili a livello di SGT con il relativo criterio quantitativo appare suscettibile di criticità, in considerazione che il rapporto SGU-SGT è definito sulla base dei bacini di utenza e non della dimensione del distretto e che gli interessi di interconnessione degli operatori non saranno tutti allo stesso livello e per il medesimo autocommutatore.

Le motivazioni fornite da Telecom Italia a sostegno di tale limitazione si riferiscono alla necessità di salvaguardare l'integrità della rete, evitando un eccesso di traffico sulle tratte trasmissive SGU-SGT.

L'Autorità, pur condividendo l'obiettivo di salvaguardare l'integrità della rete, ritiene opportuno approfondire la reale necessità di porre limitazioni al numero di flussi attivabili a livello SGT, nonché la modalità di gestione di tale eventuale limitazione in maniera più flessibile. In tale ottica, se la limitazione fosse giustificata, sarebbe più corretto prevedere un eventuale contingentamento dei flussi SGT non a livello di singolo operatore, ma a livello di capacità complessiva.

L'Autorità, quindi, si riserva di valutare dopo sei mesi dall'avvio del servizio la necessità e gli effetti di tale limitazione, con particolare riguardo al mancato soddisfacimento delle richieste degli operatori, alla luce sia dei dati di traffico rilevati nella compagna di misure disposta dalla delibera n. 25/01/CIR, sia dell'analisi delle effettive esigenze degli operatori.

2.2. Valutazione del traffico di trabocco.

Come si evince dall'offerta di riferimento 2001 proposta, Telecom Italia effettua un monitoraggio del traffico di trabocco effettuato dagli operatori interconnessi al fine di individuare situazioni di eccessivo impatto sulla rete del fenomeno della congestione dei flussi a capacità.

A tal fine sono stati proposti alcuni parametri di misura del grado di perdita in Erlang, realizzato sui flussi a capacità in funzione del dimensionamento del flusso stesso.

Anche in merito a tali parametri relativi al traffico di trabocco, l'Autorità si riserva di valutare, sulla base delle misurazioni presentate da Telecom Italia e dagli operatori interconnessi, l'articolazione dei parametri in funzione del numero di flussi FRIACO attivati.

2.3. Disponibilità degli impianti.

Relativamente alle indisponibilità prospettate su alcuni impianti di centrale (SGU ed SGT) per l'attivazione di nuovi flussi, l'Autorità prende atto delle motivazioni addotte da Telecom Italia e delle soluzioni ipotizzate dalla stessa Telecom Italia per superare progressivamente gli impedimenti.

L'Autorità ritiene necessario che Telecom Italia comunichi puntualmente lo stato delle richieste sugli impianti al momento dichiarati indisponibili e segnali il superamento della relativa situazione di criticità. Al fine di assicurare la parità di trattamento per l'attivazione di nuovi flussi su tali impianti, Telecom Italia dovrà garantire la gestione trasparente delle attivazioni sugli stessi, anche nei confronti delle richieste provenienti da fornitori di servizi controllati da Telecom Italia o da proprie divisioni.

2.4. Modalità di offerta.

Con riferimento alle modalità di offerta del servizio di interconnessione forfetaria, l'Autorità ritiene necessario valutare l'opportunità che venga inserita nell'offerta di riferimento anche l'opzione senza trabocco.

Tale opzione viene comunemente offerta in altri Paesi europei e si ritiene che, in conformità con il principio di cui all'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 - secondo il quale le condizioni di interconnessione devono essere disaggregate per servizi e per componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto - debba essere fornita all'operatore interconnesso l'opzione di richiedere o meno la prestazione di trabocco e che il relativo onere di dimensionamento dei circuiti sarà assunto dallo stesso operatore.

L'Autorità si riserva, pertanto, nell'ambito della prima fase di operatività del servizio, previa consultazione con gli operatori eventualmente interessati, di verificare l'opportunità di introduzione anche di una modalità di offerta del servizio di interconnessione forfetario senza trabocco, nel rispetto delle garanzie di integrità della rete.

3. Il manuale di procedure ed il Service Level Agreement.

L'Autorità ritiene che le tempistiche proposte da Telecom Italia per la conversione di flussi di interconnessione esistenti tariffati a tempo in flussi FRIACO (pari a cinquantotto o settantadue giorni solari) presentino alcune criticità.

Con riferimento ai tempi proposti da Telecom Italia per la riconversione di flussi di interconnessione minutari in flussi di interconnessione forfetari, l'Autorità ritiene che essi siano eccessivi in virtù del fatto che è sufficiente un intervento di riconfigurazione degli stessi e non occorre effettuare alcun intervento impiantistico sulla rete. Le attività di riconfigurazione si ritiene possano essere svolte in un tempo massimo di trenta giorni.

Si fa osservare che oltre ai tempi di configurazione dei flussi, è necessario considerare i tempi di configurazione della numerazione in decade 7 (tra cui il nuovo routing number necessario per l'instradamento) pari, sulla base della proposta di offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2001, a novanta giorni solari. Le due attività non possono essere effettuate in parallelo e, pertanto, si arriverebbe ad un tempo per l'attivazione di circuiti FRIACO pari a centoquarantotto o centosessantadue giorni solari.

L'Autorità, nell'ambito del procedimento relativo alla valutazione dell'offerta di riferimento per il 2001 di Telecom Italia, aveva già segnalato la criticità derivante dalla previsione di un tempo massimo di novanta giorni solari per la configurazione di numerazioni non geografiche che non richiedevano interventi in centrale, prevedendo una riduzione a trenta giorni solari.

Il tempo complessivo risultante dai valori di tempo massimo stimati per le due attività è dunque di sessanta giorni.

4. Fatturazione.

L'Autorità ritiene utile segnalare la necessità che le modalità di fatturazione per i servizi di interconnessione forfetaria siano analoghe a quelle previste per i servizi di interconnessione minutaria. In altre parole, la fatturazione del canone annuo per il servizio di interconnessione forfetario da parte di Telecom Italia verso gli operatori interconnessi dovrà essere ripartito su fatture mensili per il mese di riferimento, emesse da Telecom Italia in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 3 del Manuale di procedure dei servizi di interconnessione.

Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Condizioni economiche di offerta

1. Le condizioni massime di offerta del servizio di raccolta forfetario per l'accesso ad Internet, con l'esclusione della quota relativa ai kit di interconnessione in termini di porta e circuiti, sono le seguenti:

valore massimo d'offerta

SGU 19.100 €/anno;

SGU distrettuale 26.700 €/anno;

SGT 31.700 €/anno.

Art. 2.

Condizioni tecniche di offerta

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni tecniche di offerta del servizio di raccolta forfetario per l'accesso ad Internet:

a) previsione di tempi massimi per la riconversione dei flussi interconnessione da minutario a forfetario pari a trenta giorni solari;

b) previsione di modalità di fatturazione in analogia ai servizi di traffico commutato.

2. Telecom Italia comunica lo stato delle richieste sugli impianti attualmente dichiarati indisponibili e segnala il superamento della situazione di criticità su tali impianti.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera e le pubblica nell'offerta di riferimento per il 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa.

2. Telecom Italia aggiorna nell'ambito dell'offerta di riferimento per il 2002 le condizioni economiche per il servizio di raccolta forfetario per accesso ad Internet coerentemente con l'evoluzione dei costi.

3. Ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 25/01/CIR, l'Autorità si riserva di rivedere le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di raccolta forfetaria per l'accesso ai servizi in decade 7, dopo sei mesi dalla data di attivazione del servizio, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) parametri caratteristici dell'algoritmo di valutazione delle condizioni economiche;

b) parametri di controllo della qualità di servizio, con particolare riferimento ai valori di ASR e SCH;

c) parametri di limitazioni sul traffico di trabocco;

d) limitazioni tecniche relative al numero di flussi attivabili per singolo operatore a livello SGT;

e) previsione di un'ulteriore modalità di offerta del servizio di interconnessione forfettaria senza trabocco.

4. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 12 marzo 2002

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
MONACI

Il segretario della commissione
DELLA GATTA

02A03527

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 19 marzo 2002.

Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 42/02).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 marzo 2002,

Premesso che:

l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) definisce le condizioni alle quali la produzione combinata di energia elettrica e calore è riconosciuta come cogenerazione, e che tali condizioni devono garantire un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate;

l'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999 stabilisce che l'Autorità prevede, nel fissare le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento, l'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione;

l'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede che i titolari degli impianti di cogenerazione sono esonerati dall'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale, a partire dall'anno 2002, energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 marzo 1999, gravante sui produttori e sugli importatori di energia elettrica da fonti non rinnovabili con produzioni e importazioni annue eccedenti i 100 GWh;

l'art. 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo dispone che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi di cogenerazione e fonti nazionali di energia combustibile primaria;

l'art. 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 142 del 20 giugno 2000 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede l'attribuzione della qualifica di cliente idoneo alle imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;

Visti:

il decreto legislativo n. 79/1999;

il decreto legislativo n. 164/2000;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente 11 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1999 (di seguito: decreto 11 novembre 1999);

il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 maggio 2001 recante disciplina del mercato elettrico, pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie ordinaria - n. 127 del 4 giugno 2001 (di seguito: decreto ministeriale 9 maggio 2001);

Visti:

il documento per la consultazione recante criteri e proposte per la definizione di cogenerazione e per la

modifica delle condizioni tecniche di assimilabilità degli impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili diffuso dall'Autorità il 3 agosto 2000;

il documento per la consultazione recante condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione diffuso dall'Autorità il 25 luglio 2001;

le osservazioni e le proposte inviate dai soggetti interessati all'Autorità in seguito alla diffusione di due soprarichiamati documenti per la consultazione;

Considerato che:

l'Autorità intende definire le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore affinché tali impianti possano avvalersi dei benefici e dei diritti descritti in premessa come previsti dai decreti legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000;

il risparmio di energia conseguibile mediante la produzione combinata di energia elettrica e di calore deve essere valutato con riferimento a soluzioni tecnologiche caratterizzate da specifiche taglie di impianto e tipi di combustile utilizzati;

l'evoluzione tecnologica dei componenti termici ed elettromeccanici utilizzati nella realizzazione degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore richiede che vengano periodicamente aggiornati i parametri che individuano le soprarichiamate condizioni tecniche;

Ritenuto che:

gli impianti di cogenerazione contribuiscano alla promozione della concorrenza nell'attività di generazione elettrica, assicurando un significativo risparmio di energia primaria rispetto alle produzioni separate delle stesse quantità di energia elettrica e termica e riducendo le conseguenze ambientali negative, a parità di altre condizioni;

le norme per la produzione combinata di energia elettrica e di calore debbano favorire soluzioni tecnologiche che comportano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate, escludendo soluzioni orientate alla produzione di sola energia elettrica o di sola energia termica per una quota significativa dell'anno solare;

sia opportuno fare riferimento agli anni solari nel riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e di calore, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto 11 novembre 1999;

sia opportuno fare riferimento alle sezioni degli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza nominale non inferiore a 10 MVA, in coerenza con la «Disciplina del mercato elettrico» predisposta dalla società Gestore del mercato elettrico S.p.a. e approvata con decreto del Ministro delle attività produttive del 9 maggio 2001;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e all'art. 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti:

a) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

c) decreto legislativo n. 164/2000 è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

d) impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore è un sistema integrato che converte l'energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria ed un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. In luogo della produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica, è ammessa anche la produzione di energia meccanica. La produzione di energia meccanica o elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore, anche attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere destinata a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali in diversi processi produttivi. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di impianto a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Le eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientrano nella definizione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore;

e) sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore è ogni modulo in cui può essere scomposto l'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore in grado di operare anche indipendentemente dalle altre sezioni e composto da un insieme di componenti principali interconnessi tra loro in grado di produrre in modo sostanzialmente autosufficiente energia elettrica e calore. Una sezione può avere in comune con altre sezioni alcuni servizi ausiliari o generali. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di sezione a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante della sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore;

f) cogenerazione, agli effetti dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 22, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 164/2000, è la produzione combinata di energia elettrica e calore che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 164/2000, garantisce un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate, secondo i criteri e le modalità stabiliti nei successivi punti del presente provvedimento;

g) potenza nominale di un generatore elettrico è la massima potenza ottenibile in regime continuo, come fissata nella fase di collaudo preliminare all'entrata in esercizio o, in assenza di collaudo, come certificata dal costruttore o dal fornitore dell'impianto;

h) potenza nominale di una sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici della sezione destinati alla produzione di energia elettrica;

i) potenza nominale di un impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore è la somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto destinati alla produzione di energia elettrica;

j) taglia di riferimento ai fini della determinazione del parametro η_{es} di cui all'art. 2, comma 2.2, del presente provvedimento è:

i) la potenza nominale del generatore elettrico di ciascuna delle turbine a gas nel caso di sezioni a recupero con più turbine a gas operanti in ciclo semplice o di ciascuno dei motori a combustione interna che alimentano un unico sistema a recupero di calore;

ii) la potenza nominale del generatore elettrico di ciascuna delle turbine a gas sommata ad una parte della potenza nominale del generatore elettrico della turbina a vapore della sezione proporzionale al rapporto tra la potenza nominale di ciascuna delle turbine a gas e la somma delle potenze nominali di tutte le turbine a gas nel caso di sezioni a ciclo combinato costituite da più turbine a gas che alimentano un ciclo termico a recupero di calore dotato di turbina a vapore;

iii) la potenza nominale della sezione, come definita alla precedente lettera *h)*, negli altri casi;

k) potere calorifico inferiore di un combustibile, a pressione costante, è la quantità di calore che si libera nella combustione completa dell'unità di peso o di volume del combustibile, con l'acqua contenuta nei fumi allo stato di vapore, ovvero con il calore latente del vapor d'acqua contenuto nei fumi della combustione non utilizzato a fini energetici;

l) energia primaria dei combustibili utilizzati da una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ec è il contenuto energetico dei combustibili utilizzati, pari al prodotto del peso o del volume di ciascun tipo di combustibile utilizzato nel corso dell'anno solare per il rispettivo potere calorifico inferiore, come definito alla precedente lettera *k)*. Nel caso di sezioni a ciclo combinato con post-combustione, l'energia primaria del combustibile utilizzato comprende anche il contenuto energetico del combustibile che alimenta il post-combustore. Nel caso di sezioni alimentate da gas di sintesi, l'energia primaria del combustibile utilizzato comprende il contenuto energetico di tutti i combustibili utilizzati, inclusi quelli che alimentano un eventuale sistema di gassificazione;

m) produzione di energia elettrica lorda di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la quantità di energia elettrica prodotta nell'anno solare, misurata dai contatori sigillati dall'UTF situati ai morsetti di uscita dei generatori elettrici;

n) produzione di energia elettrica netta di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Ee è la quantità di energia elettrica lorda prodotta dalla sezione nell'anno solare, diminuita dell'energia elettrica destinata ai servizi ausiliari della sezione e delle perdite nei trasformatori principali. I servizi ausiliari includono i servizi posti sui circuiti che presiedono alla produzione di energia elettrica e di calore, inclusi quelli di un eventuale sistema di gassificazione, ed escludono i servizi ausiliari relativi alla rete di trasporto e distribuzione del calore, come le pompe di circolazione dell'acqua calda. Nel caso in cui i servizi ausiliari siano in comune tra più sezioni, i loro consumi sono da attribuire ad ogni sezione in misura proporzionale alla rispettiva quota parte di produzione di energia elettrica lorda. Nel caso di produzione combinata di energia meccanica e calore, l'energia meccanica viene moltiplicata per un fattore pari a 1,05 per convertirla in una quantità equivalente di energia elettrica netta;

o) produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore Et è la quantità di energia termica utile prodotta dalla sezione nell'anno solare effettivamente ed utilmente utilizzata a scopi civili o industriali, pari alla differenza tra il contenuto entalpico del fluido vettore in uscita ed in ingresso misurato alla sezione di separazione tra la sezione di produzione e la rete di distribuzione del calore, al netto dell'energia termica eventualmente dissipata in situazioni transitorie o di emergenza (scarichi di calore). Qualora non esista fisicamente una rete di utilizzazione del calore, la produzione di energia termica utile può essere calcolata con metodi indiretti. I consumi specifici di calore utile risultanti dalle utilizzazioni a scopo civile o industriale devono risultare confrontabili a quelli utilizzati in campo nazionale per analoghe applicazioni con produzione separata di calore. La produzione di energia termica di eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientra nella determinazione della produzione di energia termica utile *Et*. L'eventuale utilizzo di vapore per iniezione nelle turbine a gas non è energia termica utile. *Et* è somma delle due componenti Et_{civ} e Et_{ind} definite come:

energia termica utile per usi civili Et_{civ} è la parte di produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore destinata alle utilizzazioni di tipo civile a fini di climatizzazione, riscaldamento, raffrescamento, raffredda-

mento, condizionamento di ambienti residenziali, commerciali e industriali e per uso igienico-sanitario, con esclusione delle utilizzazioni in processi industriali;

energia termica utile per usi industriali Et_{ind} è la parte di produzione di energia termica utile di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore destinata ad utilizzazioni diverse da quelle previste per Et_{civ};

p) rendimento elettrico netto medio annuo η_{es} di un impianto destinato alla sola produzione di energia elettrica è il rapporto tra la produzione annua netta di energia elettrica e l'energia primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare;

q) rendimento termico netto medio annuo η_{ts} di un impianto destinato alla sola produzione di energia termica è il rapporto tra la produzione annua netta di energia termica e l'energia primaria del combustibile immessa annualmente nell'impianto, entrambe riferite all'anno solare;

r) energia elettrica autoconsumata $Ee_{autocons}$ è la parte di energia elettrica prodotta, definita alla precedente lettera *n)*, che non viene immessa nella rete di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica in quanto direttamente utilizzata e autoconsumata nel luogo di produzione;

s) energia elettrica immessa in rete $Ee_{immessa}$ e la parte di energia elettrica netta prodotta che non rientra nella definizione di cui alla precedente lettera *r)*;

t) indice di risparmio di energia IRE è il rapporto tra il risparmio di energia primaria conseguito dalla sezione di cogenerazione rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica e l'energia primaria richiesta dalla produzione separata definito dalla formula:

$$IRE = 1 - \frac{Ec}{\dfrac{Ee}{\eta_{es} \cdot p} + \dfrac{Et_{civ}}{\eta_{ts,civ}} + \dfrac{Et_{ind}}{\eta_{ts,ind}}}$$

dove:

Ec, *Ee*, Et_{civ} e Et_{ind} sono definite, rispettivamente, alle precedenti lettere *l)*, *n)* e *o)*, espresse in MWh ed arrotondate con criterio commerciale alla terza cifra decimale;

η_{es} è il rendimento elettrico medio netto, come definito alla precedente lettera *p)*, della modalità di riferimento per la produzione di sola energia elettrica;

$\eta_{ts,civ}$ è il rendimento termico netto medio annuo, come definito alla precedente lettera *q)*, della modalità di riferimento per la produzione di sola energia termica per usi civili Et_{civ};

$\eta_{ts,ind}$ è il rendimento termico netto medio annuo, come definito alla precedente lettera *q)*, della modalità di riferimento per la produzione di sola energia termica per usi industriali E_{ind};

p è un coefficiente che rappresenta le minori perdite di trasporto e di trasformazione dell'energia elettrica che gli impianti cogenerativi comportano quando autoconsumano l'energia elettrica autoprodotta, evitando le perdite associate al trasporto di energia elettrica fino al livello di tensione cui gli impianti stessi sono allacciati o quando immettono energia elettrica nelle reti di bassa o media tensione, evitando le perdite sulle reti, rispettivamente, di media e alta tensione. Il coefficiente *p* è calcolato come media ponderata dei due valori di perdite evitate $p_{immessa}$ e $p_{autocons}$ rispetto alle quantità di energia elettrica autoconsumata $Ee_{autocons}$ ed immessa in rete $Ee_{immessa,}$ come definite rispettivamente alle precedenti lettere *r)* e *s)*, secondo la seguente formula:

$$p = \frac{p_{immessa} \cdot Ee_{immessa} + p_{autocons} \cdot Ee_{autocons}}{Ee_{immessa} + Ee_{autocons}}$$

I valori di $p_{immessa}$ e $p_{autocons}$ dipendono dal livello di tensione cui è allacciata la sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore e sono riportati nella seguente tabella:

Livello di tensione cui è allacciata la sezione	$p_{immessa}$	$p_{autocons}$
BT (bassa tensione)	1–4,3/100	1–6,5/100
MT (media tensione)	1–2,8/100	1–4,3/100
AT/AAT (alta e altissima tensione)	1	1–2,8/100

u) limite termico LT è il rapporto tra l'energia termica utile annualmente prodotta *Et* e l'effetto utile complessivamente generato su base annua dalla sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, pari alla somma dell'energia elettrica netta e dell'energia termica utile prodotte *(Ee + Et)*, riferiti all'anno solare, secondo la seguente formula:

$$LT = \frac{Et}{Ee + Et}$$

con il significato dei simboli definito alla precedente lettera *t)*;

v) data di entrata in esercizio di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data in cui è stato effettuato il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico nazionale della sezione, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;

w) data di entrata in esercizio commerciale di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è la data di entrata in esercizio commerciale della sezione fissata dal produttore, considerando come periodo di collaudo e avviamento un periodo massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi a partire dalla data in cui è stato effettuato il primo funzionamento della sezione in parallelo con il sistema elettrico nazionale, come risulta dalla denuncia dell'UTF di attivazione di officina elettrica;

x) sezione esistente è la sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, era già entrata in esercizio o per la quale, alla medesima data,

erano state assunte obbligazioni contrattuali relativamente alla maggior parte, in valore, dei costi di costruzione;

y) rifacimento di una sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore è l'intervento su una sezione dell'impianto che sia in esercizio, esistente da almeno venti (20) anni, finalizzato a migliorare le prestazioni energetiche ed ambientali attraverso la sostituzione, il ripotenziamento o la totale ricostruzione di componenti che nel loro insieme rappresentano la maggior parte dei costi di investimento sostenuti per la realizzazione della sezione;

z) sezione di nuova realizzazione è la sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore con data di entrata in esercizio commerciale successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 2.

Definizione di cogenerazione ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera g)*, del decreto legislativo n. 164/2000.*

2.1 Si definisce cogenerazione, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999 e dell'art. 2, lettera *g)*, del decreto legislativo n. 164/2000 ed ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera *f)*, un sistema integrato di produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di energia termica, entrambe considerate energie utili, realizzato dalla sezione di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e calore, come definita al precedente art. 1, lettera *e)*, che, a partire da una qualsivoglia combinazione di fonti primarie di energia e con riferimento a ciascun anno solare, soddisfi entrambe le condizioni concernenti il risparmio di energia primaria e il limite termico di cui ai successivi commi 2.2 e 2.3.

2.2 Ai fini del riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione, di cui al precedente comma 2.1, l'indice di risparmio di energia *IRE* della sezione, come definito al precedente art. 1, lettera *t)*, non deve essere inferiore al valore minimo IRE_{min} che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato pari a 0,050 (5,0%) per le sezioni esistenti, come definite al precedente art. 1, lettera *x)*, pari a 0,080 (8,0%) per i rifacimenti di sezioni, come definiti al precedente art. 1, lettera *y)*, e pari a 0,100 (10,0%) per le sezioni di nuova realizzazione, come definite al precedente art. 1, lettera *z)*, assumendo:

a) per il parametro η_{es} il rendimento elettrico netto medio annuo delle modalità di riferimento per la produzione separata di sola energia elettrica, differenziato per ciascuna fascia di taglia di riferimento, come definita al precedente art. 1, lettera *j)*, e per ciascun tipo di combustibile utilizzato, secondo i valori riportati nella seguente tabella:

Taglia di riferimento, in MWe, ai fini della determinazione del parametro η_{es}	Gas naturale, G.P.L., G.N.L., gasolio	Olio combustibile, nafta	Combustibili solidi fossili, coke di petrolio, orimulsion	Rifiuti solidi organici, inorganici e biomasse
$\leq$1 MWe	0,38	0,35	0,33	0,23
> 1 - $\leq$ 10 MWe	0,40	0,36	0,34	0,25
> 10 - $\leq$ 25 MWe	0,43	0,38	0,36	0,27
> 25 - $\leq$ 50 MWe	0,46	0,39	0,37	0,27
> 50 - $\leq$ 100 MWe	0,49	0,39	0,37	0,27
> 100 - $\leq$ 200 MWe	0,51	0,39	0,37	0,27
> 200 - $\leq$ 300 MWe	0,53	0,39	0,37	0,27
> 300 - $\leq$ 500 MWe	0,55	0,41	0,39	0,27
> 500 MWe	0,55	0,43	0,41	0,27

Nel caso di utilizzo di combustibili solidi fossili di produzione nazionale in misura non inferiore al 20% dell'energia primaria annualmente immessa nella sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, i valori del parametro η_{es} riportati in tabella sono ridotti del 5%. A tale fine, non rientrano tra i combustibili fossili di produzione nazionale il carbone di tipo coke, prodotto in Italia a partire da carbone di importazione, e il petrocoke o coke di petrolio.

Nel caso di utilizzo di combustibili di processo e residui, biogas, gas naturale da giacimenti minori isolati il parametro η_{es} è pari a 0,35 per tutte le taglie di riferimento.

Nel caso di sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che utilizzino più combustibili di diverso tipo *C1*, *C2*, ..., Cn, il parametro η_{es} viene calcolato come media ponderata dei parametri di cui alla precedente tabella rispetto all'energia primaria Ec_{C1}, Ec_{C2}, ..., Ec_{Cn}, dei combustibili annualmente immessi nella sezione, secondo la seguente formula:

$$\eta_{es} = \frac{\eta_{es,C1} \cdot Ec_{C1} + \eta_{es,C2} \cdot Ec_{C2} + ... + \eta_{es,Cn} \cdot Ec_{Cn}}{Ec_{C1} + Ec_{C2} + ... + Ec_{Cn}}$$

Nel caso di utilizzo di combustibili diversi da quelli sopra richiamati, ai fini della determinazione del parametro η_{es} si assume il gas naturale come combustibile di riferimento.

I valori del parametro η_{es} riportati nella tabella per i rifiuti solidi, organici e inorganici, e per le biomasse si applicano nei soli casi di co-combustione, definita come la combustione contemporanea di combustibili da fonti rinnovabili, come definite dall'art. 2, comma 15, del decreto legislativo n. 79/1999, e di combustibili da altre fonti di energia.

Ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera *f)*, e in particolare di quelli previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, l'indice di risparmio di energia *IRE* per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza nominale inferiore a 10 MVA è riferito all'intero impianto.

Nel caso di sezioni di impianto aventi n taglie di riferimento T_1, T_2, ...,T_n, che individuano n rendimenti elettrici di riferimento $\eta_{es,1}$, $\eta_{es,2}$, ..., $\eta_{es,n}$, ed una potenza nominale della sezione pari a P, il parametro η_{es} da utilizzare per il calcolo dell'indice IRE della sezione viene determinato con la seguente formula:

$$\eta_{es} = \sum_{J=l}^{n} \frac{\eta_{es,j} \cdot T_j}{P};$$

b) per il parametro $\eta_{ts,civ}$ un valore pari a 0,8 e per il parametro $\eta_{ts,ind}$ un valore pari a 0,9. Nel caso di utilizzo di combustibili solidi fossili di produzione nazionale in misura non inferiore al 20% dell'energia primaria annualmente immessa nella sezione di produzione combinata di energia elettrica e calore, i valori dei parametri $\eta_{ts,civ}$ e $\eta_{ts,ind}$ sono ridotti del 5%. A tale fine, non rientrano tra i combustibili fossili di produzione nazionale il carbone di tipo coke, prodotto in Italia a partire da carbone di importazione, e il petrocoke o coke di petrolio.

2.3 *Il limite termico LT*, come definito al precedente art. 1, lettera *u)*, per il processo di cui al comma 2.1 non deve essere inferiore al valore minimo LT_{min} che, fino al 31 dicembre 2005, viene fissato pari a 0,150 (15,0%). Nel caso di sezioni di nuova realizzazione che soddisfino la condizione di IRE_{min} di cui al comma 2.2, ma non soddisfano la condizione per il limite termico *LT* è ammessa, ai soli fini dell'esenzione dall'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, l'esenzione dal predetto obbligo per la quota di energia elettrica che soddisfa il limite termico di 0,150 (15,0%). Ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera *f)*, e in particolare di quelli previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999, si assume che nel calcolo del limite termico *LT* per gli impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore con potenza nominale inferiore a 10 MVA la sezione coincide con l'impianto.

Art. 3.

Aggiornamento e periodo di validità dei parametri di riferimento

3.1 I valori di riferimento dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$ $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min}, come riportati al precedente art. 2, sono in vigore fino al 31 dicembre 2005 e vengono aggiornati dall'Autorità con periodicità triennale.

3.2 Per ciascuna sezione esistente i valori di riferimento dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min}, di cui al precedente art. 2, rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione, per un periodo di dieci (10) anni a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. A partire dall'anno solare successivo a quello in cui vengono completati i dieci (10) anni di esercizio si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autorità su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio.

3.3 Per ciascuna sezione di nuova realizzazione e per i rifacimenti i valori di riferimento dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min}, in vigore alla data di entrata in esercizio rimangono fissi, ai fini del riconoscimento della condizione tecnica di cogenerazione, per un periodo di quindici (15) anni. A partire dall'anno solare successivo a quello in cui vengono completati i quindici (15) anni di esercizio si applicano i valori di riferimento dei parametri aggiornati dall'Autorità su base triennale, di cui al comma 3.1, in vigore per quel triennio.

3.4 Nel caso di sezioni dotate di reti di teleriscaldamento per la distribuzione del calore utile prodotto i periodi di cui ai commi 3.2 e 3.3 vengono estesi di 5 anni.

3.5 Durante il periodo di collaudo e avviamento, e limitatamente al periodo massimo di 12 mesi consecutivi di cui al precedente punto 1, lettera *w)*, si applica per il parametro IRE_{min} un valore pari a 0,050 (5,0%) e per il parametro LT_{min} un valore pari a 0,100 (10,0%). Per l'anno solare in cui termina il periodo di collaudo e avviamento, i valori dei parametri IRE_{min} e LT_{min}, sono calcolati come media ponderata sui due periodi.

3.6 Agli impianti di nuova realizzazione per i quali, alla fine di un triennio di vigenza dei valori di riferimento dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$, $\eta_{ts,ind}$, LT_{min} e IRE_{min}, in di cui al precedente art. 2, sono state assunte obbligazioni contrattuali in valore relativamente alla maggior parte dei costi di costruzione, si applicano i valori di riferimento previsti per il triennio precedente.

Art. 4.

Attestazione delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione.

4.1 I soggetti produttori con sezioni di produzione combinata di energia elettrica e calore che intendono

avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera *f)*, comunicano, separatamente per ciascuna sezione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal legale rappresentante ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il valore dell'indice di risparmio di energia *IRE* e del limite termico *LT*, calcolati con riferimento ai valori dei parametri η_{es}, $\eta_{ts,civ}$ e $\eta_{ts,ind}$, fissati nel precedente art. 2, relativi all'anno solare precedente.

4.2 La dichiarazione di cui al comma 4.1 deve essere inviata alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. entro il 31 marzo di ogni anno. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette all'Autorità un prospetto riepilogativo delle dichiarazioni pervenute ed un piano annuale di verifiche sulle sezioni ai sensi dell'art. 5 del presente provvedimento. Tale dichiarazione deve contenere le seguenti informazioni:

a) identificazione del soggetto produttore, in particolare: ragione sociale, natura giuridica, sede legale, codice fiscale o partita IVA;

b) identificazione della sezione e dell'impianto, in particolare: localizzazione geografica, eventuale denominazione, data di entrata in esercizio e data di entrata in esercizio commerciale, come definite, rispettivamente, al precedente art. 1, lettere *v)* e *w)*;

c) energia elettrica utile prodotta nell'anno solare precedente dalla sezione al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari (*Ee*), come definita al precedente art. 1, lettera *n)*; energia termica utile (*Et*), incluse le due componenti per usi civili Et_{civ} e industriali Et_{ind} prodotte nell'anno solare precedente dalla sezione, come definite al precedente art. 1, lettera *o)*; tipologia e quantità dei combustibili utilizzati (*C1*, *C2*, ..., *Cn*) e energia primaria immessa nell'anno solare precedente nella sezione per ciascuna tipologia di combustibile (Ec_{C1}, Ec_{C2}, ..., Ec_{Cn}), come definita al precedente art. 1, lettera *l)*. Tutti i dati della presente lettera *c)*, devono essere espressi in MWh e arrotondati con criterio commerciale alla terza cifra decimale;

d) metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze di cui alla precedente lettera *c)*;

e) programma annuale di utilizzo della sezione, in particolare: capacità di produzione combinata di energia elettrica e calore, rendimenti e combustibili utilizzati (inclusi i combustibili di processo, residui o recuperi di energia, combustibili non commerciali), finalità della produzione (usi propri, distribuzione, vendita ad altri soggetti, riportando le quantità annue di produzione dei prodotti nel cui processo di lavorazione viene utilizzato il calore, il consumo specifico di calore per le diverse fasi del ciclo produttivo, nel caso di usi propri, e le quantità di calore vendute a terzi, con indicazione dei soggetti acquirenti e delle rispettive quote, nel caso di vendita a terzi);

f) caratteristiche tecniche generali della sezione, in particolare: tipo di sezione e di impianto, schema generale di funzionamento, identificazione e caratteristiche di generatori e scambiatori di calore, motori primi, generatori elettrici (tra cui, almeno, la potenza nominale dei generatori elettrici, come definita al precedente art. 1, lettera *g)*, e taglia di riferimento ai fini della determinazione del parametro η_{es}, come definita al precedente art. 1, lettera *j)*, ed altri componenti significativi.

4.3 La documentazione di cui al precedente comma 4.2, lettere *d)* e *f)*, deve essere trasmessa in occasione della prima richiesta di riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione e, successivamente, solo nel caso in cui siano intervenute variazioni con conseguenze significative sul rispetto della condizione tecnica di cogenerazione.

4.4 L'invio di informazioni incomplete o difformi comporta, per la sezione o per l'impianto, l'esclusione, per l'anno di riferimento, dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera *f)*. La società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. ne dà comunicazione al soggetto produttore e all'Autorità.

4.5 In caso di dichiarazioni contenenti dati e informazioni non veritiere, l'Autorità, su segnalazione della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., può applicare le sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, lettera *c)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

Art. 5.

Verifiche sulla sezione

5.1 Le verifiche sulla sezione atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici di cui al precedente art. 1, lettera *f)*, sono effettuate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di certificazione.

Art. 6.

Disposizioni finali

6.1 La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Milano, 19 marzo 2002

Il presidente: RANCI

02A03643

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Brantford (Canada)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Arcangelo Martino, vice console onorario in Brantford (Canada), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Toronto dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. Ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Toronto di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. Rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Toronto;

8. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Toronto della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. Svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle Autorità locali;

11. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Toronto;

12. Autentica di firme apposte in calce a scritture private.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2002

Il direttore generale per il personale
DOMINEDÒ

02A03213

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimenti di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2002 sono state conferite le seguenti onorificenze al valor civile:

Medaglia d'oro

Al caposquadra dei vigili del fuoco Danilo Di Veglia con la seguente motivazione:

«Capo della squadra 6A del distaccamento Nomentano, avuta notizia di una perdita di gas, accorreva prontamente sul posto insieme ai colleghi. Resosi conto della grave situazione, con sprezzo del pericolo e dando prova di estremo coraggio, entrava in uno stabile per far evacuare i residenti. Ma rimaneva ucciso da una improvvisa esplosione, sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e spirito di servizio». 27 novembre 2001 - Roma.

Al vigile del fuoco permanente Fabio Di Lorenzo con la seguente motivazione:

«Componente la squadra 6A del distaccamento Nomentano, avuta notizia di una perdita di gas, accorreva prontamente sul posto insieme ai colleghi. Resosi conto della grave situazione, si attivava ad interdire l'accesso agli automobilisti nella strada interessata. Ma rimaneva ucciso da una improvvisa esplosione, sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e spirito di servizio». 27 novembre 2001 - Roma.

Al vigile del fuoco permanente Alessandro Manuelli con la seguente motivazione:

«Componente la squadra 6A del distaccamento Nomentano, avuta notizia di una perdita di gas, accorreva prontamente sul posto insieme ai colleghi. Resosi conto della grave situazione, si attivava ad interdire l'accesso agli automobilisti nella strada interessata. Ma rimaneva ucciso da una improvvisa esplosione, sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e spirito di servizio». 27 novembre 2001 - Roma.

Al vigile del fuoco permanente Sirio Corona con la seguente motivazione:

«Componente la squadra 6A del distaccamento Nomentano, avuta notizia di una perdita di gas, accorreva prontamente sul posto insieme ai colleghi. Resosi conto della grave situazione, si attivava ad interdire l'accesso agli automobilisti nella strada interessata. Ma rimaneva ucciso da una improvvisa esplosione, sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e spirito di servizio». 27 novembre 2001 - Roma.

Al sig. Stefano Rapetti con la seguente motivazione:

«Con non comune coraggio e ferma determinazione, interveniva in aiuto di una donna e dei suoi due figli minacciati da un uomo armato.

Durante la colluttazione ingaggiata col malvivente, rimaneva ucciso da un colpo di pistola, sacrificando la giovane vita ai più nobili ideali di umana solidarietà ed elette virtù civiche». 7 agosto 2001 - Silvano d'Orba (Alessandria).

Al vigile del fuoco permanente Corrado Baldassarri con la seguente motivazione:

«Componente la squadra 6A del distaccamento vigili dei fuoco Nomentano, avuta notizia di una perdita di gas, insieme ai colleghi, accorreva prontamente sul posto. Resosi conto della grave situazione in atto, si attivava ad interdire l'accesso agli automobilisti nella strada interessata. Ma, a seguito di una improvvisa esplosione, rimaneva gravemente ferito.

Splendido esempio di umana solidarietà e spirito di servizio». 27 novembre 2001 - Roma.

Al vigile del fuoco permanente Federico Capelli con la seguente motivazione:

«Componente la squadra 6A del distaccamento vigili del fuoco Nomentano, avuta notizia di una perdita di gas, insieme ai colleghi, accorreva prontamente sul posto. Resosi conto della grave situazione in atto, si attivava ad interdire l'accesso agli automobilisti nella strada interessata. Ma, a seguito di una improvvisa esplosione rimaneva gravemente ferito.

Splendido esempio di umana solidarietà e spirito di servizio». 27 novembre 2001 - Roma.

Al sig. Stefano Spadoni con la seguente motivazione:

«Con non comune coraggio e ferma determinazione, interveniva in soccorso di una donna minacciata dal marito armato.

Pur essendo riuscito a disarmare l'aggressore delle due pistole, veniva ferito profondamente con un coltello e, sottrattogli anche questo, era nuovamente colpito da un altro coltello brandito dall'aggressore.

Nobile esempio di umana solidarietà ed elette virtù civiche». 24 novembre 2000 - Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2002 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al comune di Ferentino con la seguente motivazione:

«Centro strategicamente importante per il collegamento tra la S.S. Casilina con Cassino, durante l'ultimo conflitto mondiale fu obiettivo di ripetuti e violentissimi bombardamenti che procurarono quattrocento vittime civili e la quasi totale distruzione dell'abitato. Le comunità religiose locali offrivano poi un'ammirevole prova di generoso spirito di solidarietà, prodigandosi in aiuto di numerosi fuggiaschi e di quanti volevano intraprendere, con grande coraggio e spirito di sacrificio, la difficile opera di ricostruzione». - Ferentino, 1943 - 1944.

Medaglia di bronzo

Al comandante aiutante (CP) Renato Ferraioli con la seguente motivazione:

«Componente l'equipaggio di una motovedetta, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, interveniva prontamente insieme ad altri militari con grande perizia marinaresca e non comune coraggio, per circoscrivere ed estinguere un incendio divampato su una motopesca, riuscendo a trarre in salvo tutti gli occupanti». 2 aprile 2000 - Lampedusa (Agrigento).

Al cond/macc. C 2ª Cl. Np. Giuseppe Tandurella con la seguente motivazione:

«Componente l'equipaggio di una motovedetta, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, interveniva prontamente insieme ad altri militari con grande perizia marinaresca e non comune coraggio, per circoscrivere ed estinguere un incendio divampato su una motopesca, riuscendo a trarre in salvo tutti gli occupanti». 2 aprile 2000 - Lampedusa (Agrigento).

Al Sc. 3ª Cl. Np. Gianluca Zaza con la seguente motivazione:

«Componente l'equipaggio di una motovedetta, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, interveniva prontamente insieme ad altri militari con grande perizia marinaresca e non comune coraggio, per circoscrivere ed estinguere un incendio divampato su una motopesca, riuscendo a trarre in salvo tutti gli occupanti». 2 aprile 2000 - Lampedusa (Agrigento).

Al Sc. Np/E Vincenzo Lanzillotti con la seguente motivazione:

«Componente l'equipaggio di una motovedetta, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, interveniva prontamente insieme ad altri militari con grande perizia marinaresca e non comune coraggio, per circoscrivere ed estinguere un incendio divampato su una motopesca, riuscendo a trarre in salvo tutti gli occupanti». 2 aprile 2000 - Lampedusa (Agrigento).

Al Sc. Np. Vincenzo Costa con la seguente motivazione:

«Componente l'equipaggio di una motovedetta, nonostante le proibitive condizioni meteo-marine, interveniva prontamente insieme ad altri militari con grande perizia marinaresca e non comune coraggio, per circoscrivere ed estinguere un incendio divampato su una motopesca, riuscendo a trarre in salvo tutti gli occupanti». 2 aprile 2000 - Lampedusa (Agrigento).

02A03189-3190-3193

Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2002 è stata conferita l'onorificenza al merito civile alla memoria del comandante pilota Giovanni Zanelli con la seguente motivazione:

Medaglia d'argento

«Comandante pilota, all'indomani del disastro del Vajont, si prodigava instancabilmente col suo elicottero nel soccorso delle popolazioni colpite, trasportando vittime, feriti e viveri. Nel corso di un ennesimo volo per effettuare rilievi, urtava col suo mezzo il cavo non segnalato di una teleferica e precipitava al suolo sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e spirito di servizio». 10 novembre 1963 - Vajont (Pordenone)

02A03194

Attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

il capo reparto dei vigili del fuoco Giuseppe Stellato e il capo squadra dei vigili del fuoco Bartolomeo Sportelli: «Libero dal servizio, con generoso slancio e lucida determinazione non esitava, insieme ad un collega, a soccorrere una persona anziana colta da malore, prodigandosi anche nella rianimazione». 27 febbraio 2001 - Taranto;

il sig. Jacopo Barchielli: «Con generoso slancio ed umana solidarietà, si prodigava in soccorso di chiunque di trovasse in difficoltà, adoperandosi anche instancabilmente in molteplici iniziative a favore della collettività». Figline Valdarno (Firenze).

02A03191

Attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 31 gennaio 2002 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicata con la seguente motivazione:

la guardia giurata Giuseppe Carta e la guardia giurata Erminio Aruta: «Con generoso slancio e ferma determinazione, non esitava, insieme ad un collega, a tuffarsi in mare in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida». 26 giugno 1999 - Trapani;

il sig. Giuseppe Catanzano: «Con generoso slancio non esitava ad intervenire in soccorso di due ragazzi in mare che, in serie difficoltà, non riuscivano a tornare a riva». 26 giugno 1999 - Scauri di Minturno (Latina);

il dott. Angelo Di Paolo: «Sindaco del comune, con pronta determinazione e non comune coraggio, si poneva all'inseguimento di due rapinatori armati, consentendone l'arresto da parte delle forze dell'ordine». 22 luglio 2000 - Canistro (Aquila).

02A03192

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bugasun»

Estratto decreto A.I.C. n. 785 del 14 dicembre 2001

Specialità medicinale BUGASUN nelle forme e confezioni:

«3 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule;

«3 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule.

Titolare A.I.C.: società Simesa p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Galileo, via F. Sforza, codice fiscale n. 11991420156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento è effettuata da: Astrazeneca AB nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia), Gartunavagen; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate anche da: Astrazeneca AB nello stabilimento sito in Umea (Svezia), Mariehemsvagen, 8.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«3 mg capsule rigide a rilascio modificato» 50 capsule;

A.I.C. n. 033798012 (in base 10), 107FVW (in base 32);

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lettera *b)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«3 mg capsule rigide a rilascio modificato» 100 capsule;

A.I.C. n. 033798024 (in base 10), 107FW8 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: Budesonide 3 mg;

eccipienti: etilcellulosa, acetiltributilcitrato, copolimero dell'acido metacrilico, trietilcitrato (E 1505), agente antischiuma, polisorbato 80 (E 433), talco (E 553b), sfere di saccarosio (a base di saccarosio e amido);

capsula: gelatina, titanio biossido (E171), ferro ossido (E172), (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: morbo di Crohn di grado da lieve a moderato ad interessamento ileale e/o del colon ascendente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03740

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eyestil»

Estratto decreto NCR n. 87 dell'11 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EYESTIL, anche nelle forme e confezioni: «0,15% collirio, soluzione» flacone 5 ml, «Collirio, soluzione» flacone 10 ml.

Titolare A.I.C.: S.I.F.I. S.p.a., con sede legale in Lavinaio - ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti, 36, codice fiscale n. 00122890874.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,15% collirio, soluzione» flacone 5 ml;

A.I.C. n. 034470017 (in base 10) - 10VY41 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in ACI S. Antonio (Catania) - (Italia), via Ercole Patti, 36 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico g 0,150;

eccipienti: disodio fosfato dodecaidrato, sodio fosfato monobasico, sodio cloruro, benzalconio cloruro, acqua purificata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«0,15% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 034470029 (in base 10) - 10VY4F (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in ACI S. Antonio (Catania) - (Italia), via Ercole Patti, 36 (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: acido ialuronico sale sodico g 0,150;

eccipienti: disodio fosfato dodecaidrato, sodio fosfato monobasco, sodio cloruro, benzalconio cloruro, acquapurificata (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico dei casi di aumentata evaporazione di acqua dal film lacrimale (stato lipidico ridotto o alterato).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03737

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zerinol C.M.»

Estratto decreto NCR n. 41 del 15 febbraio 2002

Specialità medicnale: ZERINOL C.M. nella forma e confezioni:

«300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

«300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 12 compresse;

«300 mg + 2 mg compressa effervascenti» 20 compresse, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Boehringer Ingelheim Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Reggello (Firenze), località Prulli n. 103/C, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata è effettuata da: società E-Pharma Trento p.a. nello stabilimento sito in Ravina (Trento), via Provino n. 2.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 10 compresse;

A.I.C. n. 035304017 (in base 10), 11PDLK (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg + 2 mg compresse effervescenti» 12 compresse;

A.I.C. n. 035304029 (in base 10), 11PDLX (in base 32);

classe: «C»;

«300 mg + 2 mg compresse effervascanti» 20 compresse;

A.I.C. n. 035304031 (in base 10), 11PDLZ (in base 32);

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: paracetamolo mg 300, clorfenamina maleato mg 2 pari a clorfenamina mg 1,41;

eccipienti: Sodio bicarbonato, sodio carbonato, acido citrico anidro, sorbitolo, polivinilpirrolidone, dimeticone, aspartame, aroma arancio, aroma limone (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Zerinol C.M.» si usa per il trattamento dei sintomi dell'influenza e del raffreddore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03736

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acqua per preparazioni iniettabili».

Estratto decreto n. 45 del 15 febbraio 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, ancne nelle confezioni: «solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone in polipropilene 1000 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico, con sede legale e domicilio fiscale in Bergamo, via G. D'Alzano, 12, cap. 24100, Italia, codice fiscale n. 00226250165.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«solvente per soluzione iniettabile «1 flacone in polipropilene 1000 ml;

A.I.C. n. 030649230/G (in base 10), 0X7BWG (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura «medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Produttore: S.A.L.F. S.p.a. laboratorio farmacologico - Via G. Mazzini n. 9 - Cenate Sotto (Bergamo) - 24069.

Composizione: acqua per preparazioni iniettabili 1000 ml.

Indicazioni: allestimento di preparazioni iniettabili.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03735

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metotressato Fidia»

Estratto decreto A.I.C. n. 88 dell'11 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: METOTRESSATO FIDIA, nelle forme e confezioni: «50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml, «200 mg/8 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 8 ml.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/A, c.a.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8. comma 10, della legge n. 537/1993:

«50 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 2 ml;

A.I.C. n. 033478013 (in base 10), 0ZXPCX (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, endoarterioso, introtecole;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bigmar Pharmaceuticals SA - via Cadepiano, 24, Barbengo, CH-6917, Svizzera.

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: metotressato sale sodico mg 52,5 (equivalenti a 50 mg di metotressato);

eccipienti: cloruro di sodio, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200 mg/8 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 8 ml;

A.I.C. n. 033478025 (in base 10), 0ZXPD9 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, endoarterioso, intratecale;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Bigmar Pharmaceuticals SA - via Cadepiano, 24, Barbengo, CH-6917, Svizzera.

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: metotressato sale sodico mg 210 (equivalenti a 200 mg di metotressato);

eccipienti: cloruro di sodio, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Metotressato Fidia» è indicato nel trattamento del coriocarcinoma, del corionadenoma destruente e della mola vescicolare o idetiforme. L'uso del «Metotressato Fidia» sia da solo che in polichemioterapia induce remissioni sui principali tumori solidi (sarcomi, linfomi, carcinomi cervico-facciali, carcinoma della mammella, del polmone e della cervice dell'utero) riuscendo o mantenere tali remissioni anche per lunghi periodi. «Metotressato Fidia» trova anche indicazione nella leucemia linfoblastica del bambino.

Il metotressato ha inoltre dimostrato validità terapeutica anche nel linfosarcoma del bambino in III e IV stadio.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03739

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citarabina Fidia»

Estratto decreto A.I.C. n. 90 dell'11 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CITARABINA FIDIA, anche nelle forme e confezioni: «100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone, «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Fidia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme - Padova, via Ponte della Fabbrica, 3/A, c.a.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

«100 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 033507017 (in base 10), 0ZYKQ9 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bigmar Pharmaceuticals SA - via Cadepiano n. 24, Barbengo - CH-6917 (Svizzera).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: citarabina 100 mg;

eccipienti: acido cloridrico o sodio idrossido per la correzione del pH (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone;

A.I.C. n. 033507029 (in base 10), 0ZYKQP (in base 32);

forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile;

classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Bigmar Pharmaceuticals SA - via Cadepiano n. 24, Barbengo - CH-6917 (Svizzera).

Composizione: 1 flacone contiene:

principio attivo: citarabina 500 mg;

eccipienti: acido cloridrico o sodio idrossido per la correzione del pH (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la «Citarabina Fidia» è indicata per indurre la remissione nella leucemia acuta mieloide dell'adulto e del bambino. È secondariamente indicata nel trattamento delle altre forme proliferative della serie bianca.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03738

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nerixia»

Estratto decreto A.I.C. n. 93 del 14 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NERIXIA, nelle forme e confezioni «25 mg soluzione iniettabile» una fiala, «100 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa» due fiale.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospedaletto (Pisa), via Meucci, 12, codice fiscale n. 05200381001.

Confezioni autorizzate numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25 mg soluzione iniettabile» una fiala;

A.I.C. n. 035268010 (in base 10) - 11N9FB (in base 32);

classe: «A» prezzo L. 35.000 pari a € 18,08;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a. stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via Meucci, 36 (completa).

Composizione, una fiala contiene:

principio attivo: sodio neridronato mg 27 (pari a mg 25 di acido neridronico);

eccipienti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«100 mg concentrato per soluzione per infusione endovenosa» due fiale;

A.I.C. n. 035268022 (in base 10), 11N9FQ (in base 32);

classe: «A» prezzo L. 260.000 pari a € 134,28;

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione endovenosa;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a. stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via Meucci, 36 (completa).

Composizione, una fiala contiene:

principio attivo: sodio neridronato mg 108 (pari a mg 100 di acido neridronico);

eccipienti: sodio cloruro; sodio citrato diidrato; acido citrico monoidrato; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

indicazioni terapeutiche: osteogenesi imperfetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03741

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Faxine»

Con decreto n. 800.5/R.M. 829/D 28 del 15 marzo 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: FAXINE:

28 compresse 37,5 mg - A.I.C. n. 028833 022;

14 compresse 50 mg - A.I.C. n. 028833 034;

14 compresse 75 mg - A.I.C. n. 028833 046.

Motivi della revoca: rinuncia della ditta Wyeth Europa Limited titolare dell'autorizzazione.

02A03645

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Disipal»

Con decreto n. 800.5/R.M. 467/D 30 del 18 marzo 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: DISIPAL:

12 fiale 2 ml 40 mg IM - A.I.C. n. 013013038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Yamanouchi Pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A03648

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Demopart»

Con decreto n. 800.5/R.M. 326/D 31 del 18 marzo 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: DEMOPART:

10 compresse buccali muco-adesive - A.I.C. n. 023286026.

Motivi della revoca: rinuncia della ditta Ferring S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A03647

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Focus»

Con decreto n. 800.5/R.M. 9/D 32 del 21 marzo 2002 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

Specialità medicinale: FOCUS:

30 confetti 400 mg - A.I.C. n. 023293 032.

Motivi della revoca: rinuncia della ditta Azienda chimica riunita Angelini Francesco Acraf S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

02A03646

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «S. Raffaele II a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «S. Raffaele II a r.l.», posizione n. 1840/109093, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Mario Scialpi in data 27 settembre 1969, repertorio n. 13009) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03393

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Mediterranea a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Mediterranea a r.l.», posizione n. 2398/127715, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Corrado Magarelli in data 15 settembre 1973, repertorio n. 49052) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03394

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Self Service a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Self Service a r.l.», posizione n. 4704/185510, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Giovanni Tatarano in data 21 aprile 1981, repertorio n. 3982) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03395

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Levantecnica a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Levantecnica a r.l.», posizione n. 4687/184930, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Enrico Amoruso in data 30 gennaio 1978, repertorio n. 6026) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03396

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa edilizia «Casa Bella 6° a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Casa Bella 6° a r.l.», posizione n. 3943/165954, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Michele Buquicchio in data 20 dicembre 1978, repertorio n. 7193) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03397

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio nella provincia di Belluno per il biennio 2002/2003

(Omissis);

Con decreto n. 2/1690 del 24 gennaio 2002 sono state determinate le seguenti:

Tariffe minime di facchinaggio
da valere nella provincia di Belluno per il biennio 2002/2003:

L. 27.500 per prestazione pari ad un'ora di lavoro;

aumento della tariffa ad economia sub 1) del 20% per i lavori aziendali a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di carrelli elevatori con operatore;

maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte (dalle ore 22 alle ore 6) in turni avvicendati;

maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno;

maggiorazione del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e 1° maggio.

Le maggiorazioni sub 3) non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore.

02A03407

Approvazione della delibera adottata in data 27 novembre 2001 dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti.

Con nota ministeriale n. 10PP/90042/IV-3 del 5 marzo 2001, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti in data 27 novembre 2001, relativa all'aumento del contributo di maternità a decorrere dall'anno 2002.

02A03416

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorzio nazionale servizio Catering e Bakery a r.l.», in Bologna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Consorzio nazionale servizio Catering e Bakery a r.l.», con sede in Bologna, viale Masini n. 4.3 (costituita per rogito notaio dott. Secondo Barisone, in data 30 gennaio 1981, repertorio n. 94583/16175, registro società n. 31540, B.U.S.C. n. 3389/182425) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma primo.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03415

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agr. a r.l. Zootecnica Apicese», in Apice

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Agr. a r.l. Zootecnica Apicese», con sede in Apice alla via Località Sottocastiglione, costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 3 aprile 1976, repertorio n. 3068, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità governativa senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, in Benevento, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A03222

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Individuazione dell'oggetto e dei limiti per l'acquisizione in economia di beni e servizi

Si comunica che con decreto ministeriale in data 11 gennaio 2002, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2002, sono stati individuati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia, l'oggetto e i limiti di importo delle singole voci di spesa per le quali è ammesso il sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi per questo Ministero delle attività produttive.

In relazione ai tempi di comunicazione agli uffici interessati il predetto decreto ministeriale 11 gennaio 2002 e, conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 384/2001, sono applicati dal Ministero delle attività produttive a decorrere dall'8 marzo 2002.

02A03298

Modifica della denominazione della società «Effeci società fiduciaria e di servizi a r.l.», o in forma abbreviata «Effeci fiduciaria S.r.l.», in Torino.

Con decreto direttoriale 11 marzo 2002 emanato dal Ministero delle attività produttive l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 26 febbraio 1987, modificata in data 21 febbraio 1995 e 22 febbraio 1999 alla società «Effeci società fiduciaria e di servizi a r.l.», o in forma abbreviata «Effeci fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Torino, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01221850355, è modificata per quanto riguarda la denominazione variata in «Intrafid S.r.l.», e la sede legale trasferita da Torino a Verbania-Intra.

02A03321

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Italia-Service S.r.l. - Società fiduciaria», in Macerata.

Con decreto direttoriale 11 marzo 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 18 maggio 1981, modificata in data 22 novembre 1996, alla società «Italia-Service S.r.l. - Società fiduciaria», con sede legale in Macerata, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 00467510426, è dichiarata decaduta a seguito di scioglimento della società e messa in liquidazione.

02A03320

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 27 febbraio 2002 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto St. Catherine's School, di Montevideo (Uruguay).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

02A03381

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà del sig. Raho Salvatore.

La giunta della regione Puglia con atto n. 107 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà del sig. Raho Salvatore, foglio n. 211 p.lla n. 964, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 143 del 22 dicembre 1997.

02A03266

Variante al piano regolatore generale in esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale, interessante le aree di proprietà della ditta Società agricola - industriale S.p.a.

La giunta della regione Puglia con atto n. 105 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale in esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale, interessante le aree di proprietà della ditta Società agricola - industriale S.p.a., adottata con delibera di commissario *ad acta* n. 1 del 20 febbraio 1996.

02A03267

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà della società Emmepigas S.r.l.

La giunta della regione Puglia con atto n. 106 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà della società Emmepigas S.r.l., foglio n. 194, p.lle numeri 27, 148 e 149, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottate con delibere di C.S. n. 180 del 9 gennaio 1998 e di C.C. n. 164 del 24 luglio 2000.

02A03268

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà del sig. Bruno Eugenio.

La giunta della regione Puglia con atto n. 104 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà del sig. Bruno Eugenio, foglio n. 197, p.lla n. 281, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 245 del 28 dicembre 2000.

02A03269

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà dei signori Longo Sandro e Longo Marinella.

La giunta della regione Puglia con atto n. 103 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà dei signori Longo Sandro e Longo Marinella, foglio n. 214, p.lla n. 1099, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 405 del 28 febbraio 1998.

02A03270

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà dei signori Capoccia Antonio, Franco e Anna Rita.

La giunta della regione Puglia con atto n. 102 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà dei signori Capoccia Antonio, Franco e Anna Rita, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 360 del 19 febbraio 1998.

02A03271

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà della sig.ra Raho Carmen Antonietta.

La giunta della regione Puglia con atto n. 101 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà della sig.ra Raho Carmen Antonietta, foglio n. 241, p.lle numeri 3, 337, 339, 378, 381, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 165 del 24 luglio 2000.

02A03272

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà del sig. Litta Luigi.

La giunta della regione Puglia con atto n. 100 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà del sig. Litta Luigi, foglio n. 197, p.lla n. 122 (parte), in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 58 del 30 aprile 1999.

02A03273

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà della ditta De Pacalis Roberto.

La giunta della regione Puglia con atto n. 99 del 18 febbraio 2002, ha approvato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà della ditta De Pacalis Roberto, foglio n. 147, p.lle numeri 8, 9, 13, 16, 17, 18, 31, 39, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 12, 14, 65, 71, 73, 74, 40, 52, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 66 del 9 novembre 1998.

02A03274

Variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà dei signori Riccardi Giuseppe e Tondo Maria.

La giunta della regione Puglia con atto n. 98 del 18 febbraio 2002, ha approivato la variante al piano regolatore generale per conferma di tipizzazione di piano regolatore generale vigente sull'area di proprietà dei signori Riccardi Giuseppe e Tondo Maria, foglio n. 226, p.lle numeri 493 e 494, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 112 del 26 giugno 2000.

02A03275

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 109 del 4 marzo 2002.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
786 AL	Ranfaldi Benedetto	Valenza
1713 AL	Brustia e Mignone Enzo S.n.c.	Valenza
1763 AL	Doro Ivone Renzo	Valenza
1825 AL	Erika di Giarola Luigi	Mirabello M.to
1944 AL	Manera Antonio	Valenza
2426 AL	Fiore Luigi	Valenza
2576 AL	Spazzarini Serafino di Spazzarini Mauro e Roberto S.n.c.	Novi Ligure
2588 AL	Serruto Giuseppe	Valenza
2636 AL	Longhin Dino	Valenza
2691 AL	Gerard Dor di Dorschfeldt Gerd Richard	Valenza
2833 AL	Amelotti Giorgio	Valenza
2914 AL	Savio Gioielli S.r.l.	Valenza
2927 AL	De Serio di Lavorante Elisabetta	Valenza
2934 AL	Maber di Masieri Claudio	Alessandria
2974 AL	Ferrari Luigi	Valenza
2985 AL	Canepari Roberto	Valenza
3214 AL	Tosi Valter	Valenza
3351 AL	Volta Giuseppe	Occimiano
3414 AL	Gioielli In di Ferrando e Piccardi S.n.c.	Valenza
3468 AL	De Vill S.n.c. di Villani Lorella e C.	Valmacca
3477 AL	Daril S.n.c. di Cantarello e Bringiotti	Valenza
3547 AL	Teorema Gioielli di Mamprin Alberto	Valenza
3600 AL	Bisoglio Renzo	San Salvatore M.to
3610 AL	Bianco & Giallo di Zanon Claudio & C. S.a.s.	Valenza
3620 AL	Vitale S.r.l.	Valenza
3625 AL	Oroduemila di Marco Pallavicini e C. S.a.s.	Valenza
3644 AL	Laboratorio orafo valenzano di Vercesi Katia & C. S.n.c.	Alessandria
3697 AL	Lia & Lia S.r.l.	Valenza
3698 AL	Ravazzi Marco	Valenza
3704 AL	Scrinzo Emiliano	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identifcazione, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del segretario generale n. 109 del 4 marzo 2002.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuma impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	smarriti
549 AL	Degiorgis Raffaella & C. S.n.c.	Valenza	2
773 AL	La Banchetta S.a.s. di Cantarella Remigio & C.	Valenza	2
1741 AL	Mazza di Massimiliano Mazza & C. S.a.s.	Valenza	9
1829 AL	Cafiso Gioielli S.n.c. di Cafiso Francesco & C.	Valenza	12
1925 AL	Cantamessa S.r.l.	Alessandria	5
2090 AL	R.B. di Raselli & Biginelli S.n.c.	Valenza	3
2108 AL	Bellotto Primo & Ranzato Stefano S.n.c.	Valenza	12
2165 AL	Volpi Ernesto & C. S.a.s.	Valenza	1
2167 AL	Orogem di Dotta Leda & C. S.n.c.	Valenza	5
2211 AL	Pasquale Bruni S.p.a.	Valenza	3
2529 AL	Five di Scarpa Mario	Valenza	15
2677 AL	Biemme Gioielli di Bavastro Dario e Mantoan Giancarlo S.n.c.	Valenza	15
3341 AL	AB Gioielli S.r.l.	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

02A03385

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della giustizia, recante: «Trasferimento di notai»

(Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63 del 15 marzo 2002)

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «de Marzio *Ettorre*», leggasi: «de Marzio *Ettore*».

02A03649

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651079/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

		Euro
Tipo A -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	- annuale	**271,00**
	- semestrale	**154,00**
Tipo A1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	- annuale	**222,00**
	- semestrale	**123,00**
Tipo A2 -	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
	- annuale	**61,00**
	- semestrale	**36,00**
Tipo B -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	**57,00**
	- semestrale	**37,00**
Tipo C -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	**145,00**
	- semestrale	**80,00**
Tipo D -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	**56,00**
	- semestrale	**35,00**
Tipo E -	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	**142,00**
	- semestrale	**77,00**
Tipo F -	*Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
	- annuale	**586,00**
	- semestrale	**316,00**
Tipo F1 -	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
	- annuale	**524,00**
	- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035